CODICE
PER LO REGNO
DELLE DUE SICILIE.

LEGGI DELLA PROCEDURA
NE' GIUDIZJ PENALI,

con note e dilucidazioni.

Edizione compilata con autorizzazione superiore nella Real Segreteria di Stato e Ministero di Grazia e Giustizia.

NAPOLI,
PRESSO ANGELO TRANI.

1819.

INDICE

DE'LIBRI, TITOLI, CAPITOLI ec. DELLE LEGGI DELLA PROCEDURA NE'GIUDIZJ PENALI.

LIBRO I.

Della istruzione delle pruove ne' processi penali.

LIBRO II.

De' giudizj ordinarj.

LI-

LIBRO III.

Di alcune procedure particolari, e degli oggetti comuni a tutti i giudizj penali.

TIT.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,
DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,
PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO
DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduto il parere del Supremo Consiglio di Cancelleria;

Udito il nostro Consiglio di Stato:

Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge.

Art. 1. Il codice civile, il codice penale, il codice di procedura civile, le disposizioni contenute nel decreto de' 20 di maggio 1808 intorno alla giustizia criminale, ed il codice di commercio, pubblicati durante l' occupazione militare, e per nostra sovrana disposizione provvisoriamente in vigore, saranno pienamente aboliti a contare dal primo giorno di settembre del corrente anno 1819.

2. Dal giorno indicato nell' articolo precedente sarà legge ne' nostri dominj al di quà e al di là del Faro il *Codice per lo regno delle Due Sicilie* ripartito nel seguente modo;

Par-

Parte prima — *Leggi civili.*

Parte seconda — *Leggi penali.*

Parte terza — *Leggi della procedura ne' giudizj civili.*

Parte quarta — *Leggi della procedura ne' giudizj penali.*

Parte quinta — *Leggi di eccezione per gli affari di commercio.*

3. Ciascuna delle suddette cinque parti verrà pubblicata a misura che sarà munita della nostra sovrana sanzione. Questa successiva sanzione però, non avendo altro oggetto che di accelerare la pubblicazione di ciascuna parte, non produrrà l' effetto che una parte sia considerata anteriore nel tempo, ed un' altra posteriore; dovendo l' intero codice considerarsi come sanzionato e pubblicato nel medesimo atto.

4. Ciascuna delle suddette cinque parti del codice avrà una numerazione separata degli articoli in essa contenuti.

5. Due esemplari stampati di ciascuna delle parti componenti il codice per lo regno delle Due Sicilie saranno da Noi sottoscritti, e saranno contrassegnati per ogni foglio di stampa dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere.

6. Gli esemplari di cui si è fatta menzione nel precedente articolo, saranno gli originali del codice, e verranno depositati nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie.

7. Una

7. Una copia della presente legge sarà posta in fronte di ciascuna delle suddette parti del codice per lo regno delle Due Sicilie, impresse in separati volumi.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 26 di Marzo 1819.

Firmato, FERDINANDO.

Il Segretario di Stato
Ministro di grazia e giustizia
firm. MARCHESE TOMMASI.

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
firm. MARCHESE TOMMASI.

Pubblicata in Napoli nel dì 31 *di Marzo* 1819.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,
DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,
PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO
DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduta la nostra legge de' 26 di marzo 1819, colla quale è disposto che dal giorno primo di settembre 1819 sarà legge pe' nostri reali dominj al di quà e al di là del Faro il *Codice per lo regno delle Due Sicilie*;

Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere;

Veduto il parere del supremo Consiglio di Cancelleria;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare* e *sanzioniamo* la seguente legge.

Art. 1. Le leggi romane, le costituzioni, i capitoli, le prammatiche, i reali dispacci, le consuetudini generali e locali, e generalmente tutte le altre disposizioni legislative non più osservate ne'nostri dominj al di quà del Faro dal dì 1. di gennajo dell' anno 1809 nelle materie che formano

mano oggetto delle disposizioni contenute ne' codici provvisoriamente in vigore, continueranno dal giorno primo di settembre dell' anno 1819 a non aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel codice per lo regno delle Due Sicilie.

2. Le leggi ed i decreti pubblicati durante il periodo della occupazione militare, e le leggi ed i decreti pubblicati da Noi dopo il nostro ritorno in questa parte de' nostri dominj, cesseranno dal giorno primo di settembre dell' anno 1819 di aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel codice per lo regno delle Due Sicilie.

3. Dal giorno indicato nel precedente articolo le leggi romane, le costituzioni, i capitoli del regno, le prammatiche, le sicule sanzioni, i reali dispacci, le lettere circolari, le consuetudini generali e locali, e tutte le altre disposizioni legislative cesseranno ne' nostri dominj al di là del Faro di aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel mentovato codice per lo regno delle Due Sicilie.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal

dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 21 di Maggio 1819.

Firmato, FERDINANDO.

Il Segretario di Stato
Ministro di grazia e giustizia
firm. MARCHESE TOMMASI

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
firm. MARCHESE TOMMASI.

Pubblicata in Napoli nel dì 26 di Maggio 1819.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Articolo 1. Ogni reato dà luogo all' azione penale ed all' azione civile.

Coll' azione penale si domanda la punizione del colpevole.

Coll'azione civile si domanda la riparazione de' danni ed interessi che il reato ha prodotto.

Sotto il nome generico di *reato* vien compreso il *misfatto*, il *delitto*, e la *contravvenzione*: *Vedi gli art* 1, e 2 *delle* leggi penali.

2. L' azione penale è essenzialmente pubblica, ed appartiene esclusivamente agli ufiziali che sono incaricati del pubblico ministero presso i magistrati istituiti per l' amministrazione della giustizia penale.

L' azion penale debbe essere esercitata di ufizio in tutti i casi ne' quali l' istanza privata non è necessaria per promuoverla.

I casi ne' quali l' azione penale non può esercitarsi senza l' istanza della parte privata, sono indicati negli *artic.* 38, 39, *e* 40.

3. L' azione civile può essere esercitata da chiunque abbia sofferto danno per cagione del reato, e da colui che rappresenta il danneggiato.

Anche ne' casi d'indulto, e di grazia resta salva l' azione civile, V. *gli art.* 637. 638, 645.

4. L' azione civile può essere esercitata contro all' imputato, e contro a chiunque sia ci-

V. ancora *gli art.* 34. 35, *e* 44.

civilmente risponsabile de' danni che il reato ha prodotto (1). Se

(1) *Leggi penali.*

Art. 51. Tutti gl' individui condannati per uno stesso reato son tenuti in solido alle ammende, alle restituzioni, a' danni ed interessi, ed alle spese.

Ne' casi di risponsabilità civile, che potranno presentarsi ne' reati, si eseguirà il disposto dalle leggi civili.

Leggi civili.

Art. 1336. Ogni fatto qualunque dell'uomo, che arreca danno ad altrui, obbliga colui per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno.

1337. Ciascuno è tenuto pel danno che ha cagionato non solamente per fatto proprio, ma ancora per sua negligenza o per sua imprudenza.

1338. Ciascuno parimente è tenuto, non solo pel danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali dee rispondere, o colle cose che abbia in custodia.

Il padre, o la madre dopo la morte del marito, son tenuti pe' danni cagionati da' loro figli minori abitanti con essi:

i padroni ed i committenti, pe' danni cagionati da' loro domestici e garzoni nell' esercizio delle funzioni nelle quali gli hanno impiegati.

i precettori e gli artigiani, pe' danni cagionati da' loro allievi ed apprendenti nel tempo in cui sono sotto la lor vigilanza.

La predetta garentia non ha luogo, allorchè i genitori, i precettori e gli artigiani provano che essi non han potuto impedire il fatto di cui avrebbero dovuto essere garanti.

1339. Il proprietario di un animale o quegli che se ne serve, nel tempo in cui ne usa, è tenuto pel danno cagionato dall' animale, tanto se si trovi sotto la sua custodia, quanto se siasi smarrito, o fuggito.

1340. Il proprietario di un edifizio è tenuto pe'

Se l'imputato muore prima di esser giudicato, l'azione civile si sperimenta innanzi a'tribunali civili contro a colui che lo rappresenta.

5. L'azione civile può essere sperimentata innanzi a' giudici stessi e nel tempo stesso dello esercizio dell' azione penale.

V. una eccezione a questa regola nell' *art.* 467.

Può essere sperimentata anche separatamente presso i giudici civili : in questo caso l' esercizio ne è sospeso finchè non siasi pronunziato diffinitivamente sull'azione penale.

6. Nel regno, e secondo le leggi del regno, può essere esercitata l' azione penale contro de' nazionali del regno stesso, i quali fuori del suo territorio si sieno renduti colpevoli di misfatti contra la sicurezza dello Stato, o di contraffacimento di monete nazionali, di fedi di credito, di polizze di banco, o di qualunque carta di ufiziale pubblico atta a trar denaro dalle pubbliche casse.

Pe' misfatti de' quali si parla nel presente articolo, *V.* gli *art.* 105 a 126, 263, *e seg. delle leggi penali.*

7. L' azione penale può essere anche esercitata nel regno, e secondo le sue leggi, contro de' nazionali che fuori del suo territorio si sieno renduti colpevoli di misfatti commessi tra loro, quante volte però l' imputato faccia ritorno nel regno, e non sia stato giudicato in paese straniero. Se fra' due territorj vi sia diversità di pene, sarà punito colla pena più mite.

LI-

« pe' danni cagionati dalla rovina del medesimo,
« quando sia avvenuta in conseguenza di mancanza
« di riparazione, o per vizio della sua costruzione. «

LIBRO I.

DELLA INSTRUZIONE DELLE PRUOVE NE' PROCESSI PENALI.

TITOLO I.

Degli ufiziali di polizia giudiziaria e della loro competenza.

8. La *polizia giudiziaria* investiga e scuopre i reati, ne raccoglie le pruove, e ne rimette gli autori ed i complici a' giudici incaricati della loro punizione.

9. La polizia giudiziaria è esercitata ne' limiti delle rispettive attribuzioni

V. gli art. 19, 20, 21, *e* 22.

1.° da' guardiani urbani e rurali;

2.° da' guardacacce e dalle guardie forestali;

V. gli art. 14, 15, 16, *e* 17.

3.° dagli agenti de' dazj indiretti;

4.° da' fucilieri reali, dalla gendarmeria reale e da' capitani d'arme;

V. l'art. 18.

5.°

5.° dagli agenti di polizia ordinaria ne' casi ne' quali vi sono particolarmente autorizzati dalle leggi (1);

6.° da' regj giudici di circondario e da' loro supplenti;

7.° da' giudici d' istruzione;

8.° da' procuratori generali presso le gran Corti criminali.

V. gli art. 12 e 23.

10. Per *processo verbale* o semplicemente per *verbale* s' intende l' atto che un ufiziale pubblico distende, secondo le forme stabilite dalla legge o da' regolamenti, per attestare ciò che si è detto, osservato, raccolto o verificato alla sua presenza.

11. Ogni processo verbale ed ogni atto di qualunque specie formato da un ufiziale di polizia giudiziaria, sarà da lui segnato in ogni pagina, e soscritto in fine, ugualmente che dal cancelliere e da tutti coloro che sono intervenuti nell' atto.

* Se

---

(1) *Istruzioni sulla Polizia de' 22 gennajo* 1817.
« Art. 10. Oltre le facoltà espresse ne' due articoli « precedenti, la polizia ordinaria ne' fatti di alta po- « lizia indicati nell' art. 3. è rivestita ancora delle at- « tribuzioni di polizia giudiziaria. In questa qualità « può procedere all' arresto delle persone prevenute « de' suddetti misfatti, anche fuori il caso della fla- « granza o quasi. Può ritenere gli arrestati a sua « disposizione oltre le 24 ore, e può compilare essa « medesima le istruzioni su tali reati. Ciò però non « impedisce agli altri agenti della polizia giudiziari « di occuparsi anche essi allo scovrimento de' rea « medesimi e perseguitarne gli autori. «

Se alcuno non sappia o non voglia o non possa scrivere, se ne farà nell' atto espressa menzione.

Quest' ultima disposizione è comune a tutti gli atti ne' quali si richiede l' altrui soscrizione.

12. Il primo agente della polizia giudiziaria nella provincia o valle è il procuratore generale presso la gran Corte criminale, qualunque sia la giurisdizione sotto la quale cada il reato.

Egli prende conto dell' andamento e dell' esito anche de' giudizj correzionali e di polizia, senza però che possa sospenderne il corso.

La vigilanza del procurator generale su tutti gli ufiziali *di* polizia giudiziaria sarà sempre esercitata senza pregiudizio della subordinazione che ciascun di essi dee a' proprj superiori nelle rispettive amministrazioni.

La particolar competenza di ciascun ufiziale di polizia giudiziaria è ristretta alle regole seguenti.

13. La polizia giudiziaria ne' misfatti appartiene al giudice d' istruzione, ed al giudice di circondario, o a chi faccia legalmente le veci dell' uno o dell' altro. Quando poi un affare è già messo sotto la cognizione della gran Corte criminale, può il presidente, o un giudice da lui delegato, o l' intera gran Corte assumere le funzioni di ufiziale di polizia giudiziaria.

Ne'

Ne' delitti e nelle contravvenzioni si appartiene a chi ne è giudice, o a chi di dritto il supplisce: salvo ciò che è stabilito negli articoli seguenti.

14. I guardiani urbani e rurali, le guardie forestali ed i guardacacce, e gli agenti de' dazj indiretti sono incaricati d' investigare i reati relativi alle rispettive amministrazioni.

Descriveranno con esattezza ne' loro processi verbali il tempo, il luogo e tutte le circostanze di ogni delitto o contravvenzione che scuoprono, ugualmente che le pruove che han potuto raccorre.

15. Gli agenti de' dazj indiretti si uniformeranno nella compilazione de' loro processi verbali alle regole fissate dalle leggi e da' regolamenti dell' amministrazione: e ne' casi ne' quali sia loro permesso, andranno rintracciando gli oggetti che formano la materia del reato, e gli sequestreranno.

I guardiani urbani e rurali, le guardie forestali ed i guardacacce avranno le medesime facoltà.

16. Gli agenti de' dazj indiretti, le guardie urbane, rurali e forestali, ed i guardacacce non potranno introdursi nelle case, nelle officine, negli edifizj, ne' cortili adiacenti e ne' recinti, fuorchè in presenza o del commessario o ispettore di polizia ordinaria, o del regio giudice di circondario, o del suo supplente, o del sindaco, o di uno degli eletti; ed il processo verbale che dovrà esserne disteso, verrà segnato in ogni pagina e so-

V. gli art. 61, 62, e 63.

e soscritto in fine da colui alla di cui presenza sarà stato formato.

La mancanza di questa conferma nel termine stabilito nel presente articolo spoglia il processo verbale del particolare privilegio di far fede fino alla iscrizione in falso.

17. I processi verbali delle guardie forestali e de' guardacacce, ugualmente che de' guardiani rurali, debbono da esso loro fra ventiquattr' ore esser confermati con giuramento innanzi al regio giudice di circondario, o innanzi a chi ne fa le veci sul luogo.

Il processo verbale originale rimane depositato nella cancelleria dell' ufiziale pubblico che ha ricevuto il giuramento; e copia legale vistata dal regio giudice, o da chi ne fa le veci sul luogo, sarà trasmessa dal guardiano urbano o rurale, dalla guardia forestale o dal guardacacce al superiore indicato dalle leggi dell' amministrazione.

I processi verbali dagli agenti de' dazj indiretti saranno confermati con giuramento nel tempo e nella forma stabilita dalle leggi dell' amministrazione.

18. In ogni specie di reato la gendarmeria, i fucilieri reali ed i soldati delle compagnie de' capitani d' armi, ugualmente che gli ufiziali della polizia ordinaria, ne' casi permessi dalle leggi eserciteranno la polizia giudiziaria, limitata però alle prime sole nozioni ed a tutte le pruove che potrebbero alterarsi o disperdersi, se si attendesse l' ufizial competente.

19. In ogni specie di reato, in caso di concorrenza tra più ufiziali di polizia giudiziaria, è sempre preferito quello che è di grado maggiore, e sopra ogni altro quello che è competente a giudicare il reato.

20.

20. In ogni caso di concorrenza de' giudici instruttori co' giudici di circondario o altro agente inferiore di polizia giudiziaria, i primi saranno sempre preferiti nella compilazione anche degli atti generici.

I giudici instruttori eviteranno queste concorrenze, meno che non vi fossero indotti da urgenti motivi; e l' eviteranno soprattutto, se dovessero uscire dalla loro residenza.

21. La giurisdizione di ogni ufiziale di polizia giudiziaria è limitata dal circuito della rispettiva giurisdizione territoriale, salva l'eccezione dell' articolo seguente.

22. Sono anche competenti nella istruzione intorno a' misfatti e delitti, colle norme soprindicate, gli ufiziali di polizia giudiziaria del luogo ove l' imputato dimora, o dove possa essere rinvenuto.

Tosto che però avran costoro adempito a tutti gli atti necessarj perchè non si disperdano e non si alterino le pruove, rimetteranno i processi verbali da esso loro compilati, gli oggetti forse sorpresi ed i documenti acquistati, all' ufiziale di polizia giudiziaria del luogo del misfatto o delitto.

Questi oggetti saranno mostrati nella pubblica discussione, se il Presidente lo crede opportuno, *V. l'art.* 259.

Se l' ufiziale è nella stessa provincia o valle, glieli trasmetteranno direttamente: se è fuori della provincia o valle, glieli trasmetteranno per mezzo del procurator generale.

23. I procuratori generali presso le gran Corti criminali saranno assistiti da' loro segretarj o vicesegretarj in tutti gli atti di polizia giudiziaria che essi faranno.

I giu-

I giudici d'instruzione ed i giudici di circondario saranno assistiti da' loro cancellieri o cancellieri sostituiti, ed in mancanza di costoro da un commesso giurato.

Per gli altri agenti inferiori di polizia giudiziaria si osserveranno ne' loro processi verbali le leggi delle rispettive amministrazioni ed i particolari regolamenti.

TI-

TITOLO II.

Parte prima della instruzione delle pruove.
Atti da' quali comincia l'instruzione.

CAPITOLO I.

De' rapporti e delle denunzie.

24. Ogni autorità, ogni ufiziale pubblico, ogni professore di arte o mestiere, che nell' esercizio delle sue funzioni acquisti notizia di un reato, sarà tenuto di passarne immediatamente l'avviso all' ufiziale di polizia giudiziaria competente, e di trasmettergli tutti i processi verbali, gli atti ed i documenti relativi, qualora ve ne fossero. I trasgressori saran puniti, sulle requisizioni del ministero pubblico, con un' ammenda di tre a venti ducati, se si tratti di misfatto, dal presidente della gran Corte criminale: se si tratti di delitto, saran puniti dal giudice di circondario, inteso il ministero pubblico, con un' ammenda di uno a dieci ducati: salve sempre le pene maggiori ne' casi indicati dalle *leggi penali* (1).

(1) *Leggi penali.*
« Art. 144. Se il misfatto sia di lesa Maestà, « chiunque ne abbia conoscenza, e fra ventiquattr'ore « non ne riveli al Governo, o alle autorità amministra- « tive, o giudiziarie le circostanze che gliene sieno « pervenute a notizia, verrà per la sola omessione « del rivelamento punito colla reclusione.

25. Pe' medici, cerusici, e per ogni altro ufiziale di sanità, comprese le levatrici, saran-

---

« Se si tratti di altri misfatti preveduti in questo » titolo, verrà punito col primo al secondo grado « di prigionia: salve sempre le pene maggiori in « caso di complicità.

« Art. 238. Gli ufiziali pubblici incaricati della « polizia amministrativa o giudiziaria, i quali o- « mettono o ricusano di deferire ad un richiamo « legale diretto a comprovare le detenzioni illegali « ed arbitrarie, nè giustificano di averlo denunziato « alle autorità superiori, saran puniti colla interdi- « zione da' pubblici uficj da sei a dieci anni.

« Art. 269. Chiunque abbia scienza di una fabbrica « di monete false, e tra le ventiquattr'ore dal mo- « mento che ne ha avuto scienza non la riveli alle « autorità amministrative o giudiziarie, sarà pel solo « fatto del non rivelamento punito col primo al « secondo grado di prigionia, salve le pene mag- « giori in caso di complicità.

« Art. 286. Le disposizioni degli articoli 269, 270 « e 271 sono applicabili a' misfatti menzionati nell' « articolo 272 e seguenti.

« Art. 347. Ogni persona che avendo assistito ad « un parto, sia obbligata, per le disposizioni delle « *leggi civili*, a farne la dichiarazione avanti l'ufi- « ziale dello stato civile, e non l'abbia fatta fra 'l « termine fissato dalle leggi medesime, sarà punita « col primo grado di prigionia e con l'ammenda « correzionale; salve le pene maggiori in caso di « abbandono o di esposizione.

« Art. 394. Chiunque abbia nascoso il cadavere « di una persona morta per effetto di un reato, « sarà punito col primo al secondo grado di pri- « gionia; senza pregiudizio delle pene più gravi, « se abbia partecipato al reato. «

ranno osservate le disposizioni dell'articolo 392 delle *leggi penali* (1).

26. Chiunque si sarà trovato presente ad un attentato contro alla sicurezza pubblica, o contro alla vita o alle proprietà di un individuo, sarà tenuto di darne avviso all' ufiziale di polizia giudiziaria competente.

27. Ogni cittadino può denunziare a qualunque ufiziale di polizia giudiziaria un reato di cui abbia in qualunque modo conoscenza.

28. Niun rapporto o denunzia anonima può esser ricevuta, che nel caso di attuale flagranza, benchè di fatto transitorio, o nel caso di fatto permanente.

V. l'art. 31.

Ne'

---

(1) *Leggi penali.*

« Art. 392. I medici, i cerusici e tutti gli altri « ufiziali di sanità, comprese le levatrici, che fra le « ventiquattr'ore non dieno parte all'autorità compe- « tente di aver medicato una persona qualunque fe- « rita o contusa anche leggermente, senza investi- « gare se l'anzidetta ferita o contusione sia o non « sia imputabile a reato; come parimente se fra « l'anzidetto termine non dieno parte di aver os- « servato in alcuna persona segni di veleno; ed in « generale non dieno parte di qualunque specie di « osservazioni che possono costituire la pruova ge- « nerica di un reato, saran puniti coll'ammenda « correzionale fino a ducati cinquanta.

« Ne' casi di grave momento può il giudice ag- « giungere l' interdizione temporanea della profes- « sione; salve le pene maggiori in caso di compli- « cità. «

Ne' due casi anzidetti, verificata prima la flagranza o il fatto permanente, si può discendere all'istruzione ulteriore.

29. I rapporti e le denunzie dovranno presentarsi scritte all'ufiziale di polizia giudiziaria. L'ufiziale di polizia giudiziaria potrà chiedere dagli autori di essi tutti que' rischiaramenti che gli sembrano necessarj alla ricerca della verità.

I rapporti e le denunzie potranno ancora riceversi dall' ufiziale di polizia giudiziaria in forma di dichiarazione, se vengan fatte oralmente.

30. Le denunzie possono essere fatte e da' denunzianti e da' loro procuratori speciali.

La procura rimarrà sempre annessa alla denunzia.

La soscrizione di colui che fa il rapporto o la denunzia, dev' esser fatta in presenza dell' ufiziale di polizia giudiziaria.

31. I rapporti e le denunzie saranno soscritti in fine, e segnati in ogni foglio da chi li fà, e dall' ufiziale di polizia giudiziaria che gli riceve.

Un rapporto o una denunzia, benchè scritta sotto il nome di alcuno, se non è soscritta, o non abbia l' attestazione legale di un pubblico notajo, che l' autore del rapporto o della denunzia non sappia o non possa scrivere, non avrà corso che ne' casi indicati nell' articolo 28.

32. Gli ufiziali di sanità riceveranno un riscontro de' loro rapporti dagli ufiziali di polizia giudiziaria.

Ogni altro autore di denunzia o rapporto può esigere un somigliante riscontro, quante volte lo desideri.

Non

Non potrà darsi copia formale della denunzia, o del rapporto.

CAPITOLO II.

Delle querele.

33. Ogni persona che si crederà offesa da un reato, può farne la dichiarazione innanzi a qualunque ufiziale di polizia giudiziaria. Questi si uniformerà alle regole di competenza indicate negli articoli 13 a 23. Una tal dichiarazione chiamasi *querela*.

34. Possono far querela il marito per la moglie, l'ascendente pe' discendenti sotto la sua potestà, ed il tutore pe' minori sottoposti alla sua tutela.

V. l'art. 37.

35. Ogni querelante può costituirsi *parte civile* tutte le volte che, avendo ricevuto danno dal reato, voglia chiederne l'indennizzamento. Può fare istanza per la sola punizione del reo e de' suoi complici, rinunziando a' danni ed interessi, o riserbandone ad altro tempo la domanda. La domanda espressa de' danni ed interessi include l'altra della punizione del reo.

Può semplicemente rapportare il fatto, rimettendosi alla giustizia e rinunziando per la sua parte ad ogni diritto di farne istanza. Relativamente poi a' danni ed interessi, se si tratti di reato per lo quale l'azion penale è indipendente dall'istanza privata, può o rinunziarvi espressamente, o riserbarne ad altro tempo la domanda.

La domanda de' danni interessi può anche esser fatta separatamente in un giudizio meramente civile, ma dopo l'esito del giudizio penale; *V. l'art.* 5.

36.

36. Le donne ed i minori per l'autorizzazione necessaria alla domanda de' danni ed interessi si uniformeranno alle regole relative a tutte le altre azioni civili (1).

V. l'art. 3.

37. L'istanza perchè il pubblico ministero promuova ed eserciti l'azione penale, può esser fatta dalla persona offesa, o dal marito, ascendente o tutore, se la persona offesa sia una donna maritata, o viva sotto la patria potestà o sotto la tutela.

Può

---

(1) *Leggi civili.*

« Art. 204. La moglie non può stare in giudizio « senza l'autorizzazione del marito, quando anche « ella esercitasse pubblicamente la mercatura, o non « fosse in comunione, o fosse separata di beni.

« Art. 210. Allorchè il marito è condannato ad « una pena afflittiva o infamante, quantunque in « contumacia, la donna anche di età maggiore « non può, mentre dura la pena, stare in giudi- « zio, nè fare contratti, senza averne impetrata l' « autorizzazione dal giudice il quale può in questo « caso accordarla, benchè il marito non sia stato « sentito o chiamato.

« Art. 211. Se il marito è interdetto o assente, il « giudice può in questo caso con cognizione di « causa autorizzar la moglie tanto a stare in giudi- « zio, quanto a fare contratti.

« Art. 213. Se il marito è in età minore, l'auto- « rizzazione del giudice è necessaria alla moglie « tanto per istare in giudizio, quanto per far contratti.

« Art. 214. La nullità appoggiata alla mancanza « di autorizzazione non può opporsi che dal ma- « rito, dalla moglie, o da' loro eredi. «

Pe' minori, *Vedi l'articolo 311, e seguenti delle leggi civili.*

Può anche esser prodotta e rinnovata dall'erede, purchè l'azione penale non sia rivolta contra gli ascendenti o discendenti proprj dell'erede stesso, o contra i suoi congiunti fino al terzo grado.

38. Ne' delitti e nelle contravvenzioni non può esercitarsi l'azion penale senza istanza della parte privata: salve le eccezioni dell' articolo seguente.

V. l'art. 2.

39. L'azione penale sarà dal pubblico ministero esercitata senza bisogno d'istanza della parte privata, se i delitti o le contravvenzioni si commettano ne' sacri tempj, negli uditorj di giustizia in atto che si amministra giustizia, o ne' teatri nel tempo de' pubblici spettacoli:

se si commettano da un ufiziale pubblico, o ufiziale ministeriale, o esecutore di atti di giustizia, o da ogni altro impiegato nell' esercizio delle proprie funzioni; o si commettano contro alcuno di costoro anche nell' atto dell' esercizio delle loro funzioni:

se vengano a violare le leggi o i regolamenti forestali, o di caccia o di pesca:

se vengano a violare le leggi o i regolamenti di polizia per la prevenzione de' reati, de' pericoli e delle pubbliche calamità:

se vi sia stato omicidio, qualunque possa essere la conseguenza del giudizio:

se vi sieno state ferite o percosse commesse con arme proprie (1): se

(1) *Leggi penali*

« Art. 148. S'intendono sotto il nome di *armi* tut-
« te

se vi sieno stati furti, benchè modici, commessi nelle pubbliche piazze, ne' mercati, nelle fiere e ne' bagni:

se l' imputato sia stato condannato altra volta per misfatto o delitto; o due volte per misfatto o delitto abbia goduto gli effetti della rinunzia all' istanza privata:

se il reato non offenda alcun individuo in particolare, ma l' ordine pubblico in generale, come sarebbe l' *asportazione* delle armi vietate, l' evasione dalle prigioni, la vagabondità, l' improba mendicità, l' usurpazione di titoli e funzioni pubbliche, e casi simili.

V. l' art. 47.

40. Senza istanza della parte privata non si apre adito all' azione penale ne' reati di stupro, di ratto, di adulterio o di altro violento attentato al pudore.

Quando però alcuno di questi reati sia accompagnato da altro misfatto, o sia commesso con riunione armata, l' esercizio dell' azio-

---

« te le macchine da fuoco, tutti gli strumenti,
« tutti gli utensili incidenti, perforanti e contun-
« denti.

« Sono *armi proprie* quelle, la di cui destinazio-
« ne principale ed ordinaria è la difesa propria o
« l' altrui offesa.

« Le altre non sono riputate armi, che quando
« si rivolgano effettivamente all' offesa o difesa; e
« diconsi armi *improprie*.

« Sono *armi vietate* quelle che vengono dise-
« gnate per tali dalla legge o da' regolamenti di
« pubblica amministrazione. «

l'azione penale è indipendente dall' istanza privata.

41. Gli articoli 28, 29, 30 e 31 relativi a' rapporti ed alle denunzie sono comuni alle querele.

42. I querelanti non saranno riputati parti civili, se non quando lo dichiarino formalmente, sia nella querela stessa, sia per atto susseguente fino all'apertura della *pubblica discussione*.

Si è parte civile in giudizio quando si chiede il ristoro de' danni. *V. l'art.* 35.

43. Ne' reati ne' quali l'azione penale non può esercitarsi senza istanza privata, il querelante dee fra le ventiquattr' ore dall' atto della querela o dimandare la punizione de' colpevoli, o rinunziarvi.

Debbe essere avvertito di questo dritto dall' ufiziale di polizia giudiziaria, cui presenta la querela: e se dopo l' avvertimento non fa la dichiarazione nel termine prescritto, il suo silenzio equivale ad una formale rinunzia.

44. Chi rinunzia a' danni ed interessi, o alla punizion de' colpevoli, non può più rinnovarne l' istanza.

45. La rinunzia a' danni ed interessi può farsi in qualunque parte del giudizio.

Dopo la rinunzia il querelante perde ogni dritto di ripetere giudiziariamente, sia dal tesoro pubblico, sia dall' imputato, le spese erogate.

46. Se l' intervento della parte civile ha cagionato danni ed interessi all' imputato,

V. l'art. 48.

la sua desistenza non toglie all' imputato il dritto di ripeterli, quando ne abbia il dritto.

47. Ne' giudizj di polizia la rinunzia all' istanza per la punizione dell'incolpato debbe essere presentata prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile: ne' giudizj correzionali, prima che la sentenza passi in giudicato, o che la gran Corte criminale interponga sull'appello la sua decisione: ne' giudizj criminali, prima che si chiuda il termine delle ventiquattr' ore per la esibizione delle note de' testimonj da ascoltarsi nella *pubblica discussione.*

Dopo questi termini la rinunzia all'istanza non arresta l'azione penale.

48. Se l' imputato non vuole accettare gli effetti della rinunzia all' istanza, può far proseguire nelle forme ordinarie la causa, perchè si decida indipendentemente dalla rinunzia o desistenza della parte privata, notificandone il querelante.

V. l'art. 35 circa al costituirsi parte civile.

49. Il querelante che si costituisce parte civile, se non è domiciliato nella residenza della gran Corte o del giudice competente a pronunziare sul reato, sarà obbligato di eleggervi domicilio nell' atto stesso della dichiarazione, o con atto formato nella cancelleria.

Mancando siffatta elezione, non può il querelante opporre il difetto d' intimazione contro quegli atti che, a' termini della legge, avrebbero dovuto essergli notificati.

CA-

CAPITOLO III.

Della flagranza.

50. È colto nella *flagranza* chiunque sia sorpreso o in atto che sta commettendo il reato, o quando vien perseguitato dal pubblico clamore, o quando in tempo e luogo vicino al reato sia sorpreso cogli effetti, colle armi o cogl' istrumenti che facciano presumere esserne egli l' autore o il complice.

In questo caso si procede anche ad arresto: *V. l'art.* 101.

51. Quando l' ufiziale di polizia giudiziaria competente, nell' atto che sta esercitando le funzioni della sua carica, sorprenda l'incolpato in uno de' tre casi indicati nell' articolo precedente, allora l' atto della flagranza sarà il principio del procedimento.

In questo caso egli farà il processo verbale necessario a stabilire la pruova generica; si assicurerà di tutti i documenti, effetti, armi o istrumenti relativi al reato; e verificherà lo stato de' luoghi: il tutto in continuazione.

Quanto alle forme del processo verbale, *Vedi l'art.* 11.

Se qualche atto non possa adempirsi in continuazione degli altri, se ne farà menzione nella chiusura del processo verbale.

52. Qualunque ufiziale pubblico che colga l' incolpato nella flagranza, ne darà subito avviso all' ufiziale di polizia giudiziaria competente, ed intanto sino alla di lui venuta ne farà le veci.

* Come

Come giungerà l'ufiziale competente di polizia giudiziaria, questi proseguirà gli atti dal punto in cui li troverà fatti, se pure non creda convenevole di rettificargli.

53. Anche fuori de' casi di flagranza, se un ufiziale di polizia giudiziaria scuopra armi, documenti, orme, vestigj, e generalmente oggetti relativi a reato; se nell'investigare un reato, venga a scoprirne un altro da' fatti permanenti che osserva; si assicurerà legalmente degli oggetti anzidetti, verificherà le orme e le vestigia, certificherà il modo come ne è venuto in cognizione, e procederà agli altri atti di sua competenza.

V. l'art. 102.

TITOLO III.

Seconda parte della instruzione delle pruove.

CAPITOLO I.

Della pruova generica e di fatto permanente.

SEZIONE I.

Dell' ingenere.

54. *L' ingenere* è diretto a stabilire la pruova della esistenza del reato: per esempio, se effettivamente sia avvenuto un omicidio, una falsità, un furto ec. ec.

55. Quante volte nel riceversi la notizia giudiziale di un reato, esista tuttavia il soggetto materiale su cui questo è commesso, se ne disegnerà lo stato, se ne descriveranno ad uno ad uno i caratteri, s' indicherà l' istrumento, ed il modo come un tale istrumento abbia potuto produrre l' effetto. V. Part. 57.

L' ingenere in questo caso chiamasi *principale.*

56. Se il soggetto materiale su cui si è commesso il reato, non più esista, o per qualunque causa non possa essere sotto gli occhi dell' ufiziale di polizia giudiziaria: se la natura del reato sia tale che non possa lasciare di se tracce permanenti: se queste trac-

tracce sieno state in qualunque guisa distrutte: in questi casi l'ufiziale di polizia giudiziaria descriverà lo stato attuale della cosa, e procurerà di verificare lo stato in cui essa era prima che fosse divenuta il soggetto del reato.

Quando però le tracce ne sono state distrutte, allora procurerà di rischiarare anche il modo e la cagione per la quale queste si son sottratte alla sua ispezione; e raccorrà tutte le pruove che sieno atte a dimostrare che il reato sia stato effettivamente commesso.

Così, per esempio, per gli omicidj di cui non si abbia il cadavere dell'ucciso, si verificherà la esistenza precedente della persona uccisa; si designerà il tempo da che non se ne sia avuta più notizia; il modo come il cadavere sia stato ridotto in cenere, gettato in mare o in altra maniera fatto scomparire; e generalmente si procurerà di raccogliere tutte quelle pruove che si potranno avere per supplirsi a quella dell'esistenza attuale del cadavere.

Ne' fatti transitorj, come per esempio ne' furti, si verificherà che prima del reato la cosa involata esisteva, e che dall'epoca del reato essa sia mancata; e si riuniranno tutte le pruove che si potranno raccorre del modo con cui essa sia stata sottratta.

Questa specie d'*ingenere* chiamasi *suppletorio*.

57.

57. Se una parte soltanto della esistenza del soggetto materiale su cui è stato commesso il reato, può essere provata dal fatto permanente, questa parte sarà verificata come un *ingenere principale*; il rimanente come un *ingenere suppletorio*.

Così, per esempio, nel furto con effrazione e nel furto di strada pubblica, la effrazione e la strada pubblica saran riconosciute come fatti permanenti; il furto come fatto transitorio.

In un omicidio in cui il cadavere della persona uccisa sia stato prematuramente sepolto, lo stato delle sue reliquie è un fatto permanente: il resto è materia d' *ingenere* suppletorio.

58. L' *ingenere* ne' misfatti e delitti appartiene al giudice d' istruzione, al giudice di circondario, o a chi ne fa le veci.

V. gli art. 13, 20, e 97.

Può anche la gran Corte criminale assodare essa stessa in quel numero di giudici che creda convenevole, tutta o parte della pruova generica: può anche il presidente di accordo col ministero pubblico delegarla ad un solo de' giudici della stessa gran Corte.

Ne' delitti forestali o relativi a caccia, pesca o contrabbando, l' *ingenere* può essere assodato dagli agenti delle rispettive amministrazioni.

V. gli art. 14 e 15.

59. Se l' *ingenere* fosse assodato da altri ufiziali di polizia giudiziaria, che da quelli indicati nell' articolo precedente, quante

volte

volte o in tutto o in parte possa essere ripetito, lo sarà dagli ufiziali di polizia giudiziaria indicati in detto articolo.

Se non possa esser ripetito, gli ufiziali nominati nell' articolo precedente esamineranno di nuovo i testimonj ed i periti impiegati; e potranno, se lo credano convenevole, chiamare altri periti, per dar giudizio su' fatti che formano il soggetto dell' atto.

SEZIONE II.

De' reperti.

V. l'art. 56.

60. L'atto legale con cui l'ufiziale di polizia giudiziaria sorprende o si assicura di ciò che sia stato il soggetto materiale di un reato, o che ne indichi la esistenza o ne mostri le reliquie, o che ne sia stato l'istrumento, il mezzo o il prodotto, o che serva alla pruova così del corpo del reato, come dell'autore del medesimo, o della innocenza o scusa dell'imputato, chiamasi *reperto.*

Ogni carta, ogni oggetto materiale che dà notizia, spiegazione o argomento del reato, o della reità o innocenza dell'imputato, chiamasi *documento.*

61. L'ufiziale di polizia giudiziaria, quando legalmente sta procedendo per un misfatto o delitto, può trasferirsi anche di ufizio nel domicilio dell'imputato, per farvi la perquisizione delle carte, degli effetti, e ge-

V. l'art. 16, e l'art. 72.

e generalmente di tutti gli oggetti che crede necessarj alla manifestazione della verità. Può anche far perquisizione nelle altrui case, quando abbia raccolto indizj che quivi si trovi alcuno degl'indicati oggetti: sempre però secondo il prescritto nell' articolo 16 per gli ufiziali di polizia giudiziaria quivi indicati, e secondo le regole delle visite domiciliari.

62. Se un capo di casa richiegga un ufiziale di polizia giudiziaria, perchè si porti in essa onde assicurarsi di un misfatto o delitto, o delle pruove del medesimo, l'ufiziale di polizia giudiziaria vi accorrerà, e procederà colle forme medesime.

63. In niun altro caso, fuorchè negl'indicati ne' due articoli precedenti e negli articoli 16, 28 e 41, può l'ufiziale di polizia giudiziaria far perquisizioni di carte, effetti o oggetti qualunque nella casa di un cittadino (1).

V. l'art. 74

CA-

---

(1) *Leggi penali.*
« Art. 233. Ogni ufiziale pubblico o impiegato, che « col carattere della sua carica s'introduca nel do- « micilio di un cittadino fuori de'casi preveduti dal- « la legge, e senza le formalità da essa ordinate, « sarà punito coll'interdizione dalla sua carica da « due mesi ad un' anno. «

CAPITOLO II.

Regole comuni all' ingenere ed a' reperti.

V. gli art. 55 e 56.

64. Nella pruova generica ed in ogni specie di reperto l' ufiziale di polizia giudiziaria condurrà seco, o chiamerà sul luogo due o più periti di ciascun' arte o mestiere atti a riconoscer le tracce lasciate dal reato, e lo stato ed i caratteri del fatto permanente; quali verisimilmente abbian potuto essere i mezzi materiali con cui il reato sia stato commesso; quali effetti abbia questo prodotti; quali altri possa in seguito produrne, e la loro probabile durata.

65. Ne' reperti delle armi e di tutto ciò che sembrerà di aver servito al reato, o di essere stato destinato per eseguirlo, ugualmente che di tutto ciò che apparisca esserne stato il prodotto, e finalmente delle carte e di ogni altro documento che potrà servire allo scoprimento della verità, l' ufiziale di polizia giudiziaria condurrà seco ugualmente, o chiamerà nel luogo due o più periti dell' arte o rispettivo mestiere, per riconoscere le qualità, lo stato e l' uso dell' oggetto su cui cade il reperto.

66. Sugli oggetti del reperto i periti faranno tutte le osservazioni e gli sperimenti che la loro arte o il loro mestiere suggerisce, e faranno sì le une, che gli altri alla presenza dell' ufiziale di polizia giudiziaria; e gl'in-

e gl' indicheranno i fatti da cui desumono quelle loro osservazioni, e daranno in sua presenza il giudizio richiesto ne' due articoli precedenti.

V. l'art. 68 che contiene una eccezione al presente articolo.

67. Se il giudizio de' periti, quando sieno due, non è concorde, l' ufiziale di polizia giudiziaria ne chiamerà sul luogo uno o più altri, in modo però che tutti formino un numero dispari; farà rinnovare in loro presenza le operazioni già fatte, o se queste non possano ripetersi, le farà loro indicare da' primi periti; e dopo i rischiaramenti scambievoli riceverà il giudizio di tutti.

68. Se un perito non voglia dare, o dica di non poter dare il suo giudizio sul luogo, in perizie che esigono esperienze chimiche o altri processi scientifici, se ne farà espressa menzione nel processo verbale, e gli si accorderà un termine non maggiore di tre giorni per fare la sua dichiarazione o il suo rapporto.

69. Ogni circostanza d' *ingenere principale* debbe essere verificata per lo meno da due periti: può essere anche verificata da due testimonj, se la loro osservazione basti a scoprire e dimostrare il fatto permanente che si vuole assicurare.

Ogni circostanza d' *ingenere suppletorio* ne esige almeno un numero doppio.

70. I periti dell' *ingenere* e di ogni sorta di reperti e di ricognizioni di oggetti o documenti qualunque, prima di cominciare le loro osservazioni, presteranno innanzi all' ufi-

ufiziale di polizia giudiziaria il giuramento di fare la loro dichiarazione o il loro rapporto, e dare il loro giudizio sul proprio onore e sulla propria coscienza.

V. gli articoli 96, e 188. Questo giuramento è essenziale ad oggetto di evitare la necessità che i periti intervengano nella pubblica discussione: V. l'art. 246.

71. Ne' reperti, oltre le osservazioni de' periti de' quali si è parlato negli articoli precedenti:

1.° L'ufiziale di polizia giudiziaria debbe essere assistito da due testimonj.

2.° Se gli oggetti sono di lor natura capaci di alterazione o corrompimento, se ne formeranno le convenienti perizie e le più esatte descrizioni, a' termini degli articoli precedenti: quella parte di oggetti che può rimanere, sarà conservata.

3.° Se l'oggetto in tutto o in parte conservato sia nello stato di ricevere caratteri di scrittura, dovrà essere segnato col nome dell' ufiziale di polizia giudiziaria e di tutti gli assistenti all'atto, e quindi avvolto in una carta o in una tela.

4.° Se non sia nello stato di ricevere caratteri di scrittura, verrà riposto in un vase, in un sacco, in una cassa, in una camera, e quivi verrà chiuso alla presenza di tutti coloro che intervengono nell'atto.

5.° L'involto di carta o di tela, o la bocca del vase o del sacco saranno assicurati con istrisce di carta o di tela, e quindi suggellati e segnati dall'ufiziale di polizia giudiziaria e da tutti gl' intervenuti nell' atto. Il coperchio della cassa e la porta della camera, oltre la chiusura ordinaria, saranno rgual-

ugualmente assicurati con istrisce di carta o di tela, o con pezzi di legno; e saranno anche suggellati e segnati dall' ufiziale di polizia giudiziaria e da tutti gli assistenti al reperto.

V. l' art. 92.

6.° Il suggello verrà riconosciuto da tutti gl' intervenuti.

72. Quante volte il reperto debba farsi nella casa di abitazione di alcuno, o ne' recinti chiusi, o in qualunque edifizio appartenente ad un cittadino, sarà adempiuto alle seguenti ordinazioni: salvo sempre ciò che si è detto nell' articolo 16 per gli agenti de' dazj indiretti, per le guardie urbane, rurali e forestali, e pe' guardacacce.

V. l' art. 61.

1.° Se la casa sia l' abitazione dell' imputato, e costui si trovi nel comune, egli verrà chiamato per assistere all'atto.

2.° L'ufiziale di polizia giudiziaria potrà escludere dal luogo ogni altra persona.

3.° Comincerà la visita dalla prima camera o dal primo luogo d' ingresso, e così di mano in mano fino all' ultima: e descriverà minutamente tutto ciò che vi si rinviene, purchè sia relativo al reato, o che alcuno degl' interessati lo richiegga.

4.° Adempirà in seguito a tutti gli atti prescritti nello articolo precedente.

73. Se l'imputato è sottoposto ad alcuno de' modi di custodia, nello stesso comune ove si esegue il reperto, e non voglia o non possa assistere alla visita della sua casa, può nominare o autorizzare una persona a quest' atto.

Se

Se non lo fa, o se egli è fuori del comune, può l' ufiziale di polizia giudiziaria, anche senza interpellarlo, scegliere questa persona tra' di lui congiunti, famigliari o vicini.

Gli oggetti saranno mostrati all' imputato o alla persona che assiste per lui, affinchè li riconosca e li segni, se possono ricevere caratteri di scrittura; o pure riconosca e segni le strisce colle quali sarà assicurato l' involto, o il vase, o il sacco, o la cassa, o la camera, e soscriva anche il processo verbale: e se non sa o non vuole sottoscrivere, ne sarà fatta menzione.

V. l'art. 63.

74. Nelle visite domiciliari, ne' reperti e nell' *ingenere*, qualunque persona non ubbidisca all' ufiziale di polizia giudiziaria per l' adempimento degli atti che le sono attribuiti dalla legge, sarà fatta arrestare; e sulle conclusioni del ministero pubblico sarà condannata dal giudice di circondario, o dal presidente della gran Corte criminale, secondo la differenza delle giurisdizioni, dopo citata ed intesa, e non comparendo, anche in contumacia, alla pena di detenzione di polizia. Può la pena essere anche pecuniaria, da uno a venti ducati.

TI-

TITOLO IV.

Terza parte della instruzione delle pruove. Pruova specifica.

CAPITOLO I.

Atti precedenti all' esame de' testimonj.

75. L' ufiziale di polizia giudiziaria esaminerà i testimonj designati ne' rapporti, nelle querele o nelle denunzie, e chiunque altro egli crederà utile allo scoprimento del vero.

76. Ogni ufiziale di polizia giudiziaria potrà ricevere le dichiarazioni di quei testimonj, il di cui detto può indicare le prime nozioni del reato; le distenderà in un processo verbale come meglio le circostanze il permettono; e quando sia incompetente, invierà il processo verbale all' ufiziale competente.

L' ufizial competente nel detto caso ripeterà l' esame de' testimonj, e serberà e farà osservare le regole indicate ne' seguenti articoli 77 ad 81.

V. gli art. 52, e 59.

L'imputato può allegare a sospetto l' ufiziale di polizia giudiziaria: *Vedi l'art.* 498. Ma però non può produrre l' incompetenza dell'ufiziale che istruisce il processo: *V. l'art.* 487. *V. gli art.* 488 *e seg.* pe' conflitti tra più ufiziali di polizia giudiziaria.

*as*77. Spedirà in primo luogo la *cedola di segnazione*, la quale conterrà

1.° l' indicazione dell' ufiziale di polizia giudiziaria, innanzi a cui il testimone dee presentarsi;

2.° il nome, il cognome, il domicilio e l' autorizzazione dell' usciere incaricato di citare il testimone;

3.° il nome, il cognome, il domicilio o la dimora de' testimonj da citarsi;

4.° il luogo, il giorno, l'ora in cui debbono i testimonj presentarsi;

V. gli art. 82, e 8[illegible].

5.° la pena de' testimonj renitenti.

78. La cedola di assegnazione sarà consegnata all' usciere indicato. Quando le persone da citarsi dimorino fuori della provincia o valle, la cedola sarà diretta al procurator generale presso la gran Corte criminale, perchè la rimetta al procuratore generale della provincia o valle ove dimorano le dette persone: nel qual caso dal magistrato che fa eseguire la cedola, verrà indicato il nome dell' usciere nel modo detto nel n.° 2.° dell' articolo precedente.

79. L' usciere incaricato della citazione farà tante copie della cedola di assegnazione, quanti sono i testimonj.

In ciascuna copia non designerà che un solo nome di testimonio.

V. l'art. 85.

L' uscier rilascerà siffatta copia nelle mani o al domicilio del testimone ivi scritto, colla designazione del giorno in cui lo ha citato.

Vi apporrà la sua soscrizione.

80. Dopo che l' usciere avrà eseguite queste citazioni, ne certificherà in piè della cedola di assegnazione l' adempimento nel modo seguente.

1.° Designerà ad uno ad uno tutti i nomi de' testimonj, con ispiegare per esteso se li abbia citati personalmente o al domicilio.

2.° Se

2.° Se tutti sono stati citati in uno stesso giorno, apporrà una sola data alla sua citazione: altrimenti la distinguerà sotto tante date, quanti sono stati i giorni ne' quali ha citato i testimonj.

3.° Per coloro che sono citati a domicilio, spiegherà se siano nel comune, o se si trovino altrove: e per coloro che sono fuori del comune, esigerà un certificato del sindaco o di uno degli eletti, che attesti il luogo della dimora attuale del testimonio, o dica che questa è ignota.

4.° Se alcuno de' testimonj sia morto, l' ufiziale dello stato civile, a richiesta dell' usciere, ne rilascerà l' attestazione.

5.° L' usciere soscriverà l' atto e segnerà col suo nome i certificati e le carte anzidette, e le unirà al suo verbale.

81. La cedola di assegnazione col processo verbale di notificazione nella forma indicata nell'artic. precedente, verrà legata in processo.

82. Chiunque è citato per far testimonianza o perizia, sarà tenuto a comparire; altrimenti potrà esservi astretto in forza di un mandato di accompagnamento dell' ufiziale di polizia giudiziaria, che ha spedito l' ordinanza di citazione: salve le pene stabilite nelle *leggi penali*, e le disposizioni dello articolo 549 e seguenti (1). 83.Ol-

---

(1) *Leggi penali.*
« Art. 243. I testimonj o periti che avranno alle-

 gato

83. Oltre il mandato di accompagnamento, il testimone renitente, sul processo verbale della sua notificazione, e sul certificato della non comparsa non giustificata da legittimo impedimento, sarà nelle cause di misfatti condannato dal presidente della gran Corte criminale, sulle conclusioni del ministero pubblico, ad un' ammenda di tre a venti ducati; e nelle cause di delitti, dal giudice competente, ad un' ammenda da uno a dieci ducati: salve le pene maggiori stabilite nelle *leggi penali*.

Quanto alle disposizioni delle *leggi penali*, *V. la nota all' art. precedente.*

84. Il testimone che sarà stato condannato a' termini dell' articolo precedente, se produrrà scuse legittime di sua mancanza, potrà in seguito di conclusioni del ministero pubblico esser liberato dall' ammenda.

CA-

« gato una scusa riconosciuta falsa, per presentarsi
« alle autorità che gli han richiesti, saran puniti
« col primo grado di prigionia, e dell' ammenda
« correzionale, oltre i danni cagionati dal loro rifiuto.«

CAPITOLO II.

Dell' esame de' testimonj.

85. I testimonj citati, nel presentarsi innanzi all' ufiziale di polizia giudiziaria competente, gli esibiranno l' atto di citazione.

V. gli art. 77 e 79.

86. I testimonj saranno intesi dall' ufiziale di polizia giudiziaria l' uno separatamente dall' altro, fuori della presenza delle parti e di ogni estranea persona.

87. Sarà il testimone avvertito di parlare senza timore, e gli si rammenterà l' obbligo di dire il vero.

Verrà domandato del suo nome, del suo cognome, del suo stato, della sua professione e del suo domicilio; se sia famigliare delle parti; se ne sia parente o affine, ed in qual grado. Quindi in forma di dialogo verrà interrogato sulla causa.

88. Per ogni fatto che il testimonio depone, debbe esprimere la causa della scienza, o sia il modo come ne ha notizia.

In questo esame non si dà giuramento al testimone. Il giuramento è riserbato alla pubblica discussione: *V. l' art.* 247. Vi è solamente eccezione per le perizie, per gli atti di affronto e di ricognizione: *V. gli art.* 70, 96, e 188.

89. Se la testimonanza è relativa ad un oggetto di fatto permanente, può il giudice condurre in continuazione dello stesso atto il testimone sopra luogo, riceverne le spiegazioni, e nella forma soprindicata assicurare i reperti.

90. Se la testimonianza riguarda un documento assicurato già con un reperto, può l'ufi-

V. l' art. 64 e *seguenti.*

l' ufiziale di polizia giudiziaria farne fare la ricognizione al testimone.

91. La *ricognizione* è l'atto legale con cui si espone un oggetto al riconoscimento dell' imputato, del querelante, del testimone, o di chiunque altro si creda utile per assicurare la verità di un fatto, o l'identità dell' oggetto medesimo.

L' oggetto dee mettersi in mostra fra consimili.

Si farà menzione nel processo verbale del numero di questi oggetti.

92. Se l'oggetto di cui si fa la ricognizione, sia stato precedentemente chiuso e suggellato, si dissuggellerà alla presenza de' testimonj del reperto, i quali riconosceranno prima le chiusure ed i suggelli, e quindi se l'oggetto sia lo stesso che fu in loro presenza chiuso e suggellato.

V. l' art. 71.

Se alcuno de' testimonj sarà morto, o assente, o impedito, in modo che non possa attendersi senza nocumento della giustizia, l'istruttore gli surrogherà un altro testimonio che riconoscerà se le chiusure e i suggelli sieno stati alterati; e quindi si procederà all' apertura ed al dissuggellamento. L' oggetto in seguito sarà messo fra simili.

Questi atti saran fatti fuori della presenza di coloro che debbono riconoscer l' oggetto: saranno essi di poi introdotti l' uno separatamente dall' altro: e saranno richiesti ad indicare se tra gli oggetti che loro si mostrano, siavi quello di cui nella dichiarazione intesero di far parola.

Dopo

Dopo di ciò verrà l'oggetto risuggellato, secondo le forme indicate pe' reperti, colla giunta che alle soscrizioni preesistenti si aggiungeranno quelle di coloro a' quali è stata fatta l'esibizione.

93. Il testimone dovrà indicare colla maggior chiarezza possibile e col loro nome e cognome, gl' imputati, i querelanti, i testimonj, de' quali ha fatto parola nella sua dichiarazione, o co' loro connotati.

Quando una persona non sia indicata per nome e cognome, ma soltanto per connotati, gli verrà presentata in un atto di affronto.

94. L' *affronto* è l'atto legale con cui la persona si presenta al riconoscimento di un testimone, o di un imputato, o di un querelante, o di chiunque altro.

L' atto di affronto non può essere eseguito se non in presenza o della gran Corte, o di un giudice delegato dal presidente, o del giudice d' istruzione, o del giudice di circondario: vi assisterà sempre il pubblico ministero.

Nelle istruzioui per misfatto, quando l' atto di affronto non si fa nella residenza della gran Corte, le parti del pubblico ministero saranno esercitate dall' ufiziale pubblico che fa da pubblico ministero nelle cause correzionali.

L' uffiziale che fuori la residenza della gran corte deve sostener le parti del pubblico ministero ne' giudizj correzionali, è designato negli articoli 343 e 344.

95. Per farsi l' atto di affronto sarà scelto un numero di tre o più persone approssimativamente simili a quella che debbe essere riconosciuta.

Que-

Queste si disporranno in fila: e colui che debbe essere riconosciuto, può farne togliere chi vuole, perchè vi sia altri sostituito; e può prendere fra le persone messe in fila quel luogo che gli aggrada, e cangiarlo quando gli piace.

È nelle facoltà del magistrato innanzi a cui si fa l' affronto, il raffrenare l'abuso che l' imputato potesse fare di questo dritto.

Disposte così le persone in fila, verrà introdotto colui che dee fare il riconoscimento; sarà interrogato di nuovo sulla persona da lui imperfettamente indicata; e quindi gli si domanderà, se dopo fatta la sua dichiarazione, l' abbia più veduta, e dove. Sarà in fine interrogato di dichiarare, se in quella fila la riconosce: e riconoscendola, gli si ordinerà di toccarla con mano.

Le sue indicazioni e le sue risposte verranno tutte notate.

Se più persone debbon fare l' atto d'affronto, sarà fatto successivamente; essendo vietato che due persone il facciano al tempo stesso.

96. I testimonj e gli offesi nell' *atto di ricognizione* o nell' atto di affronto, prima d' eseguirlo, presteranno giuramento di dire la verità, e d' indicare secondo la verità tutto ciò che loro verrà richiesto.

V. l' art. 70.

Gl' imputati non dovranno prestar giuramento.

97. Gli ufiziali di polizia giudiziaria competenti sono i soli che possono far eseguire la ricognizione.

V. gli art. 58 e 59.

98. Se un atto di affronto siasi eseguito da ogni altro ufiziale di polizia giudiziaria, che da quelli notati nell' articolo 94, i magistrati quivi indicati richiameranno le persone approssimativamente simili, colle quali venne l' atto eseguito; e si assicureranno della forma e della verità con cui l'atto venne adempito.

99. L' osservanza delle formalità ordinate negli articoli 91 a 96, ed in difetto di alcuna di esse, la menzione delle cagioni che ne hanno impedito l' adempimento, sarà a carico del cancelliere sotto pena di tre a venti ducati di ammenda. L' ufiziale di polizia giudiziaria potrà ancora, se vi ha luogo, esser soggetto all'azion civile, o sia *presa a parte*.

100. Quante volte con certificato di un ufiziale di sanità sia assicurata l' impossibilità de' testimonj a comparire, l' ufiziale di polizia giudiziaria si trasferirà nella loro dimora, se questa sia nell' ambito della sua giurisdizione.

Le norme stabilite in questo articolo han luogo solamente pe' testimonj da esaminarsi nella istruzione. Pe' testimonj impediti che debbono esaminarsi nella pubblica discussione, *V. le norme stabilite negli art.* 242, e 246.

Che se poi il testimonio dimori nella stessa provincia o valle, l' ufiziale di polizia giudiziaria ne scriverà al giudice istruttore, o al giudice di circondario del luogo ove risiede il testimone, rimettendogli le note e le istruzioni su' fatti, su de' quali egli debbe essere interrogato. Che se poi il testimone

si

si trovi fuori della provincia o valle, si rimetteranno queste note ed istruzioni al procurator generale presso la gran Corte criminale, perchè da questo ne sia dato l'incarico al procuratore generale della provincia o valle ove il testimonio risiede.

TITOLO V.

De' mandati contro gl' imputati, e del loro interrogatorio nel corso della istruzione.

CAPITOLO I.

Della spedizione de' mandati, e del primo interrogatorio.

101. Ogni depositario di forza pubblica sarà tenuto di arrestare l'imputato colto nella flagranza di misfatto o delitto portante almeno a pena di prigionia; e lo menerà innanzi all'ufiziale di polizia giudiziaria competente, senza che siavi bisogno di alcun mandato.

Per la definizione della flagranza, *Vedi l'art.* 50.

Questi lo interrogherà immediatamente, e lo invierà al giudice competente, o lo riterrà a sua disposizione.

102. Anche fuori de' casi di flagranza, l'imputato che prima di cominciarsi, o pendente la istruzione, verrà sorpreso con oggetti appartenenti al misfatto o delitto, sarà menato innanzi all'ufiziale di polizia giudiziaria della istruzione, o innanzi al giudice competente, se il processo sia stato già spedito a costui; e verrà subito interrogato.

V. l'art. 53.

103. Se l'imputato è sorpreso ne' casi de' due articoli precedenti dallo stesso ufiziale di

po-

polizia giudiziaria competente, egli lo inrerrogherà e lo invierà al suo giudice.

Se un giudice della gran corte criminale si trovi istruendo un processo a' termini degli articoli 13, 151, e 187, e raccoglie indizj contra un imputato, potrà anch'egli spedire un mandato di deposito, poichè in questi casi egli è considerato come giudice istruttore.

104. Nel corso della istruzione intorno a' misfatti, il procurator generale presso la gran Corte criminale, il giudice d'istruzione ed il giudice di circondario potranno spedire *mandati di deposito* contro gl'imputati pe' quali siensi raccolti indizj.

L'imputato contro di cui siasi eseguito un tal mandato, sarà subito interrogato dall'ufiziale di polizia giudiziaria, che sta istruendo il processo.

105 Se però l'imputato sia menato innanzi al procurator generale presso la gran Corte criminale, o si trovi arrestato in luogo diverso da quello in cui risiede l'istruttore, può essere interrogato dalla gran Corte stessa, dal presidente, da un giudice della gran Corte delegato dal presidente, o da un giudice d'istruzione, o da un giudice di circondario, che il presidente designerà di accordo col ministero pubblico.

In questi casi, se si creda necessario, potrà la gran Corte o il presidente richiedere dall'istruttore le notizie indispensabili sullo stato delle pruove, per regolare su di esso *l'interrogatorio*.

V. l'art. 110 e seguenti.

106. Se il *mandato di deposito* sia eseguito dopo che il processo è già passato alla gran Corte criminale, il procurator generale richiederà che l'imputato sia interrogato dal presidente, o da un giudice da lui delegato.

Se

Se l' imputato non è nelle prigioni della residenza della gran Corte, *l' interrogatorio* in questo caso può essere anche delegato al giudice d' istruzione, o al giudice di circondario del luogo ove si trova l' arrestato, inviandoglisi il processo o i rischiaramenti necessarj.

107. Ne' delitti portanti a pena di prigionia il giudice competente potrà spedire anche il *mandato di deposito* contra l' imputato pel quale siensi raccolti indizj. Eseguito il mandato di deposito, il giudice interrogherà immediatamente l' imputato.

Ne' delitti non portanti a pena di prigionia, e nelle contravvenzioni può il giudice competente spedire un *mandato di comparsa* contra l' imputato: sarà interrogato tostochè comparisce.

108. L' *interrogatorio* dell' incolpato comincerà dalla domanda del suo nome, del suo cognome, della sua età, della sua professione, della sua patria, e del suo domicilio: e gli verranno nell'atto stesso indicati i motivi del suo arresto. Le risposte saranno registrate. Da queste il magistrato trarrà le sue successive interrogazioni.

109. Le circostanze di fatto a carico o di scolpa, dichiarate dall' imputato nel suo *interrogatorio*, saranno rischiarate nel corso della istruzione, per quanto conducano ad accertare la verità.

La liberale disposizione di questo articolo distrugge la pratica del vecchio foro, che nell' *inquisizione* rigettava ogni detto che avesse potuto mostrare l' innocenza, o diminuire il dolo dell'imputato.

CA-

CAPITOLO II.

Della conferma e rivocazione de' mandati presso le gran Corti criminali.

110. Tra le ventiquattr'ore dall'esecuzione di un mandato di deposito per imputazione di misfatto, la gran Corte criminale debbe esserne informata per mezzo del procurator generale.

111. La gran Corte criminale delibererà sul mandato col numero dispari di votanti non maggiore di cinque nè minore di tre; esaminerà a tal uopo l'istruzione delle pruove fino allora raccolte, se è in suo potere; o se questa non l'è stata ancora trasmessa, fonderà il suo esame sul rapporto dell'ufiziale di polizia giudiziaria, che la sta compilando.

112. Le parti non possono essere intese in udienza in questa discussione: potranno bensì presentare memorie scritte, senza che però la esibizione di queste memorie o la loro mancanza possa in verun conto sospendere il giudizio della gran Corte.

V. l'art. 147.

113. Se il fatto che ha dato luogo al mandato di deposito o all' arresto in flagranza, porti a pena minore del secondo gradò di prigionia, l'imputato potrà essere liberato e rimesso al giudice competente, fatto l'obbligo di presentarsi a giorno fisso innanzi al medesimo: salve le eccezioni indicate nell' articolo 132.

114.

114. La gran Corte criminale nell' esaminare il mandato di deposito, se troverà che il fatto non sia qualificato reato, o che gl' indizj raccolti non colpiscano l' arrestato, ordinerà la di lui liberazione: se troverà che per l' arresto dell' imputato vi sieno indizj sufficienti, convertirà il mandato di deposito in mandato di arresto: finalmente se conoscerà esservi bisogno di ulteriori indagini, sospenderà di pronunziare l' arresto o la liberazione dell' incolpato; e potrà ordinare che il medesimo continui a rimanere sotto lo stesso mandato di deposito, o che sia scarcerato con mandato per la residenza della gran Corte, o con consegna, secondo che stimerà più conveniente al caso.

V. l'art. 129.

115. Il *mandato per la residenza della gran Corte* è un ordine della stessa gran Corte accettato dall' imputato, con obbligo fatto nella cancelleria di non uscire da' confini del comune ove la gran Corte risiede.

V. l'art. 135.

A quest' ordine si può aggiungere la condizione di trattenersi nella sala del palazzo di giustizia in tutti i giorni, e durante il tempo in cui la gran Corte si regge.

In entrambi i casi può esigersi la malleveria per una determinata somma ad arbitrio della gran Corte.

116. La *consegna* importa l' obbligo d'un mallevadore di presentar l' imputato ad ogni ordine della gran Corte, qualunque sia il modo di custodia sotto cui si rimane l' imputato.

Quanto al modo di eseguirsi la pena contenuta in questi obblighi: *V. l'art.* 125, *e seg.*

Alla

Alla consegna si debbe aggiungere la pena di una somma determinata, in caso che il mallevadore non presenti l'imputato nel termine fissato.

117. La gran Corte può anche ne' casi men gravi esigere solamente l'obbligo dell' imputato di presentarsi ad ogni ordine, colla stessa pena di somma determinata in caso d' inadempimento.

118. L'importare della cauzione sarà determinato dalla gran Corte, tenendo presenti la qualità del reato e della persona, la valuta de' danni e la domanda della parte civile.

119. La discussione della somma e della idoneità della cauzione non può essere ritardata per la non comparsa della parte civile.

La deliberazione sulla somma e sulla idoneità della cauzione non è soggetta ad opposizione nè appello.

120. La cauzione dovrà essere fondata sul prezzo d'immobili liberi corrispondente alla somma della cauzione e ad un sesto di più. Può in vece il mallevadore depositare in denaro nella cassa del registro e del bollo l'importare della cauzione.

121. Salvi i casi ne' quali la gran Corte creda necessaria la consegna semplice o la consegna con cauzione ad altra persona, l'imputato sarà ammesso ad essere anche il mallevadore di se stesso, o depositando l'importare della cauzione, o giustificando su

d' im-

d' immobili liberi l' importare della cauzione ed un sesto in sopra.

122. Il mallevadore ammesso in forza della discussione ordinata ne' quattro articoli precedenti farà il suo obbligo nella cancelleria della gran Corte di pagare alla cassa delle ammende l' importare della cauzione; o se la cauzione è stata rilasciata in denaro, di permettere che venga liberata in favore della detta cassa, in caso che l'incolpato, o che egli stesso, se l' incolpato è il mallevadore di se medesimo, manchi all' obbligo contratto (1).

Quest' obbligo porterà seco la coazion personale in ogni caso d' inadempimento.

123. Il denaro depositato, e gl' immobili che servono di cauzione, saranno destinati per privilegio

1.° al

---

(1) *Leggi penali*

» Art. 35 Le ammende egualmente che le somme so-
« pravanzanti dalle malleverie, obbliganze, cauzioni
« o pleggerie incassate, o dal prezzo degli oggetti
« confiscati, son destinate al ristoro de' danni ed in-
« teressi, o delle spese sofferte principalmente da-
« gl' innocenti perseguitati per errore o calunnia ne'
« giudizj penali, e quindi da' danneggiati poveri;
« purchè i colpevoli che debbono per legge soddisfare
« sì gli uni, che gli altri, non ne abbiano il modo.
« Il Governo con decreto particolare organizze-
« rà per ogni provincia o valle l' amministrazione
« di una cassa chiamata *Cassa delle ammende*,
« destinata a ricevere siffatte somme. «

1.° al pagamento delle riparazioni civili e delle spese fatte dalla parte civile;

2.° alle ammende:

il tutto senza pregiudizio del privilegio dell' amministrazione generale del registro e del bollo per le spese di giustizia anticipate.

124. Il ministero pubblico, la parte civile e gli agenti dell' amministrazione del registro e del bollo potranno prendere la iscrizione ipotecaria dopo che l' obbligo è stato fatto in cancelleria.

La iscrizione presa ad istanza della parte civile sarà anche a profitto del tesoro pubblico, e viceversa.

Ne' giudizj correzionali questi poteri sono del giudice di circondario: *Vedi l' art.* 135.

125. Il presidente, sulle domande della parte civile o sulle conclusioni del ministero pubblico, verificato il fatto che l' imputato abbia mancato all' obbligo, darà fuori una ordinanza pel pagamento della somma della cauzione.

126. Il presidente farà nella medesima forma, ed a richiesta del ministero pubblico una ordinanza di coazione personale contra il mallevadore o i mallevadori di un individuo sottoposto alla malleveria in forza delle disposizioni delle *leggi penali*, allorchè questi sia stato condannato con decisione divenuta irrevocabile per un misfatto o delitto commesso nell' intervallo determinato nell' atto della malleveria (1).

127.

---

(1) *Leggi penali.*
« Art. 31. La condanna alla *malleveria* astringe il « con-

127. Oltre le azioni contra il mallevadore, l'imputato sarà arrestato con ordinanza del presidente, o con mandato di deposito del procurator generale.

128. L'imputato che avrà la prima volta lasciato costringere al pagamento se stesso o il suo mallevadore, non sarà più per l'avvenire ammesso nella stessa causa a domanda di libertà provvisoria con cauzione.

129. Quando il processo è compilato, può cumularsi il giudizio sul mandato di deposito o di arresto con quello della sottoposizione all' accusa.

V. l'art. 138, *e seg.*

130. Ne' misfatti portanti a pena minore del quarto grado de' ferri, l'imputato contro di cui non siasi nè spedito nè eseguito alcun mandato di arresto personale, può presentarsi alla gran Corte; e vi sarà rilasciato sotto mandato per la residenza della gran Corte, o sotto consegna o cauzione, secondo l'indole del misfatto e la qualità dell' imputato. Questi modi di custodia posso-

« condannato a dar sicurtà di sua buona condotta « per un tempo non minore di tre anni, nè maggiore « di dieci.

« La somma ricercata per la sicurtà non sarà mai « minore di ducati cento, nè maggiore di cinque- « mila. Questa non può esigersi che in caso di « condanna per misfatto o delitto commesso nel « tempo della sottoposizione alla malleveria.

« Le somme riscosse saranno addette in preferenza « alle restituzioni, a' danni ed interessi, ed alle spese « cagionate agli offesi dal nuovo misfatto o delitto. «

sono essere dal giudice in tutto o in parte cumulati.

Quando l' imputato si presenta alla gran Corte, se il mandato di arresto sia già spedito, sarà questo rivocato di dritto. L' imputato anche arrestato per misfatto che non porta a pena di relegazione, può essere rilasciato sotto i modi di custodia indicati nell' articolo precedente; purchè non si tratti di reati indicati nell' articolo 426.

131. Rilasciato un imputato di misfatto sotto mandato, consegna o cauzione, egli è arrestato di dritto in forza di mandato di arresto della gran Corte, o di mandato di deposito del procurator generale, nell' atto stesso che questo magistrato fa la requisitoria sulla di lui sottoposizione all' accusa.

V. l'art. 140.

Come l' imputato è arrestato, verrà subito interrogato di nuovo. Questo interrogatorio sarà sempre eseguito dalla gran Corte nel numero dispari di votanti non maggiore di cinque nè minore di tre, o da un giudice da lei delegato, in presenza del ministero pubblico.

Se l' imputato trovasi già in arresto quando il ministero pubblico presenta il suo atto di accusa, verrà anche nella stessa forma nuovamente interrogato. L' interrogatorio indicato in questo articolo si distingue col nome di *costituto*.

CA-

CAPITOLO III.

Della conferma o rivocazione di mandati presso i tribunali correzionali.

132. In tutti i delitti può l' imputato arrestato chiedere al giudice competente di esser messo in libertà provvisoria.

Ciò è anche in facoltà della gran corte criminale, ne' casi preveduti dall' articolo 113: salve però le eccezioni fissate nel presente articolo.

Il giudice determinerà solamente, se questa debba accordarsi sotto mandato per la residenza del giudice, o sotto consegna, o sotto cauzione. Questi modi di custodia possono essere dal giudice in tutto o in parte cumulati. Quando in giudizio vi sia parte civile, o il fatto porti al terzo grado di prigionia, la libertà provvisoria non può accordarsi che sotto cauzione.

Dal beneficio del presente articolo saranno esclusi gl' imputati di furto e di asportazioni d' arme vietate.

133. Se l' imputato non è in arresto, può presentarsi spontaneamente per esser rilasciato sotto i modi di custodia indicati nell' articolo precedente.

134. Chiunque per delitto è rilasciato sotto cauzione, consegna o mandato, sarà arrestato di dritto in forza di un mandato di arresto del giudice di circondario, tostochè la sua condanna è divenuta irrevocabile; purchè questa importi prigionia.

La sentenza diviene irrevocabile quando non vi è appello, nè ricorso per annullamento: *V. l'art.* 380.

Se la sua condanna importi pena minore, ed il condannato trovisi rilasciato sotto

cauzione, consegna o mandato, egli non può essere arrestato che in caso d'inadempimento alla condanna o alla cauzione.

V. l'art. 115, e seg.

135. Tutti gli articoli relativi al mandato per la residenza delle gran Corti, alla consegna, alla cauzione ed alla malleveria ne' giudizj di misfatti, son comuni a' giudizj correzionali.

Le funzioni di presidente espresse negli articoli 125, 126 e 127 sono eseguite dal giudice di circondario.

LIBRO II.

DE' GIUDIZJ ORDINARJ.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

136. Tutti i giudizj penali, ancorchè portino a pene di semplici ammende o confische stabilite da regolamenti o da ordinanze di qualsivoglia autorità, saranno trattati dalle autorità giudiziarie, secondo le presenti leggi e colle forme in esse stabilite, qualunque sia la specie di reato che debba giudicarsi.

137. I giudizj de' reati militari non sono compresi nella disposizione del precedente articolo. Questi giudizj saran trattati dalle autorità militari, e colle forme ordinate ne' regolamenti militari, a' termini dello *Statuto penale militare.*

La definizione *de' reati militari* secondo lo *statuto penale militare* è riportata nella nota all' artic. 469 delle *leggi penali.*

TITOLO II.

De' giudizj de' misfatti co' rei presenti.

CAPITOLO I.

Della sottoposizione all' accusa.

V. l'art. 129.

138. Compiuta l' istruzione delle pruove, quando l' imputato si trovi in legittimo stato di arresto o di altro qualunque modo di custodia, il procurator generale presso la gran Corte criminale, se crede ben assodata la pruova, ed esser competente a giudicare del fatto o la gran Corte criminale o la gran Corte speciale, formerà l' atto di accusa.

V. l'art. 156.

139. L' *atto di accusa* esporrà.

1.° la natura del misfatto che ne forma la base;

2.° le indicazioni che possano darsi, del tempo e del luogo in cui il misfatto è accaduto, e tutte le circostanze che possano aggravarne o diminuirne la pena;

3.° la chiara designazione dell'imputato;

4.° l' articolo della legge che prevede il misfatto.

5.° Terminerà col reassunto seguente: *In conseguenza il proccurator generale presso la gran Corte criminale della provincia o valle N. accusa N. N. di omicidio volontario in persona di . . .*, o pure

di

di furto in danno di. . . ., o pure *di tal altro misfatto colla tale o tal altra circostanza, a' termini dell' articolo . . delle leggi penali* ec. ec. *Per lo che richiede che si proceda secondo le regole di rito innanzi alla gran Corte criminale*, o pure *innanzi alla gran Corte speciale.*

140. L' atto di accusa sarà rimesso dal procurator generale alla cancelleria : il cancelliere vi noterà al margine il giorno in cui vi è pervenuto.

L'imputato che si trova sotto consegna, mandato, o cauzione è arrestato prima di passarsi alla cancelleria l'atto di causa. *V. l'art.* 131.

L' atto di accusa non sarà pubblicato fin tanto che la gran Corte non vi abbia deliberato.

141. L' atto di accusa, quando anche comprenda la competenza speciale, sarà nel più breve tempo esaminato dalla gran Corte nel numero dispari di votanti non maggiore di cinque nè minore di tre.

V. l'art. 177.

Il rapporto della causa si farà dal presidente, o da un giudice da lui delegato.

142. Nell' atto del rapporto il presidente può ordinare al cancelliere di dar lettura di quella parte di processo, che crede convenevole ; e può, se la gran Corte lo creda necessario, ordinare che vengano portati innanzi ad essa i documenti di convinzione relativi alla causa.

V. l'art. 60.

143. Il procurator generale assiste all' esame del processo.

V. l'art. 177.

È vietato alla parte civile, all' imputato ed a' testimonj di comparirvi.

Non-

Nondimeno la parte civile e l' imputato possono presentare memorie scritte, senza che questa facoltà ritardi in alcun caso la spedizione del giudizio di accusa.

144. Esaminata l' accusa, il procurator generale si apparta: la gran Corte delibera in segreto.

V. l'art. 184.

145. Se il fatto risultante dalla istruzione non sia dalla legge qualificato per reato: se l' azione penale sia estinta: o se la innocenza dell' imputato risulti chiara dagli atti; la gran Corte pronunzierà la di lui libertà e vieterà contro di lui ogni ulteriore procedimento.

V. l'art. 177.

146. Se risulti dagli atti che il fatto appartenga alla competenza di altri giudici, la gran Corte ne ordinerà il rinvio.

V. per l'eccezioni a questa disposizione *l'art.* 113, *e* 132.

147. Nel caso dell' articolo precedente, se il fatto porti a pena inferiore del secondo grado di prigionia, l'imputato sarà rinviato libero al tribunal competente; fatto solamente l' obbligo di presentarvisi a giorno fisso.

V. l'art. 287. Per le qualità minoranti, o scusanti, per l' età o stato del colpevole, *V. particolarmente gli art.* 61 *a* 65 377 *a* 391, *e* 453 *delle leggi penali.*

148. Se il fatto principale contenga per sua natura un misfatto, ma per le sue qualità minoranti o scusanti, per l' età e per lo stato del colpevole, questo non sia in grado di ricever pena, o debba riceverne una correzionale o minore, il giudizio sarà sempre della gran Corte criminale; e l' incolpato sarà sottoposto all' accusa, riser-

serbandosi alla *pubblica discussione* l' esame di queste circostanze.

Essendo il misfatto di competenza speciale, se si creda necessario che le anzidette qualità sieno sviluppate e rischiarate in *pubblica discussione* sarà l' incolpato sottoposto all' accusa, ed inviato alla gran Corte speciale.

149. Se gli atti non solo non presentino indizj sufficienti di reità, ma nè meno tracce conducenti ad acquistarli, la gran Corte pronunzierà la libertà provvisoria dell' imputato e rimetterà nuovamente gli atti al ministero pubblico, perchè ponga in opera i mezzi d' investigazione, che gli dà la legge, per meglio rischiarare la cosa.

150. Se nella mancanza degli indizj sufficienti, gli atti offrano delle tracce conducenti a stabilirli, la gran Corte ordinerà più ampie indagini, nominerà l' istruttore, e darà a costui quelle norme che crederà utili alla dilucidazione del vero; e sospenderà intanto il giudizio della sottoposizione all' accusa.

151. Nel caso dell' articolo precedente può la gran Corte, quando lo stimi convenevole, interrogare nuovamente l' imputato: può anche proseguire essa stessa l' istruzione in residenza, o delegarla ad uno de' suoi giudici.

152. Può la gran Corte ordinare che, pendente la più ampia istruzione, l' imputato

tato rimanga in istato di arresto.

Ma se fra un anno, contando dal giorno di questa deliberazione, la nuova istruzione non sia in tutte le sue parti compiuta, l' imputato ha il diritto di chiedere la libertà provvisoria, e la gran Corte è nell' obbligo di accordarla.

Gli effetti della libertà provvisoria sono indicati nell'*art.* 162.

153. Compiuta la novella istruzione, sarà esaminata colle stesse regole indicate negli articoli 138 e seguenti.

Quando il procurator generale, dietro la nuova istruzione, nulla creda dover cangiare all' atto di accusa, si riporterà al medesimo, e verrà esaminato di nuovo.

154. Se non ostante il proseguimento della istruzione, la reità non rimanga sufficientemente fondata, la gran Corte pronunzierà la libertà provvisoria dell' imputato, e rinvierà le carte al minisrero pubblico, a' termini dell' articolo 149.

Questa decisione si fa con tre o cinque giudici: *V.* l'*art.* 177 *num.* 3.

155. Se nel caso in cui non sieno credute necessarie le ulteriori indagini, o nel caso che queste sieno state praticate, risulti sufficientemente fondata la reità dell' imputato, la gran Corte lo dichiarerà in legittimo stato di accusa; ed ordinerà che si proceda contro di lui per lo misfatto di cui è accusato, o innanzi alla gran Corte criminale, o innanzi alla gran Corte speciale, secondochè il reato porti all' una o all' altra competenza.

156.

156. Può anche la gran Corte ordinare che l' atto di accusa sia rettificato ; e può escluderne quei reati pe' quali abbia rilevato dagli atti o l' innocenza dell' imputato , o una tale deficienza di pruove , che non possa supplirsi.

Il procurator generale vi adempirà , rettificando l' atto di accusa , e presentandolo a' termini della deliberazione della gran Corte.

157. L' incompetenza per ragion di materia può opporsi dal ministero pubblico e dagl' imputati presenti , in qualunque stato della causa.

L' incompetenza per ragion di materia vien definita dall' *artic.* 486.

Se però vien proposta prima del giudizio di sottoposizione all' accusa , può la gran Corte o deciderla , o riportarne la decisione al tempo in cui il giudizio della sottoposizione anzidetta verrà fatto ; e intanto continuerà ad istruire.

Non è aperto ricorso contro alle decisioni di competenza fatte nel giudizio di accusa , o precedentemente , se non nel termine de' cinque giorni fissato nell' articolo 175.

V. anche gli art. 179 e 205.

158. Quando uno stesso individuo è imputato di più misfatti , è ne' doveri del ministero pubblico di procurare che le istruzioni si compiano con sollecitudine , e si mettano in istato di essere sottoposte ad un medesimo giudizio : purchè il pubblico esempio non suggerisca alla prudenza del pub-

pubblico ministero, che per qualche misfatto portante a pene di morte, ed indipendente da altro reato, si proceda in separato giudizio.

159. Se le istruzioni sieno messe in istato da potervisi pronunziare giudizio, l' atto di accusa contra uno stesso individuo imputato di più misfatti debbe essere un solo, ed una sola la dichiarazione che lo precede.

Quanto al giudizio de' complici *V.* le particolari disposizioni dell' *art.* 480, *e seg. V.* ancora le disposizioni dell' *articolo* 427, quando un imputato giudicabile con rito speciale abbia complici in altro misfatto non speciale.

160. Quando si tratti di più individui complici in un misfatto medesimo, o pure imputati di misfatti diversi che abbiano connessione tra loro; se le istruzioni contra ciascun di essi si trovino in istato da potersi pronunziare giudizio, l' atto di accusa debbe esser uno, e la gran Corte dee pronunziare con una sola decisione.

In tali casi una debbe esser anche la *discussione pubblica*, ed uno il giudizio diffinitivo.

161. Sono *connessi* i misfatti,

1.° quando sieno commessi nel tempo medesimo da più persone riunite;

2.° quando in tempi diversi, in luoghi diversi, e da diverse persone, sieno commessi in seguito di concerto formato preventivamente fra loro;

3.° quando un misfatto sia stato commesso per procurare il mezzo a commetterne un altro;

4.°

4.° quando un misfatto sia stato commesso per facilitare la esecuzione dell' altro, per consumarlo, o per assicurarne la impunità.

162. Pronunziata la libertà provvisoria, l' imputato non può per lo stesso misfatto esser tradotto nuovamente davanti la gran Corte, a meno che non sopravvengano nuove pruove a di lui carico dentro due anni.

Pel caso della libertà provvisoria pronunziata dopo la pubblica discussione, *V. l' art.* 280, *e seg.*

163. Si riguardano come nuove pruove i processi verbali che non fossero stati già sottoposti all' esame della gran Corte, i nuovi indizj, i nuovi documenti e le nuove dichiarazioni de' testimonj; purchè questi atti avvalorino le pruove sulle quali fu prima giudicato l' affare, e stabiliscano sufficientemente la reità dell' imputato, a' termini dell' articolo 155.

164. Nel caso dell' articolo precedente, dopo che l' istruttore ha compilato un nuovo processo, debbono osservarsi tutte le regole già stabilite, per metter l' imputato in istato di accusa, a' termini degli articoli 138 e seguenti.

165. Se il nuovo processo compilato dopo essersi ordinata la libertà provvisoria dell' imputato, non somministri tanto da poter sottoporre il reo medesimo all' accusa, la gran Corte col numero dispari di votanti non maggiore di cinque e non minore di tre pronunzierà la di lui libertà assoluta.

CA-

CAPITOLO II.

Degli atti che precedono la pubblica discussione.

Se la parte civile non ha il domicilio nella residenza della gran corte, *V.* la disposizione dell' *art.* 49.

166. Messo l' imputato in legittimo stato di accusa, l'atto di accusa originale, l'intero originale processo, e tutti i documenti ed oggetti di convinzione che vi son relativi, vengono depositati nella cancelleria. Da questo istante tutti gli atti diventano pubblici così pel difensore, che pe' congiunti ed amici dell'accusato, i quali prendano parte alla di lui difesa: il tutto a pena di nullità.

Non sarà mai permesso di trasportar carte, documenti o oggetti qualunque fuori dell' ufizio della cancelleria.

167. L'atto di accusa colla decisione di sottoposizione ad accusa verranno notificati all' accusato, rilasciandosegliene copia legale soscritta dal cancelliere.

Ne sarà anche cerziorato il suo difensore, se si trovi da lui precedentemente nominato e se abbia espressamente accettato l' incarico.

Ne sarà anche cerziorata la parte civile.

Pel difensore però e per la parte civile basta l' avvertimento che possono andare ad osservare l' atto di accusa e tutto il processo in cancelleria.

168.

168. Cerziorata la parte civile a' termini dell' articolo precedente, essa può formare il suo atto d' intervenzione nella causa, esibendosi a somministrare dalla sua parte le pruove pe' danni ed interessi ricevuti dal misfatto.

Questo atto sarà notificato all' accusato, e presentato quindi in cancelleria.

169. Il difensore dell' accusato, dal momento in cui si son pubblicati gli atti, potrà conferire coll' accusato, e potrà estrarre a sue spese, o a spese dell' accusato, quelle carte del processo, che crederà utili alla difesa.

170. Se l' accusato non avesse scelto il suo difensore precedentemente all' atto di accusa, verrà interpellato dal presidente, o dal giudice delegato, a sceglierlo tra ventiquattr' ore.

Scorso questo termine, il difensore gli sarà assegnato di ufizio, a pena di nullità degli atti che seguono.

Il difensore nell' atto di esser cerziorato della nomina, sarà anche cerziorato a' termini dell' articolo 167.

171. Il difensore dell' accusato non potrà essere scelto da lui, o designato dal giudice, se non fra gli avvocati e patrocinatori autorizzati ad esercitarne la professione presso la gran Corte criminale; a meno che l' accusato medesimo non ottenga dal presidente il permesso di prendere per di-

difensore uno de' suoi parenti o amici.

La nomina del difensore debbe essere accettata in iscritto.

Il difensore che assume la causa di più imputati se trova che la difesa di uno non è conciliabile con quella dell' altro, è obbligato a rinunziare ad una di esse. *V. l'art.* 560.

172. Se il difensore nominato di ufizio rifiuti l' incarico, il presidente ne esaminerà i motivi.

Se i motivi sussistano, il presidente sceglierà altro difensore: se non sussistano, gli rigetterà.

V. l' art. 561, *e seg.*

173. Quando il difensore persista nel rifiuto dopo che i motivi ne saranno stati giudicati insussistenti, il presidente stesso ne farà parola alla gran Corte la quale, secondo le circostanze, in linea di misura disciplinare o ammonirà a porte chiuse il renitente, o gli farà una riprensione pubblica, o gli vieterà, se il caso lo esiga, l' esercizio delle funzioni per un tempo che non sarà minore di un mese, nè maggiore di sei. È anche in facoltà della gran Corte cumulare le anzidette misure disciplinari (1).

V. l' art. 560.

174. Per la difesa di più complici può esser destinato un solo difensore, quando l' interesse dell' uno non si opponga a quello dell' altro.

175.

---

(1) *Leggi penali.*
» Art. 206. Chiunque spaccia tal credito o in-
» fluenza presso un ufiziale pubblico o impiegato
» che faccia creder dipendente da lui il piegarlo
» a fa-

175. Adempiti gli atti sopracennati, il presidente o il giudice delegato aprirà con sua

---

» a favore dell'una o dell'altra parte, e ne metta
» a prezzo il favore per un atto qualunque della
» sua carica, sarà punito col primo al secondo
» grado di prigionia.

» 207. L'avvocato o patrocinatore che pattui-
» sca in premio delle sue fatiche una parte del-
» l'oggetto controverso, sarà punito colla interdi-
« zione dal suo ufizio da due a cinque anni, e
» con un'ammenda non minore di ducati cinquanta
» nè maggiore di ducati dugento.

» 208. L'avvocato o patrocinatore che, dopo a-
» ver già incominciato la difesa di una parte,
» passa senza di lei consenso alla difesa dell'altra
» parte, mentre è ancora in contraddizione della pri-
» ma, o di coloro che han causa da essa, sarà
» punito colla interdizione dal suo ufizio per cin-
» que anni, e con un'ammenda da cento a tre-
» cento ducati.

» 209. L'avvocato o patrocinatore che per do-
» ni, presenti, offerte o promesse, tradisca il
» suo cliente, in modo che per effetto della sua
» frode, o della sua fraudolenta omessione, questi
» perda la causa, o si prescriva un legittimo gra-
» vame avverso una sentenza o decisione diffini-
» tiva, sarà punito colla interdizione di sei a venti
» anni non meno dal suo che da ogni pubblico
» ufizio, e con un'ammenda da cento a quattrocento
» ducati.

» 210. Quante volte la prevaricazione dell'av-
« vocato o patrocinatore sia a danno dell'accu-
« sato, sarà punita ne' giudizj correzionali colla
« interdizione perpetua non meno dal proprio,
» che

In questo termine si può domandare ancora che si soprassegga al giudizio se un complice è assente: *Vedi l'art. 481, e seg.*

sua ordinanza un termine di cinque giorni, in cui possono allegarsi tutti i mezzi d'incompetenza o di nullità di atti antecedentemente avvenute, e chiedersi gli sperimenti di fatto, di cui può esser capace la natura del reato, e delle vestigia che il reato ha lasciate.

Questo termine è comune al ministero pubblico, alla parte civile ed all'accusato.

V. l'art. 185.

Si avvertirà nell'ordinanza, che le domande per nullità non proposte in questo termine non saranno più ammessibili.

176. Se all'accusato non sia stata fatta l'anzidetta avvertenza conformemente al precedente articolo, le nullità non saranno coverte dall'essersi progredito nella difesa sen-

---

» che da ogni pubblico ufizio, con un' ammenda
» da cento a quattrocento ducati, e colla relega-
» zione; e ne' giudizj criminali, colla reclusione,
» colla interdizione perpetua e coll' ammenda da
» cento a mille ducati.

» 211. La *prevaricazione* ne' giudizj di poli-
» lizia sarà punita coll' interdizione dall' ufizio non
» minore di due anni, col primo grado di prigio-
» nia e coll' ammenda correzionale.

» 212. Le pene stabilite negli articoli 206 e se-
» guenti s'intendono sempre senza pregiudizio del-
» le pene di falso, di calunnia o di corruzione
» degli ufiziali pubblici, o impiegati, quante volte
» gli avvocati o patrocinatori fossero caduti in
» questa specie di reati. »

senza averle allegate; e verrà all' accusato conservato il diritto di farle valere dopo la decisione diffinitiva.

177. Nel termine di cinque giorni da decorrere dal momento della notificazione alla parte, e per tutto il corso di questo termine può prodursi il ricorso alla Corte suprema di giustizia tanto dal ministero pubblico, quanto dall' accusato, contro la decisione di sottoposizione ad accusa.

Questo ricorso però non è ammessibile che ne' tre casi seguenti:

1.° se il fatto non porti alla competenza che si è spiegata:

V. gli art. 141, 143, 146 e 148.

2.° se il ministero pubblico non sia stato inteso:

3.° se la decisione non sia stata pronunziata da un numero dispari di votanti non maggiore di cinque e non minore di tre.

178. Nel medesimo termine e per tutto il corso dello stesso è anche aperto l' adito alla Corte suprema per le decisioni di competenza pronunziate prima del giudizio di sottoposizione all' accusa, secondo ciò che è detto nell' articolo 157.

Il ricorso sospenderà il giudizio.

179. Per le decisioni poi, le quali si fanno sulle domande prodotte nel termine di cinque giorni, se queste riguardino eccezioni perentorie, sarà ugualmente aperto l' adito alla Corte suprema. Il ricorso non sospenderà il giudizio, ma verrà uni-

V. l'art. 305.

La decisione sulle eccezioni perentorie può anche essere riserbata alla decisione diffinitiva: *Vedi l'art.* 288.

to

to a quello che può presentarsi avverso la decisione diffinitiva.

180. Avverso le decisioni pronunziate nel termine di cinque giorni il ricorso non è ammessibile, se non sia prodotto fra le ventiquattr' ore dal dì della notificazione, o dal dì della pubblicazione in presenza delle parti, o de' loro difensori.

181. Quando il ricorso alla Corte suprema non opera la sospensione del giudizio, basta che nel termine indicato nell' articolo precedente si faccia protesta di volerlo produrre. La protesta può essere fatta o in cancelleria, o nell' atto della notificazione.

V. l'art. 212.

182. Quando il ricorso alla Corte suprema opera la sospensione del giudizio, la dichiarazione del ricorso debbe esser fatta in cancelleria, e dee individuare le nullità che si oppongono.

Il ricorso del ministero pubblico fra le ventiquattr' ore successive alla presentazione di esso debbe essere notificato all' imputato ed al suo difensore: il tutto a pena di decadenza dal ricorso.

183. Per lo ricorso prodotto nel termine di cinque giorni, o per decisioni pronunziate in questo termine, produca o non produca la sospension del giudizio, non sarà mai inviato alla Corte suprema di giustizia il processo originale; nè la Corte suprema potrà richiederlo.

S' invieranno alla Corte suprema le copie

pie soltanto dell' atto di accusa, della decisione di sottoposizione all' accusa, delle domande e della decisione di competenza, e di quelle carte che si crederanno necessarie pel rischiaramento della quistione.

La Corte suprema sarà tenuta di pronunziarvi in preferenza di ogni altro affare.

184. Avverso le decisioni di eccezioni perentorie risolute a favore dell' imputato non sarà aperto adito al ricorso del ministero pubblico, se non sopra il solo motivo di manifesta contravvenzione al testo delle leggi.

Tali sono, le amnistie, le prescrizioni, le rinunzie alla istanza privata. Lo stesso vale se il fatto non viene qualificato per reato.

185. Se nel termine di cinque giorni da decorrere dal momento della notificazione alla parte, vengano proposte eccezioni di atti nulli, e queste sieno giudicate sussistenti, gli atti nulli saranno rifatti.

186. Se la domanda di sperimento di fatto verrà accolta, il presidente o il giudice delegato, di accordo col ministero pubblico, stabilirà la giornata in cui questo sperimento dovrà eseguirsi; ne disporrà la notificazione alle parti, a'testimonj ed a' periti co' quali dee farsi lo sperimento; e si eseguirà il disposto negli articoli seguenti.

187. Il giudice delegato si recherà nel luogo coll' intervento del procuratore generale, e del cancelliere, ed in mancanza di questo, col cancelliere sostituito, o con un *commesso giurato* destinato a farne le veci: non v' interverrà mai l' accusato, ma

V. l' osservazione *all' art.* 104.

sarà

sarà notificato il suo difensore perchè possa intervenirvi.

La parte civile può anche intervenirvi.

V. le osservazioni all' *art.* 70.

188. Il giudice delegato in presenza delle parti esigerà da' testimonj e da' periti il giuramento.

Quindi farà al testimone o al perito le dimande che stima utili allo scovrimento del vero.

Le parti hanno dritto ancor esse di far le osservazioni opportune.

189. I testimonj ed i periti eseguiranno sulla faccia del luogo quelle ispezioni che convengono; ed indi faranno le deposizioni risultanti dallo sperimento.

190. Il cancelliere ne farà processo verbale; ed alla presenza del giudice ne darà lettura a' testimonj, a' periti, ed alle parti.

Il processo verbale sarà in seguito sottoscritto da tutti gl' intervenuti all' atto.

Questa sottoscrizione sarà regolata colle norme stabilite nell' *art.* 11.

191. Il procurator generale, non istimando d' intervenire sul luogo dell' esperimento, può delegar le sue veci ad alcuno de' funzionarj giudiziarj del luogo medesimo, a' quali la legge accorda le facoltà di ministero pubblico nelle cause correzionali, o di polizia.

V. gli articoli 343, 344, e 401.

L' accusato e 'l suo difensore possono benanche deputar persona che gli rappresenti sul luogo nell' atto dello sperimento.

192. Il processo verbale dello sperimento verrà depositato in cancelleria; e le parti ne saranno cerziorate.

Le

Le parti ed il loro difensore han dritto di osservarlo con tutto il rimanente degli atti.

193. La gran Corte, secondo le qualità de' casi, può anche delegare per lo sperimento o il giudice istruttore, o il giudice del circondario, o quello di un circondario vicino.

Ne' casi più gravi può la gran Corte, se il crede necessario, assistere essa stessa allo sperimento; purchè abbia luogo nel territorio del comune di sua residenza.

194. Se lo sperimento non si faccia in residenza, ed esiga l' intervento di magistrati che non possono allontanarsi dalla loro residenza senza autorizzazione del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, la deliberazione non sarà notificata, nè renduta pubblica, nè posta in processo se non dopo l' approvazione del Ministro.

195. Adempite le deliberazioni su' mezzi di nullità, e compiti gli sperimenti, se abbiano avuto luogo, il presidente o il giudice delegato apre un termine di ventiquattr' ore, nel quale il ministero pubblico e la parte civile debbono presentare in cancelleria la lista de' testimonj rispettivamente sottoscritta. L' incolpato presenta ancor egli le sue posizioni a discolpa e la nota de' testimonj sottoscritta dal suo difensore. In queste note ogni testimonio sarà designato chiaramente pel suo nome, cognome, profes-

V. l'art. 243.

sio-

sione e domicilio. Se alcuna di queste indicazioni sia ignota, verrà supplita co' *connotati* personali, o in qualunque altro modo che renda circostanziata l'indicazione della persona.

V. l'art. 201 *in fine.*

L'ordinanza che apre questo termine, egualmente che la sua notificazione alle parti, è prescritta a pena di nullità.

196. Le posizioni a discolpa debbono esser tutte appartenenti alla causa: altrimenti possono dalla gran Corte col numero dispari di votanti non maggiore di cinque nè minore di tre esser ridotte alle sole pertinenti; sempre però inteso l'accusato o il difensore a pena di nullità.

197. Le liste de' testimonj entro lo stesso termine saranno scambievolmente notificate alle parti.

198. I denunzianti, la parte civile ed il principale offeso non possono nelle liste esser confusi co' testimonj. La loro qualità di denunzianti, di parte civile e di principale offeso debbe esservi espressamente indicata.

199. Nella nota de' testimonj presentata dal ministero pubblico per la *pubblica discussione* si debbono comprendere que' testimonj ascoltati precedentemente nel corso della istruzione scritta, o chiamati in contesto di qualche individuo esaminato in processo, o dati in nota dalla parte civile, che il pubblico ministero crederà conducenti al giudizio.

200.

200. Se la nota de' testimonj presentata dall' accusato sia soverchiamente estesa, il presidente o il giudice delegato, sulla domanda del ministero pubblico, ordinerà all' accusato medesimo di ridurla ad un numero discreto.

Se l' imputato tra ventiquattr' ore da decorrere dal momento della notificazione, non adempie a questa ordinanza, il presidente o il giudice da lui delegato proporrà l' affare alla gran Corte, la quale, inteso l' imputato, può fare l' indicata riduzione.

201. Tra due giorni dopo quello in cui è stata notificata la nota de' testimonj, può il ministero pubblico, la parte civile o l' accusato opporre le eccezioni di ripulsa contro le persone de' testimonj, indicandone contemporaneamente le pruove.

V. l'art. 204.

Può nel termine stesso chiedere spiegazione su' testimonj male indicati: nel qual caso il termine di due giorni relativo a questi testimonj correrà dopo il dì in cui saranno date le richieste spiegazioni.

Il termine dato in forza di questo articolo è a pena di nullità. Questa però, ugualmente che la nullità prevista nell' articolo 195, anche dopo che è opposta, può essere rettificata colla rinnovazione de' termini: e se non è opposta prima che si passi ad altri atti, rimane coverta dal silenzio.

202. A pena di nullità, non possono essere ammessi a deporre nella *pubblica discussione*

1.° gli

1.° gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle di secondo grado, il marito o la moglie dell' accusato, o di uno de' coaccusati presenti e sottoposti alla medesima *pubblica discussione*;

2.° il denunziante la cui denunzia è pecuniariamente ricompensata dalla legge;

3.° i difensori delle parti su' fatti la cui scienza dipende dalla fiducia che le parti stesse hanno riposto nel loro patrocinio.

203. La nullità nascente dalla violazione del divieto dell' articolo precedente debbe essere opposta prima dell' esame del testimone in *pubblica discussione*, altrimenti rimane coverta dal silenzio.

204. Ogni altra eccezione non toglie al testimone la facoltà d' intervenire nella *discussione pubblica*, nè lo fa cancellare dalla lista, ma entra soltanto nel calcolo della fede della sua deposizione.

205. Coloro che per decisione o sentenza non possono essere ammessi a deporre in giudizio, fuorchè per dare semplici indicazioni o spiegazioni, debbono essere nella nota espressamente indicati con questa qualità (1).

206.

(1) *Leggi penali.*

« Art. 17. La condanna a' ferri anche nel presi-« dio, e la condanna alla reclusione porta seco la « perpetua interdizione da' pubblici ufizj, e l' in-« terdizione patrimoniale, durante la pena.

« Il condannato inoltre non potrà mai essere impie-« gato

206. Se la pruova delle eccezioni presentata nel termine a repulsa risulti dagli atti o da' documenti, la gran Corte con numero dispari di votanti non maggiore di cinque nè minore di tre vi pronunzierà prima della *pubblica discussione*.

207. Se l' eccezione si troverà sussistente, la gran Corte ordinerà che si rettifichi la nota.

I testimonj che cadono nell' eccezione dell' articolo 202, ne saranno esclusi: quelli che soffrono altre eccezioni, le porteranno indicate nella nota che andrà a rettificarsi.

208. Se le pruove delle eccezioni non sieno pronte nel termine, o pure sieno testimoniali, la deliberazione sulla repulsa sarà differita all' apertura della *pubblica discussione*.

209. Se nel corso de' termini ed anche dopo, prima però dell' apertura della *pubblica*-

---

« gato come perito, nè come testimonio negli atti, « nè deporre in giudizio per altro oggetto, fuorchè « per somministrare semplici indicazioni.

« Il tribunale civile dispone gli assegnamenti da « farsi alla famiglia del condannato, o ad altri che « vi abbian dritto.

« Dispone i sussidj alimentarj in prò del condan- « nato, che debbono limitarsi ad un picciolo sollievo.

« I beni gli saranno restituiti dopo la pena: ed « il curatore gli renderà conto della sua ammini- « strazione, secondo le norme fissate nelle *leggi* « *della procedura ne' giudizj civili.* «

blica discussione, sopraggiungeranno nuove circostanze, le quali si crederanno necessarie ad essere sviluppate, può la gran Corte sentir nuovi testimonj, e riunir nuove pruove.

210. Le nuove pruove saranno depositate in cancelleria; e le parti ne saranno cerziorate.

211. Nel caso de' due articoli precedenti i termini saranno rinnovati.

212. Contra qualunque decisione o ordinanza che si fa dopo il termine de' cinque giorni fino alla decisione diffinitiva dopo la *pubblica discussione*, ancorchè riguardino eccezioni di competenza, il ricorso non sospende il procedimento; ma si discute nella Corte suprema, cumulandolo col ricorso contro la diffinitiva: e basta la protesta indicata nell' articolo 181.

V. l'art. 305.

213. Se avverso le ordinanze o decisioni interlocutorie e preparatorie suscettibili di ricorso pronunziate nel corso de' termini, di qualunque natura esse sieno, non venga prodotto ricorso o protesta per annullamento fra le ventiquattr' ore dal dì della notificazione, o dal dì della pubblicazione in presenza delle parti, la loro nullità rimarrà coverta dal silenzio.

214. Messa la causa in istato di essere diffinitivamente decisa, il presidente di accordo col ministero pubblico fisserà la giornata per la *pubblica discussione*.

Que-

Questa deliberazione sarà notificata così all' accusato, che alla parte civile.

215. Le parti possono tra ventiquattr' ore dopo la notificazione dimandare che la *pubblica discussione* sia differita. Il presidente trovandone ragionevoli i motivi, inteso il ministero pubblico, la differirà per un discreto tempo.

V. gli art. 483, e 484.

216. Rimasta fissa la giornata della *pubblica discussione*, il presidente o il giudice delegato spedirà le *cedole di assegnazione* pe' testimonj dati in nota dal ministero pubblico, dalla parte civile e dall' accusato, secondo le note prodotte, o secondo le note rettificate a' termini degli articoli 200 e 207.

Per la forma e notifica delle cedole di assegnazione, *V. l'art.* 77, *e seg.*

V. l'art. 195.

217. Le deliberazioni che la gran Corte dee prendere sino alla *pubblica discussione*, senza eccezione debbono essere prese con un numero dispari di votanti non maggiore di cinque nè minore di tre.

V. un' eccezione a questo articolo *nell' art.* 502.

Quelle che prende nel corso della *pubblica discussione*, esigono, a pena di nullità, il numero de' giudici che la legge prescrive per la decisione definitiva.

Il numero de' giudici per le decisioni diffinitive è diverso secondo i giudizj, *V.* le note agli *art* 272, 388, 421, 432; e *V. l'art.* 521.

CA-

CAPITOLO III.

Della pubblica discussione.

218. La pubblica discussione delle pruove e di tutte le domande del ministero pubblico nel corso della medesima, debbe esser fatta innanzi a tutti i giudici che debbono pronunziar sull' accusa, e a porte aperte. Il ministero pubblico, l'accusato ed il suo difensore debbono esservi presenti: il tutto a pena di nullità; salve le eccezioni indicate ne' due articoli seguenti e negli articoli 225 e 256.

All' impedimento che può sopravvenire di qualche giudice provvede l' art. 228. *V. anche gli artic.* 229, 230, 225, 254, e 256.

219. È permesso di discutere a porte chiuse una causa, quando la discussione in udienza pubblica possa offendere il buon costume, o cagionare scandali e gravi inconvenienti. È però necessario che vi preceda una deliberazione motivata della intera gran Corte di accordo col pubblico ministero, e che dopo l' esecuzione se ne dia conto al Ministero di grazia e giustizia. Può anche il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia ordinare per le additate ragioni, che la discussione sia fatta a porte chiuse. Questa facoltà ne' dominj al di là del Faro sarà esercitata da quel Ministero di Stato.

Ne' casi preveduti in questo articolo si esclude il pubblico dall'udienza: la discussione però dovrà aver sempre luogo in presenza de' giudici che debbono votare, del pubblico ministero, delle parti, e de' difensori.

220. È in facoltà del presidente il disporre per motivi gravi, che una persona

sia

sia ascoltata nella *discussione* in presenza delle parti, e fuori della presenza del pubblico.

Alcuni funzionarj di alta dignità, quando debbono deporre nella pubblica discussione, saranno ascoltati a porte chiuse. *V. l' art.* 554.

221. Se l' accusato, il querelante o un testimonio non parli la lingua italiana, il presidente, a pena di nullità, destinerà di ufizio un interpetre.

Le parti, prima che cominci l'esame, possono ricusare l' interpetre nominato: la gran Corte delibererà sulla ricusa.

222. L' interpetre non può mai essere scelto fra' giudici, nè fra' testimonj, nè fra gli uscieri o altri individui addetti al servizio della cancelleria, o della officina del ministero pubblico.

Debbe avere almeno l' età di diciotto anni compiuti.

223. Se l'accusato, o il querelante, o il testimone sia sordo-muto e sappia scrivere, le domande e le osservazioni dovranno fargli si per iscritto; ed egli risponderà per iscritto.

Le domande e le risposte saranno lette pubblicamente dal cancelliere.

Se non sappia scrivere, il presidente nominerà di ufizio per interpetre una persona che abbia famigliarità con lui.

All' accusato, al querelante, al testimone che sia semplicemente muto e non sordo, si dirigeranno le domande come ad ogni altro accusato o testimonio. Egli risponderà in iscritto, se sappia scrivere; e se

se non sappia scrivere, gli si destinerà un interpetre: il tutto a pena di nullità.

224. Se l' accusato finga di esser muto, o ricusi di rispondere, il presidente lo ammonirà.

Questo articolo contiene un caso di eccezione all' *art.* 250.

Se persista nella sua finzione, la gran Corte può decidere che non sia egli interrogato in alcun' altra parte del giudizio.

225. Se l' accusato turbi l' ordine e la decenza della udienza pubblica con ingiurie, con minacce o in qualunque altra maniera, e non sia docile a' richiami del presidente, la gran Corte può deliberare che sia allontanato dalla udienza, e che il giudizio si prosegua coll' intervento del solo difensore: salve ne' casi particolari le pene maggiori stabilite dalle *leggi penali*.

Questo articolo contiene un'eccezione all' *art.* 218. *V. anche l' art.* 354.

226. Quando la *discussione* non possa compiersi in un giorno, il tribunale la prorogherà per altro giorno, secondo la qualità de' casi.

227. Se dalla prima all' ultima udienza, cominciando a numerare dal primo giorno in cui si è aperta la *discussione*, sieno passati sei mesi, la discussione debbe, a pena di nullità, ricominciarsi.

228. Se la *discussione* sia tale che fin dal principio si vegga che dovrà protrarsi a più giorni, può il presidente disporre che vi assista, oltre il numero ordinario de' giudici, un altro giudice o della stessa gran Corte o del tribunale civile, il quale faccia

cia le veci dell' ordinario nel caso di suo impedimento o non intervento (1).

Tosto che costui lo ha effettivamente supplito, l'ordinario non può più riprendere il suo luogo.

229. Nel corso della discussione non possono variarsi i giudici: la decisione non può profferirsi che da coloro che hanno assistito a tutte le udienze della *discussione pubblica*, a pena di nullità.

V. l'art. 218

230. Se l' impedimento di uno de' giudici, che ha assistito alle prime sessioni, sia tale che la sua presenza non possa facilmente aversi nelle sessioni successive, la discussione sarà ricominciata.

---

(1) *Legge organica giudiziaria de'* 29 *maggio* 1817.
» Art. 83. I votanti che mancheranno presso una « Gran Corte criminale, saranno suppliti da' giudici » del tribunale civile, i primi nell' ordine di no- » mina.
» 84. In una decisione della gran corte crimi- » nale non potranno in alcun caso intervenire da » votanti più di due giudici del tribunale civile. »

Legge organica giudiziaria de' 7 Giugno 1819 pe' dominj oltre il Faro.

» Art. 197, n.° 4. Mancando il numero de' votanti, » interverranno a supplirlo i giudici del tribunale » civile i primi in ordine di elezione; dopo di essi » il regio procuratore; e finalmente il presidente » dello stesso tribunale civile. In ogni caso però il

231. La discussione è diretta dal presidente: egli può anche delegarne la direzione in tutto o in parte ad uno de' giudici.

La disposizione di questo articolo è a pena di nullità, come si enuncia nell'*art.* 330.

232. In tutto il corso della discussione il ministero pubblico, l' accusato e la parte civile possono fare le domande che credono convenevoli. Sopra ogni domanda pertinente alla causa o la gran Corte, o il presidente, se ciò è nelle sue attribuzioni, è in obbligo o di accordar la domanda, o di deliberare e rispondere sulla medesima.

L' adempimento della domanda equivale alla risposta.

233. Il presidente comincia la *discussione* dall' interrogare l'accusato del suo nome, cognome, età, patria, condizione, domicilio; lo avverte a prestare a quanto si fa, l'attenzione corrispondente alla serietà dell'atto; e gli manifesta che egli ha il dritto di dedurre per suo mezzo tutto ciò che influisca alla propria difesa.

234.

« numero de' componenti del tribunale civile, che
» interverranno nelle gran Corti criminali, non potrà
» essere maggiore di due. Lo stesso si eseguirà per
» la seconda Camera della gran Corte civile di Pa-
» lermo, e per le gran Corti civili di Messina
» e di Catania, allorchè funzioneranno da gran
» Corti criminali. »

234. Il pubblico ministero legge quindi l'atto di accusa.

V. l'art. 155.

235. Il cancelliere legge l' istanza dell'offeso, se trattasi di misfatto in cui questa è necessaria pel procedimento.

V. gli art. 38, e 39.

Quando l' offeso siasi costituito parte civile, si leggerà l' atto della sua intervenzione.

V. l'art. 35.

236. Il ministero pubblico e la parte civile possono quindi reassumere e spiegare i loro atti.

237. In seguito il presidente domanderà all' accusato, se abbia cosa ad osservare in sua discolpa sopra questi atti.

238. Il cancelliere darà lettura di tutti gl' interrogatorj dell' accusato.

Le risposte dell' accusato, sia che ne confermino, modifichino, spieghino o ritrattino il contenuto, saranno registrate.

V. gli art. 253, e 267.

In niun caso egli dovrà prestar giuramento sul suo detto.

239. Si leggeranno in seguito le liste de' testimonj secondo l' ultimo loro stato.

Se vi sono ripulse riserbate alla *pubblica discussione*, a' termini dell' articolo 208 saranno esaminate.

240. Se i documenti apportati o i testimonj esaminati per la repulsa convincano la gran Corte, che il testimone repulsato cada in una delle eccezioni prevedute dall'articolo 202, questo testimone sarà esclu-

Ogni testimonio prima di deporre deve essere interrogato sulla congiunzione, coll'accusato, e coll' offeso: *V. l'art.* 248.

* so-

so, a pena di nullità, dalla *pubblica discussione.*

Se ne risulti qualunque altra eccezione, la gran Corte la valuterà, a' termini degli articoli 204 e 205.

241. Se l' offeso o alcuno de' testimonj citati sia stato renitente a presentarsi, può la gran Corte obbligarlo a comparire, e correggerlo, a' termini degli articoli 82 ed 83: salve le pene stabilite *nelle leggi penali.*

V. le osservazioni agli *art.* 82, e 83.

Può benanche obbligarlo a pagar le spese cagionate dalla sua renitenza.

242. Se l' offeso o alcuno de' testimonj non abbia potuto presentarsi, perchè assente, infermo, impedito da causa pubblica o da altra grave cagione, o dimorante fuori del regno, la gran Corte, inteso il ministero pubblico, la parte civile e l' accusato, può sospendere la *discussione pubblica* per attenderlo; può dichiarare il testimone non necessario, e non leggere nè far conto nella *discussione pubblica* della sua dichiarazione scritta; può in fine far leggere in udienza pubblica la dichiarazione scritta, benchè non giurata, e metterla in discussione colle altre pruove.

La deliberazione della gran Corte, colla quale dichiara o che un testimone non sia necessario, o che si legga la sua dichiarazione scritta, può essere dalla gran Corte stessa cangiata nel corso della *discus-*

scussione pubblica, secondo i fatti che vi saranno sviluppati.

243. Niun testimone può presentarsi nella *pubblica discussione*, nè esservi ascoltato, se non è compreso nella nota del ministero pubblico, della parte civile o dell'accusato.

V. l'art. 195.

Pur tuttavolta se nel corso della *pubblica discussione* sorga la necessità o la utilità di ascoltare alcun testimonio non dato in nota da alcuno, o di aver sotto l'occhio alcun documento non indicato nella istruzione scritta, può la gran Corte far chiamare il testimonio nella *discussione pubblica* e riceverne la deposizione; e può farsi esibire e mettere in esame il documento non indicato.

244. Il presidente farà situare i testimonj in una stanza separata ove non possa vedersi nè udirsi ciò che si fa nella pubblica udienza, e disporrà che non abbiano comunicazione cogl' interessati nè co' testimonj già intesi.

245. L' esame comincerà dal principale offeso.

In seguito si ascolteranno i testimonj dati in nota dal ministero pubblico e dalla parte civile, nell' ordine che al presidente sembrerà migliore.

Quindi si ascolteranno i testimonj dell' accusato, salvo ciò che si è detto nell'articolo 239 pe' testimonj a repulsa.

Tutti

Tutti saranno intesi l' uno separatamente dall' altro.

246. I periti e testimonj generici, e tutti i periti e testimonj di reperto o di sperimenti di fatto, se prima della *pubblica discussione* abbiano fatto le loro dichiarazioni con giuramento, non è necessario che vi sieno chiamati.

V. l'art. 70.

Possono però le parti ed il ministero pubblico metterli nelle rispettive loro note: può la gran Corte chiamarli anche di ufizio.

Se nè le parti nè il ministero pubblico abbiano ciò chiesto nel termine, e se la gran Corte non li abbia chiamati di ufizio, le loro dichiarazioni saranno lette in *pubblica discussione*, in quel luogo che al presidente sembrerà più convenevole.

Quante volte non abbiano dato giuramento, le loro dichiarazioni scritte non potranno, a pena di nullità, esser lette nella *pubblica discussione*, se non ne' soli casi di morte o assenza dalla provincia o valle de' dichiaranti. In caso d' infermità o altro impedimento la gran Corte, se non crede necessario di sospendere la *pubblica discussione*, deputerà o un giudice della gran Corte stessa, o un giudice istruttore, o un giudice di circondario a ricevere il giuramento mancato nell' istruzione; e quindi farà dare lettura della deposizione.

247. I testimonj prima di deporre pre-

ste-

steranno, a pena di nullità, il giuramento di *dire tutta la verità, null' altro che la verità.*

Le dichiarazioni di alcuni pubblici funzionarj si leggono nella pubblica discussione; nè sono soggette a nullità per la mancanza di giuramento: *V. gli art.* 550, e 551.

Da' testimonj minori di anni quattordici non sarà dato giuramento.

248. Il presidente domanderà a' testimonj il loro nome, cognome, la loro età, condizione e 'l loro domicilio.

Quindi domanderà loro, se conoscevano l'accusato prima del fatto che forma il soggetto dell' accusa; se sien congiunti o affini dell' accusato o dell' offeso, ed in qual grado; se sieno dipendenti dell' uno o dell' altro.

Se la gran corte troverà che la congiunzione sia in uno de' gradi indicati nell' *art.* 202, li escluderà dalla pubblica discussione: *V. l'art.* 240.

Ciò fatto, verranno interrogati sulla causa, e faranno oralmente le loro deposizioni; salvo ciò che si è detto nell' articolo 223.

249. Il presidente farà notare nel processo verbale tutte le addizioni, tutti i cangiamenti e tutte le variazioni che si faranno dal principale offeso, o da' testimonj alle loro precedenti dichiarazioni.

V. l'art. 267.

250. Dopo ogni deposizione il presidente domanderà l' accusato, se voglia rispondere o fare osservazioni a ciò che il testimonio ha detto.

V. l'art. 224.

Il testimonio non può essere interrotto: la parte civile, l'accusato ed i loro difensori potranno dopo la deposizione del testimonio interrogarlo per mezzo del presidente, e potran dire, tanto relativamente alla

alla sua persona, quanto relativamente alla sua testimonianza, tutto ciò che può esser utile alla rispettiva difesa.

I giudici ed il procurator generale avranno la stessa facoltà, domandando la parola al presidente.

251. È vietato, a pena di nullità, di leggere in *pubblica discussione* qualunque attestazione o dichiarazione scritta di persona che poteva esser citata come testimonio, fuori de' casi preveduti negli articoli 242, 246, 258, 550 e seguenti.

Cessa la nullità, se il ministero pubblico o l'accusato non siensi opposti a questa lettura.

È vietato di leggere al testimonio così nel principio, come nel corso del suo esame, la dichiarazione da lui precedentemente fatta nella istruzione scritta. Cessa questo divieto nel caso solo in cui risulti contraddizione, variazione o differenza tra l'una e l'altra, cosicchè il presidente creda necessario di richiamare alla memoria del testimone ciò che altra volta questi ha dichiarato.

252. Fatta la deposizione, occorrendo che il testimonio o sulla istanza delle parti, o pure di ufizio, nel corso della *pubblica discussione* venga richiamato in udienza, non vi è bisogno che egli giuri nuovamente, qualunque sia il cangiamento o la addizio-

zione che egli faccia alle antecedenti deposizioni o dichiarazioni.

253. Quando siavi discordanza fra l' un testimonio e l' altro, può nella *pubblica discussione* aprirsi tra loro, non meno che tra le parti, un dialogo per mezzo del presidente.

Il cancelliere ne farà menzione nel processo verbale, e ne darà lettura.

V. l'art. 267.

254. Può il presidente nel corso della deposizione di un testimonio, o anche prima che costui cominci a deporre, ordinare che l' accusato o uno de' coaccusati si ritiri dalla *pubblica discussione*, facendolo tener custodito in disparte. Può anche sentire i coaccusati l' uno separatamente dall' altro.

È una eccezione all' *art.* 218.

Prima però di ripigliare gli atti ulteriori, dee nell' udienza pubblica richiamar l' accusato ed istruirlo di ciò che si è detto o fatto in sua assenza, a pena di nullità. Se però l' accusato richiamato o il suo difensore non ne faccia la domanda, la nullità rimane coperta. Di tal domanda ne sarà fatta memoria nel processo verbale.

255. Ciascun testimonio, dopo aver fatta la sua deposizione, può, se il presidente non disponga altrimenti, rimanere nell' udienza.

256. Se un testimonio dato in nota dal ministero pubblico, o dalla parte civile, o dall' accusato, sia impedito a presentarsi, e debba esser interrogato sopra circostanze

che

che la gran Corte creda necessarie, la gran Corte può delegarne l'esame ad uno de' suoi giudici, ad un giudice istruttore, o ad un giudice di circondario.

È una eccezione all' *art.* 218.

Può anche farsi la delegazione medesima, se sia impedito alcuno de' testimonj che la gran Corte giudica necessarj, a' termini dell' articolo 243.

I testimonj in questi casi, a pena di nullità, presteranno avanti al giudice delegato il giuramento prescritto nell' articolo 247.

V. l'art. 551.

257. In ambedue i casi contenuti nell' articolo precedente si debbono interpellare il ministero pubblico, l' accusato e 'l suo difensore, onde, volendo, possano destinare presso del delegato persona che sia presente in tutto l' atto dell' esame; la qual persona avrà i dritti mentovati nell' articolo 250.

La parte civile può domandare di esservi anch' essa presente, o di farvisi rappresentare.

258. La deposizione formata a' termini de' due articoli precedenti, verrà letta, a pena di nullità, all' udienza pubblica.

259. Se vi sieno scritture, istrumenti del misfatto o altri oggetti di convinzione, il presidente, quando lo stima opportuno, disporrà nel fine o nel corso della *pubblica discussione*, che si mettano sotto gli occhi dell' accusato e del suo difensore.

Di-

Disporrà benanche, se lo crede convenevole, che si mettano sotto gli occhi del principale offeso e de' testimonj, quando gli oggetti anzidetti sieno mentovati nelle loro dichiarazioni.

260. Se nel corso della *pubblica discussione*, o di ufizio o ad istanza delle parti, si scorga la necessità di un esperimento di fatto sulla faccia del luogo, la gran Corte l'ordinerà, e sospesa la *pubblica discussione*, l' eseguirà nelle forme prescritte negli articoli 187 e seguenti.

261. Nel caso del precedente articolo il giuramento prescritto nell' articolo 188 è a pena di nullità.

262. Quando la *pubblica discussione* sarà ripigliata, il processo verbale dell' esperimento, a pena di nullità, vi sarà letto.

263. Cessano le nullità indicate ne' due articoli precedenti, quando i testimonj ed i periti impiegati nello sperimento sieno esaminati sullo sperimento stesso nella *pubblica discussione*, e prestino quivi il giuramento.

264. Un testimonio che vacilli nella sua deposizione, può esser ricondotto alla verità con essere avvertito, o tenuto in disparte, ed anche col mandato, o arresto.

Questa facoltà è confidata alla probità e prudenza della gran Corte.

265. Se dalle discussioni delle pruove risultassero gravi argomenti della falsità di

una

una deposizione di testimonio, il procurator generale può richiedere che il testimonio anzidetto si metta in istato di arresto.

La gran Corte può dare tali ordini anche di ufizio.

266. È nelle facoltà della gran Corte il riserbarne le deliberazioni al tempo che essa si riunirà nella camera del consiglio per pronunziare sulla causa principale.

Pendente tal decisione, può il testimonio, dietro gli ordini del presidente, esser guardato dalla forza pubblica, o esser messo in prigione con un mandato di deposito spedito dal presidente.

267. Il cancelliere forma un processo verbale della *pubblica discussione*; nota le conferme, le spiegazioni, i cambiamenti e le aggiunte che hanno avuto luogo nelle deposizioni; fa menzione delle disposizioni che si danno, e de' mandati che si spediscono, delle osservazioni e domande delle parti, delle domande del ministero pubblico e delle deliberazioni della gran Corte; trascrive per intero le deliberazioni; e generalmente prende registro di ogni atto come si conchiude, e ne dà pubblica lettura.

V. gli art. 249 e 253.

Questo processo verbale sarà segnato in ogni pagina e soscritto da tutti i giudici, dal ministero pubblico e dal cancelliere.

268. Le deliberazioni che prenderà la gran Corte o il presidente nel corso della

pub-

pubblica discussione, non produrranno mezzi di annullamento presso la Corte suprema, se non vi è protesta tosto che l' atto vien letto alla pubblica udienza.

269. Terminato l' esame de' testimonj, e la lettura e discussione degli altri mezzi di pruova, il presidente inviterà la parte civile ed il ministero pubblico a dar le loro conclusioni.

Il ministero pubblico, a pena di nullità, dee pronunziare le sue conclusioni.

Passa indi il presidente ad invitare il difensore dell'accusato a parlare de'suoi mezzi di difesa.

L' ultimo cui si dà la parola, è l' accusato ed il suo difensore, a pena di nullità. Costoro però possono rinunziare al dritto di aringare, con rimettersi alla giustizia della gran Corte.

270. Adempiuti questi atti, il presidente dichiara sospesa l' udienza, ed invita i giudici a portarsi nella camera di consiglio per deliberare.

271. La deliberazione, a pena di nullità, dee farsi immediatamente dopo l' ultimo atto della *pubblica discussione*.

CA-

CAPITOLO IV.

Della decisione.

Otto giudici per le cause speciali (*Legge organica de' 29 maggio* 1817, *art.* 87 — *Legge org. de' 7 giugno* 1819, *art* 198). Sei giudici per le cause ordinarie (*Leg. org. de' 29 maggio, art* 80. — *Leg. org. de' 7 giugno art.* 197.) Quattro giudici per le canse correzionali e di polizia in appello (*Legge org. de' 29 maggio, art.* 79 — *Legg. org. de' 7 giugno, art.* 197). *V. l' art.* 535.

272. La *deliberazione* si fa da' giudici nel numero determinato dalle leggi organiche dell' ordine giudiziario pe' dominj al di quà e al di là del Faro, nella camera di consiglio, a porte chiuse, esclusa ogni altra persona ed anche il pubblico ministero, a pena di nullità.

Il cancelliere assisterà alla deliberazione e terrà il registro de' voti.

273. Il presidente riassumerà l' affare, se lo crede convenevole; e farà osservare a' giudici le pruove sviluppate in favore o contro dell' accusato.

Quindi stabilirà la quistione di fatto risultante dall' atto di accusa.

274. La quistione di fatto sarà proposta ne' termini seguenti: *Consta che l' accusato N. abbia commesso il tal omicidio, il tal furto, il tal altro misfatto, con tutte le circostanze comprese nel riassunto dell' atto di accusa?*

275. Se il presidente creda più convenevole alla qualità dell' accusa, di mettere in deliberazione prima il fatto principale e quindi ciascuna delle sue circostanze, il potrà fare se la complicazione delle circostanze lo esige.

276.

276. Se il ministero pubblico abbia nelle sue conclusioni aggiunta o tolta qualche circostanza aggravante il fatto principale su cui è fondata l' accusa , il presidente aggiungerà la seguente quistione : *consta che l' accusato ha commesso il misfatto colla tale o tal' altra circostanza?*

277. La gran Corte scioglierà le quistioni di fatto con una delle tre formole seguenti.

Consta che l'accusato non abbia commesso ec. ec.

Non consta che abbia commesso ec.ec.

Consta che abbia commesso ec. ec.

278. La gran Corte, adottando la prima risposta, ordinerà che l' accusato sia messo subito in libertà : salvi i casi espressi negli articoli 299 e 300.

279. Può la gran Corte nella stessa decisione di libertà assoluta secondo il precedente articolo soggiungere che si apra una procedura di calunnia o di falso contro i querelanti , i denuncianti, le parti civili , ed i testimonj.

Può egualmente soggiungere che si spedisca contro di costoro un mandato di arresto.

Ove nol faccia , resta salvo il diritto all' assoluto d' intentare un separato giudizio.

280. Se la gran Corte adotti la seconda risposta *non consta ec.* , è nelle sue facol-

coltà di disporre o che l' accusato sia messo in istato di libertà provvisoria, o pure che si prenda una istruzione più ampia, ritenendo intanto l'accusato medesimo nello stato di arresto, o mettendolo in istato di libertà provvisoria con quel mandato o con quella cauzione che si creda convenevole.

La gran Corte in questo secondo caso indicherà nella decisione le pruove che debbono supplirsi.

281. Se la più ampia istruzione ordinata in forza dell' articolo precedente non sia terminata dentro l' anno, l' incolpato, qualora continui ad essere in istato di arresto, debbe esser messo in quello di libertà provvisoria; e continuata l' istruzione, può esser portato ad un secondo giudizio dentro il termine di due anni.

Quanto alla libertà provvisoria e suoi effetti, *V. l'art.* 162.

282. In seguito di questo secondo giudizio cessa nella gran Corte la facoltà di ordinare una istruzione più ampia, o di mettere nuovamente l' accusato in istato di libertà provvisoria; e la decisione, quando non sia di condanna, dovrà essere, a pena di nullità, di libertà assoluta.

283. Adottandosi dalla gran Corte la terza risposta *consta che abbia commesso* ec., se sia stato opposto dall' accusato, dal suo difensore, dal pubblico ministero, o da uno de' giudici anche nella camera di consiglio, un fatto ammesso come scusante dalla legge, o tale che indichi il misfatto portato nel-

nell' accusa comandato dalla necessità attuale della propria difesa; e se queste quistioni non sieno comprese nella soluzione delle precedenti, si dovranno, a pena di nullità, proporre separatamente, e risolvere.

284. Nel caso dell' articolo precedente, alle quistioni già risolute il presidente aggiungerà, se vi ha luogo: *consta il tal fatto*, . . o pure: *consta che l' accusato era nella necessità attuale della propria difesa* ?

La risposta sarà: *Consta. Non consta.*

285. Se si tratti di più misfatti, le quistioni debbono proporsi e risolversi separatamente sopra ciascun misfatto.

286. Se si tratti di più accusati del medesimo misfatto, può il presidente proporre le quistioni separatamente per ciascuno di essi.

287. Se l' accusato contro di cui siasi profferita la formola, *consta che abbia commesso* ec. ec., nell' epoca del misfatto aveva un' età minore di anni quattordici compiuti, la gran Corte, a pena di nullità, risolverà la quistione se abbia agito con discernimento.

V. le osservazioni all' *art.* 148.

Il presidente potrà proporre la quistione ne' termini seguenti: *Consta che l' accusato abbia agito con discernimento* (1)?

288.

(1) *Leggi penali.*

« Art. 64. I fanciulli minori di anni nove sono » esenti da ogni pena. « Ne

288. Risolute le quistioni di fatto, il presidente passerà, se vi ha luogo, a proporre la quistione sull'applicazione della legge penale. Su tal quistione dovranno votare tutti i giudici, qualunque sia stata la loro opinione sulle quistioni precedenti.

V. l'art. 179. Se la risoluzione di qualche eccezione perentoria sia stata riserbata al tempo della decisione sul merito, vi si adempirà o prima o dopo le quistioni di fatto o di dritto, secondo la loro natura.

289. Sopra ciascuna quistione il primo a dare il voto sarà l'ultimo giudice, secondo l'ordine della precedenza; eccettuato il commessario il quale dovrà il primo pronunziare. Il presidente sarà sempre l'ultimo a pronunziare il suo voto, benchè sia stato commessario.

290. Le quistioni saranno risolute alla pluralità assoluta de' voti.

Nondimeno in caso di parità dee seguir-

« Ne sono egualmente esenti i minori di anni quat-
» tordici compiuti, quando si decida che abbiano
« agito senza discernimento.

« Il giudice però nel caso di misfatto o delitto
« debbe o consegnarli a' loro parenti coll' obbligo di
« bene educarli, o dee inviarli in un luogo pub-
« blico da stabilirsi dal Governo, per esservi ritenuti
« ed educati per quel numero di anni che la sen-
« tenza determini, ma che non potrà oltrepassare il
« tempo in cui diventeranno maggiori.«

guirsi l' opinione più favorevole all' accusato (1): il tutto a pena di nullità.

291. Se vi sieno più di due opinioni, il presidente metterà di nuovo la quistione in deliberazione; ed in caso che l' esito di questo secondo sperimento non sia difforme dal primo, allora il parere che ha un numero minore di suffragj, sarà escluso di dritto. In caso che le opinioni, sieno più di due, e vengano sostenute da ugual numero di suffragj, sarà esclusa di dritto l'opinione più rigida.

Così ridotte a due le opinioni, i giudici che han votato per la opinione rigettata, dovranno determinarsi o per l' una o per l'altra di quelle che rimangono: il tutto a pena di nullità.

292. I giudici risolveranno tutte le quistioni di fatto, secondo il loro criterio morale.

La parte della decisione, colla quale si decidono le quistioni di fatto, non è sogget-

---

(1) *Legge organica de' 29 maggio 1817.*
« Art. 81. In parità di voti sarà seguita l' opinio-
« ne più favorevole al reo. «

Legge organica de' 7 giugno 1819 pe' dominj oltre il Faro.

« Art 97. Nelle loro decisioni, dove s' incontri
« parità di voti, sarà seguita l'opinione più favore-
« vole all' imputato. «

*

getta a ricorso per la parte che riguarda la convinzione de' giudici.

293. Il fatto dal quale deriva la risoluzione delle quistioni, debbe essere espresso, a pena di nullità, nella decisione.

Anche a pena di nullità alcun fatto non può esservi espresso che non sia stato esaminato in *pubblica discussione*, menochè non si tratti di fatti non messi in controversia.

Queste disposizioni sono comuni a' giudizj correzionali e di polizia: *V. gli art.* 373, e 414.

294. Le quistioni di fatto debbon essere sempre distinte da quelle dell' applicazione di legge; ed in ogni decisione dovrà essere, a pena di nullità, trascritto il testo della legge sulla quale è fondata.

295. Tutte le violazioni sull' applicazione della legge portano a nullità.

V. l'art. 35.

296. Pronunziandosi la condanna dell'accusato, dee colla decisione stessa pronunziarsi la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, sia in favore della reale tesoreria, sia in favore della parte civile.

Nella decisione medesima possono pronunziarsi le restituzioni e le indennizzazioni a favore di chi vi ha dritto.

297. La gran Corte debbe esprimere nella stessa decisione di condanna la quantità delle spese giudiziali.

Non potendovisi comprendere, verranno dalla gran Corte fissate con altra decisione, inteso il ministero pubblico e gl'interessati.

298. La gran Corte può nella stessa deci-

cisione determinare benanche la quantità de' danni ed interessi dovuti alla parte civile, se il processo offra pruove chiare per determinarli.

Se la gran Corte non gli determina nella decisione definitiva, le parti si provvederanno presso il giudice civile.

299. Se nel corso delle discussioni risulti un misfatto nuovo, che non sia stato mentovato nell' atto di accusa, la gran Corte, a pena di nullità, non può giudicarne in quello stesso giudizio. L' imputato sarà rimesso ad un giudizio novello, sarà nuovamente interrogato, se vi ha luogo; ed in seguito di altra istruzione, se è necessaria, si procederà alla dichiarazione di accusa, ed agli altri atti dalla legge ordinati.

V. l'art. 278.

300. La gran Corte conoscendo nel corso della discussione, che l'accusato risulti colpevole di delitto o di contravvenzione, deciderà la causa; ed applicherà la pena correzionale, o di semplice polizia se è dovuta.

Se il reato non compreso nell' atto di accusa, e sviluppato nella *pubblica discussione*, sia un delitto il quale meriti una maggiore istruzione, la gran Corte rinvierà l' imputato al giudice competente con quel modo di custodia che corrisponde al delitto.

301. Se nel corso della discussione risultino circostanze che imprimono al misfatto il

Il caso in cui la gran Corte speciale trovi il misfatto giudicabile col rito ordinario, è preveduto *negli art.* 433, *e* 434

il carattere di misfatto speciale, la gran Corte criminale continuerà a procedere colle sue facoltà ordinarie, e deciderà ed applicherà la pena, se vi ha luogo.

302. Il presidente, i giudici ed il cancelliere sottoscriveranno la decisione.

Questo articolo ha cambiato la disposizione dell'artic. 145 della legge organica de' 29 maggio 1817, ove era disposto che le decisioni si dovessero annunziare dal Presidente.

303. Fatta la decisione, la gran Corte ritornerà nella pubblica udienza, ed il cancelliere pubblicherà la decisione medesima, o leggendola per intero, ovvero, quando la Corte lo stimerà, leggendo le quistioni di fatto e di dritto, e le risoluzioni colle considerazioni che han determinata la decisione.

304. La decisione debbe essere notificata al ministero publico, all'accusato ed a alla parte civile.

TITOLO III.

Del ricorso presso la suprema Corte di giustizia avverso le decisioni delle gran Corti criminali.

305. Contra le decisioni, sieno diffinitive, sieno interlocutorie o preparatorie, profferite dalle gran Corti criminali, non compete altro rimedio, che il ricorso alla suprema Corte di giustizia (1).

V. l'art. 179.

I soli ricorsi contra le decisioni diffinitive, e contra quelle di accusa e di competenza nel termine dell'articolo 177, sospendono il corso del giudizio e del procedimento. Generalmente tutti gli altri ricorsi si debbono riunire al ricorso che può esser prodotto contra la decisione definitiva, e per conseguenza non sospendono nè il proce-

---

(1) *Legge organica giudiziaria de' 29 maggio 1817.*
« Art. 85. Avverso le decisioni delle Gran Corti
« criminali non competerà che il solo ricorso alla
« Corte suprema di giustizia. »

Legge organica giudiziaria de' 7 giugno 1819 pe' dominj oltre il Faro.

« Art. 98. Avverso le decisioni delle gran Corti
« criminali non competerà altro rimedio, che il
« solo ricorso alla Corte suprema di giustizia. «

cedimento nè il giudizio salve le eccezioni degli articoli 503 e 505. (1).

Circa il ricorso del Ministero pubblico, *V. gli art.* 318, e 319.

306. Ha dritto al ricorso

1.° il reo o il suo difensore;

2.° il ministero pubblico;

3.° la parte civile.

Ciò che nella decisione può solamente impugnare la parte civile col suo ricorso, è determinato dall'*art.* 317.

307. Il ricorso avverso le decisioni definitive debbe essere presentato in termine nella cancelleria della gran Corte, e sottoscritto da chi lo produce, a pena di decaderne.

Questo termine è fissato nell' *art.* 310.

Se però chi produce il ricorso non sappia o non possa scrivere, il cancelliere ne farà menzione.

308. Se la condanna è di morte, il difensore non potrà far a meno sotto la sua personale risponsabilità di produrre il ricorso nel termine stabilito dalla legge, quando anche il condannato per tedio della vita, o del carcere nol volesse.

309. I ricorsi alla Corte suprema sono iscritti in un registro che si tiene a quest' uso nella cancelleria. Ognu-

---

(1) *Legge organica giudiziaria de' 29 maggio* 1817.
« Art. 115. Le sentenze e le decisioni preparatorie,
« ed interlocutorie non saranno suscettibili del ricorso
« presso la Corte suprema di giustizia, se non dopo
« la sentenza, o decisione definitiva. Sono però ec-
« cettuate da questa regola le sentenze, e le de-
« cisioni riguardanti le competenze, contra delle
« quali avrà luogo il ricorso nella Corte suprema,
« prima della sentenza o decisione sul merito. «

Ognuna delle parti ha diritto di richiederne copia a sue spese.

310. Il termine a presentare il ricorso avverso la decisione definitiva è di tre giorni a contare da quello in cui la decisione definitiva è stata notificata.

In pendenza del termine la decisione non può essere eseguita.

311. Il ricorso debbe essere motivato; ed i motivi saranno distinti in capi numerati. Verranno in essi indicate con precisione le violazioni di legge penale, e le violazioni delle forme che portano a pena di nullità.

V. l' art. 331.

Gli articoli del codice violati debbono esservi indicati.

312. Il ricorso prodotto dal condannato è manifestato per mezzo del cancelliere al procurator generale dentro ventiquattr' ore.

Il procurator generale può farvi le sue osservazioni.

313. Il ricorso prodotto dal ministero pubblico o dalla parte civile, debbe essere notificato dentro lo stesso termine al reo con rilasciarsene copia nelle sue mani.

Ha egli il dritto di farvi le sue osservazioni.

La notificazione al reo del ricorso del ministero pubblico o della parte civile è a pena di decadenza dallo stesso ricorso.

314. Il ministero pubblico è tenuto a rimettere tra un mese i ricorsi mentovati negli articoli precedenti, le osservazioni, se

ve

ve ne sieno, e tutti gli atti della causa alla Corte suprema per mezzo del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

Le norme comprese nel presente titolo, le quali risguardano i ricorsi per annullamento, le persone che possono produrli, e 'l modo di discuterli sono comuni alle cause correzionali e di polizia: *V. gli articoli* 396 e 425.

315. Qualora il ricorso sia prodotto dal ministero pubblico, e gli atti non sieno stati trasmessi tra un mese, l'incolpato può di dritto dimandare la esecuzione della decisione impugnata.

In questo caso il ricorso non potrà discutersi che nell' interesse della legge.

316. Quando trattasi di causa individua, il ricorso di uno de' condannati avverso la decisione definitiva sospende di dritto l'esecuzione che riguarda il correo.

317. La parte civile non ha dritto al ricorso, che pe' danni ed interessi civili; e questa sola parte di decisione definitiva è dal ricorso sospesa.

318. Contra le decisioni di libertà, sia provvisoria, sia assoluta, nascenti dalla sola quistione di fatto risoluta colle formole *consta che l' accusato non ha commesso* ec., o *non consta che abbia commesso* ec., non compete al ministero pubblico nè alla parte civile il diritto del ricorso.

319. Se le decisioni di libertà nascano dalla risoluzione di quistioni di dritto, allora il ricorso del ministero pubblico impedisce l' esecuzione, ed è esaminato nell'interesse della parte.

La parte civile ha dritto in questo caso di aggiungere il suo ricorso a quello del ministero pubblico.

320.

320. Il presidente della Corte suprema o il vice-presidente della Camera criminale, in tutti i casi ne' quali vi sia ricorso del condannato senza indicazione de' motivi di annullamento, destinerà di ufizio un difensore ufizioso, purchè il condannato stesso non l' abbia scelto con suo speciale mandato.

Negli altri casi il presidente o vicepresidente può anche nominare l' avvocato, se crede che la causa ne esiga l' assistenza.

321. L' avvocato ha dritto di presentare alla Corte suprema nuovi motivi di annullamento.

I motivi possono anche elevarsi di ufizio (1) dal pubblico ministero e dalla Corte suprema.

V. l'art. 331.

322. Il modo con cui le cause si distribuiscono e si trattano nella Corte suprema, è determinato da leggi, o regolamenti particolari della Corte medesima.

---

(1) *Legge organica giudiziaria de'* 29 *magio* 1817.
» Art. 132. La Corte suprema di giustizia tanto
» nel caso, in cui il ricorso per annullamento sia
» stato presentato dalla parte interessata, quanto
» sulla requisitoria del regio proccuratore generale,
» potrà elevare di officio i mezzi di nullità non
» dedotti. »

Negli stessi termini è concepito l' art. 144 della legge organica de' 7 Giugno 1819 pe' dominj oltre il Faro.

323. Quando la Corte suprema trovi il' ricorso o prodotto fuori termine, o da persona che non ne avea dritto, o contra decisione o sentenza che non poteva essere attaccata da ricorso, dichiarerà il ricorso irrecettibile.

V. l'art. 310.

324. Similmente verrà dichiarato irrecettibile il ricorso che non indichi alcun testo di legge violato; quante volte però il ministero pubblico o la Corte suprema non trovi doversi supplir di ufizio a siffatta mancanza.

V. gli art. 311 e 321.

325. Quando il ricorso non si dichiara irrecettibile, la Corte suprema, se non lo trova sussistente, ne pronunzierà il rigetto.

326. Se la Corte suprema giudicherà di essersi in qualche atto violata nella causa qualche forma di rito voluta dalla legge a pena di nullità, esaminerà la quistione, se questa nullità sia stata coverta o poteva covrirsi dal silenzio della parte: e nel solo caso in cui o siavi la protesta della parte, o la mancanza della protesta non tolga di mezzo la nullità, annullerà l'atto con tutto ciò che ne è seguito, compresa la decisione definitiva.

V. la fine dell' art. 336.

L'annullamento della *pubblica discussione* porta di dritto la rinnovazione del termine prescritto nell'articolo 195. Se però la gran Corte cui è rimessa la causa, crede necessario qualche sperimento di fatto pri-

prima di rinnovar questo termine, può o di ufizio, o a richiesta delle parti, ordinarlo, secondo ciò che è disposto negli articoli 186 e seguenti.

327. Se la definizione del reato è in contraddizione co' fatti espressi nella decisione impugnata; la Corte suprema pronunzierà esservi nullità nell'applicazione della legge, e quindi annullerà la sola definizione, e l'applicazione della legge: e ritenuti i fatti espressi nella decisione, rinvierà la causa per nuova definizione di reato e per nuova applicazione di legge.

V. gli art. 292 *e* 293.

328. Se le nullità dichiarate sussistenti riguardino la sola quistione di dritto, questa parte sarà annullata; e tutta la parte che riguarda la quistione di fatto, verrà ritenuta.

329. Se le nullità non riguardino che una o più parti delle disposizioni contenute in una decisione, e le altre parti possano stare senza di queste, la Corte suprema annullerà le une e riterrà le altre.

330. Non esiste nullità nell' applicazion della legge, se non siasi espressamente contravvenuto alla sua disposizione testuale.

Non esiste nullità nelle violazioni delle forme se la legge non abbia queste espressamente elevate a nullità.

Tuttavia quando il ministero pubblico, la parte civile o l' imputato facciano domande tendenti ad esercitare un diritto o

una

una facoltà loro conceduta dalla legge, e la gran Corte criminale ometta o ricusi di deliberarvi, la omessione o il rifiuto porterà a nullità, quantunque la pena di nullità non sia testualmente attaccata alla mancanza della forma di cui si è domandata l' esecuzione.

V. l' art. 232.

Se però la parte, dopo aver avuto conoscenza di questa omessione o di questo rifiuto, non se ne è protestata per annullamento, la nullità rimarrà coverta dal silenzio.

331. Tutti i mezzi di annullamento motivati a' termini dell' articolo 311 o elevati di ufizio debbon essere discussi dalla Corte suprema, e ciascun di essi o dichiarato irrecettibile, o rigettato, o ammesso.

V. l'art. 321.

332. La decisione della Corte suprema, qualunque ne sia l' oggetto, sarà sempre motivata sopra ciascun de' mezzi del ricorso.

Se pronunzia l' annullamento, vi si trascriverà per intero il testo della legge, sul quale l' annullamento è fondato.

333. La Corte suprema, allorchè pronunzia l' annullamento di una decisione, indicherà espressamente gli atti i quali rimangono annullati.

334. Annullata una decisione, e rimesso ad altra gran Corte il giudizio, sia di competenza, sia di decisione definitiva, la decisio-

cisione della Corte suprema sarà notificata al reo (1).

535.

---

(1) *Legge organica giudiziaria de' 29 maggio* 1187.
» Art. 118. In qualunqne caso la Corte suprema
» annullerà una sentenza, o decisione di un tribu-
» nale, o di una gran Corte, sia in materia civile,
» sia in materia penale, dovrà inviare la cognizio-
» ne delle cause ad un tribunale, o ad una Gran
» Corte di egual grado, salvo ciò che sarà detto
» nell' articolo seguente. Nelle cause di compe-
» tenza rinvierà le cause al tribunale, che la stessa
» Corte suprema giudicherà competente.

Sovrano Rescritto de' 20 giugno 1818.

» Sua Maestà fissando l' intelligenza dell' articolo
» 128 della legge organica giudiziaria de' 29 maggio
» 1817, ha nel consiglio de' 3 corrente sovrana-
» mente ordinato, che secondo la regola stabilita
» nella prima parte del detto articolo pel caso di
» annullamento di una decisione o sentenza, deb-
» ba la Corte suprema anche ne' giudizj di compe-
» tenza, sia in materia civile, sia in materia pe-
» nale, rimettere sempre la causa ad un giudice
» di egual grado, il quale pronunzierà nuovamente
» sulla quistione di competenza, e riterrà per se
» la causa, ove si creda competente, o la rimette-
« rà ad altro giudice, per esser decisa nel merito.
» Ma se la Corte suprema risolvendo un conflitto
» giurisdizionale a' termini degli articoli 134 e 135
» della legge organica, rimette la causa in forza
» dell' ultima parte del citato articolo 118 al giu-
» dice ch' essa crede competente, in questo solo
» caso il giudice al quale si è fatto il rinvio dee
» pronunziare sul merito senza potere nuovamente
» discutere la competenza.

Leg-

V. l'art. 326.

335. Quando il corso del novello giudizio esiga il bisogno della *pubblica discussione*, allora l' imputato sarà spedito, a pena di nullità, alla nuova gran Corte, perchè vi si proceda a tutti gli atti ne' quali la sua presenza è richiesta.

V. l'art. 327.

336. Finchè non è necessaria la presenza dell'imputato, come anche quando l'annullamento riguardi solo la definizione del reato o l'applicazione della legge, l' imputato dovrà essere avvertito a nominare un difensore tra gli avvocati o patrocinatori della gran Corte che va a decidere di nuovo sulla causa, perchè vi deduca le sue ragioni.

Se egli dica di rimettersene alla scelta della gran Corte, o tra quindici giorni non faccia quivi pervenire la sua nomina, il difensore, a pena di nullità, sarà dato di ufizio.

337.

Legge organica giudiziaria de' 7 giugno 1819, *pe' dominj oltre il Faro.*

» Art. 127. Ne' casi di annullamento di una sen-
» tenza o decisione di un tribunale o di una gran
« Corte, così in materia civile, come in materia
» penale, la Corte suprema dovrà rinviare la co-
» gnizione delle cause ad un altro tribunale o ad
» un' altra gran Corte di egual grado: salvo ciò
« che sarà prescritto negli articoli seguenti. »

337. Le decisioni della Corte suprema, che annullano nell' interesse della legge una decisione di una gran Corte criminale, saranno fra venti giorni notificate al condannato, coll' avvertimento del diritto che gli accordano le seguenti disposizioni.

1.° Il condannato avrà dritto ad un nuovo giudizio, quando nella sentenza o decisione annullata per violazione di legge si fosse applicata una pena erroneamente in di lui danno. Nel caso però che la pena applicabile sia maggiore della inflitta, l'annullamento non pregiudicherà al condannato; e la decisione della Corte suprema si considererà emanata per lo solo oggette di ricondurre i giudici alla osservanza della legge.

2.° Se l' annullamento sia stato pronunciato per mera violazione di forme essenziali della procedura, sarà nella facoltà del condannato di scegliere tra lo sperimento di un nuovo giudizio e la esecuzione del primo, benchè annullato (1).

338.

---

(1) *Legge organica giudiziaria de' 29 maggio* 1817.
» Art. 128. Se verrà annullata una sentenza cor-
» rezionale, o una decisione criminale, ad istanza
» del regio proccurator generale, per violazione
» alla legge, il condannato avrà dritto ad un nuo-
» vo giudizio, quando la pena erroneamente appli-
» cata ecceda l' altra, che dovea applicarsi.

« Se

338. Il condannato ed il suo patrocinatore hanno il diritto di far pervenire dirette ta-

---

» Se la pena applicabile è maggiore della inflitta,
» l'annullamento non pregiudicherà al condannato,
» e la decisione della Corte suprema si considererà
« emanata per lo solo oggetto di ricondurre i giu-
» dici alla osservanza della legge.

» 129. Se l' annullamento sarà pronunziato ad
» istanza del regio proccurator generale per me-
» ra violazione di forme essenziali del rito, sarà
» nelle facoltà del condannato di scegliere tra lo
» sperimento di un nuovo giudizio, e l' esecuzione
» del primo, benchè annullato.

Legge organica giudiziaria de' 7 giugno 1819 pe' dominj oltre il Faro.

» Art. 141. Per ciò che riguarda l' interesse del-
« le parti ne' casi preveduti negli articoli 137,
» 138 e 140 si adotteranno le seguenti disposizioni.

» 1. Se trattasi di cause civili, la sentenza o
» decisione, benchè annullata, si considererà come
» una tacita transazione che non potrà impugnarsi.

« 2. Se trattasi di cause penali, il condannato
» avrà dritto ad un nuovo giudizio, quando nella
» sentenza, o decisione annullata per violazione di
» legge si fosse applicata una pena erroneamente
» in di lui danno. Nel caso però che la pena ap-
» plicabile sia maggiore dell' inflitta, l'annullamento
» non pregiudicherà al condannato; e la decisione
» della Corte suprema di giustizia si considererà
» emanata per lo solo oggetto di ricondurre i giu-
» dici all' osservanza della legge.

» 3. Se, trattandosi di cause penali, l' annulla-
» mento sia stato pronunciato per mera violazione
» di

tamente alla stessa Corte suprema la loro dichiarazione non più tardi di tre mesi dal dì della notificazione ricevuta.

339. Se la dichiarazione contenga la domanda di un nuovo giudizio, la Corte suprema nominerà allora la gran Corte criminale cui dovrà rinviarsi la causa.

340. Se il condannato che ha prodotto il ricorso avverso la decisione di condanna, muoia prima della discussione, si citeranno gli eredi innanzi alla Corte suprema, perchè il ricorso sia discusso per gl' interessi civili solamente.

341. Tutte le altre disposizioni della legge organica, relativamente a' poteri della Corte suprema ne' giudizj penali, sulle materie non prevedute dalle *presenti leggi* rimangono in osservanza (1).

TI-

» di forme essenziali del rito, sarà nelle facoltà
» del condannato di scegliere tra lo sperimento di
» un nuovo giudizio e l' esecuzione del primo ben-
» chè annullato ».

(1) *Legge organica giudiziaria de' 29 maggio* 1817.
» Art. 131. Vi sarà luogo ed interpetrazione di
» legge, allorchè la Corte suprema di giustizia an-
» nullerà due decisioni, o sentenze in ultima istan-
» za pronunziate sul medesimo affare tra le parti
» medesime, e che sieno state impugnate co' me-
« desimi motivi.
» Questa interpetrazione sarà data nelle forme
« prescritte dall' articolo 2 della nostra legge de' 24
» di marzo 1817.

» Que-

« Questa interpetrazione potrà essere dimanda
» dalla Corte suprema di giustizia prima di proffe-
« rire la seconda decisione. Allorchè la Corte su-
« prema non l' avrà dimandata, essa dovrà rendere
« la seconda decisione a Camere riunite. In questo
» caso sarà nelle facoltà del nostro Segretario di
» Stato Ministro di grazia e giustizia di presedere
» alla mentovata Corte suprema. Se ciò non ostante,
» una terza decisione, o sentenza in ultima istanza
» uniforme alle due annullate fosse impugnata con
» ricorso presso la Corte suprema, l' interpetrazione
» della legge sarà di pieno dritto. La Corte supre-
» ma di giustizia a Camere riunite dichiarerà esser-
» vi luogo ad interpetrazione, e ne farà un rappor-
» to ragionato al nostro Segretario di Stato Ministro
» di grazia e giustizia.

» 141. Nel mese di gennajo di ciascun anno la
» Corte suprema rimetterà al nostro Segretario di
» Stato Ministro di grazia e giustizia tutte le osser-
» vazioni, che avrà fatto nel decorso dell' anno,
» pel miglioramento della legislazione. Queste os-
» servazioni ci saranno presentate nel nostro Consi-
» glio di Stato. »

Legge organica giudiziaria de' 7 giugno 1819. pe' dominj oltre il Faro.

» Art. 131. Se dopo l' annullamento di una sen-
» tenza o decisione il tribunale o la gran Cor-
» te, a cui la suprema Corte di giustizia abbia
» fatto il rinvio della causa, darà fuori nella
» stessa causa tra le parti medesime una sentenza
» o decisione conforme a quella ch' è stata an-
» nullata, e tal seconda sentenza o decisione ver-
» rà impugnata cogli stessi motivi co' quali fu im-
» pugnata la prima, sarà luogo in tal caso ad inter-
» pretazione di legge. La Corte suprema farà allora
» un distinto rapporto al nostro Luogotenente gene-
« ra-

« rale, ed attenderà che da Noi venga spiegato il
» dubbio sulla legge nelle forme prescritte dall' ar-
» ticolo 2 della nostra legge de' 24 di marzo 1817.
» 149. Nel mese di gennajo di ciascun anno
» la Corte suprema rimetterà al nostro Segretario
» di Stato Ministro residente ne' nostri dominj oltre
» il Faro tutte le osservazioni che essa avrà fatte nel
» decorso dell' anno pel miglioramento della legi-
» slazione. Tali osservazioni saranno inviate al nostro
» Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, e
» da esso ci saranno presentate al nostro Consiglio
» di Stato. »

TITOLO IV.

Del giudizio de' delitti.

CAPITOLO I.

Del giudizio de' delitti in prima istanza.

342. I giudici di circondario conosceranno, come giudici correzionali, di tutti i delitti sulla sola dimanda del ministero pubblico, quando questi possano essere puniti senza istanza di parte privata.

V. gli art. 38 e 39.

Possono anche commetterne la cognizione a' loro supplenti. E' in loro facoltà, quando lo credano convenevole, di richiamare a loro la causa, purchè il facciano prima che cominci la *pubblica discussione*.

343. Le funzioni del ministero pubblico ne' giudizj correzionali saranno in Napoli ed in Palermo esercitate da' commessarj di polizia, o da chi di diritto li supplisce.

344. Negli altri comuni le funzioni di ministero pubblico nelle cause correzionali saranno esercitate dal primo eletto.

Gli ufiziali che in questo articolo vengono destinati a sostener le parti di pubblico ministero ne' giudizj correzionali, intervengono anche negli atti di affronto per misfatto, quando tale atto si esegue fuori la residenza della gran Corte: *V. l'art.* 94.

Quando questi sia impedito, interverrà il secondo eletto o uno de' decurioni.

345. Per l' esecuzione della seconda parte dell' articolo precedente, appena saranno stati approvati i membri del decurionato, ogni sindaco ne invierà la nota al procurator generale presso la gran Corte cri-

criminale ; e questi presenterà al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia uno di essi per supplente del primo o del secondo eletto nell' ufizio di pubblico ministero.

346. Se si commetta un delitto nel locale del giudicato di circondario, e pendente la durata dell'udienza, il giudice, sospeso ogni altro affare, formerà sul momento processo verbale del fatto, ed udirà l' imputato ed i testimonj. Se nella udienza non è assistito dal pubblico ministero, lo chiamerà sul momento ; e prima di sciogliere l' udienza, applicherà le pene sanzionate dalla legge.

V. l'art. 546 dov' è preveduto il caso della mancanza di rispetto alle autorità nelle pubbliche udienze.

La discussione, a pena di nullità, sarà pubblica.

Tutti gli atti della discussione saranno abbreviati ed adattati al procedimento ordinato in questo articolo. Le sole forme della sentenza saranno le stesse che verranno in appresso designate : salvo sempre l' appello alla gran Corte criminale, se compete.

347. Similmente se si commetta un delitto nel locale di un tribunale civile o di una gran Corte civile, o criminale, o della Corte suprema di giustizia pendente la durata dell' udienza, il presidente formerà processo verbale del fatto, udirà l' imputato ed i testimonj ; ed il tribunale, o la gran Corte, o la Corte suprema, prima di sciogliere-

V. l'art. 546 *citato di sopra.*

gliersi, inteso il ministero pubblico, potrà applicare le pene sanzionate dalla legge; il tutto secondo le forme indicate nell'articolo precedente.

Può anche rinviar l'imputato al giudice competente.

I giudici inappellabili pronunzieranno senza appello: i giudici appellabili pronunzieranno, salvo sempre l' appello alle gran Corti criminali secondo la competenza de' giudici di circondario.

348. Ne' delitti il giudice o di ufizio, o a richiesta del ministero pubblico, o degli agenti delle amministrazioni dello Stato, farà citar l'imputato, se non sia in arresto, e le persone civilmente risponsabili, perchè compariscano innanzi a lui nel giorno determinato nell'atto stesso della citazione, per trattarsi la causa.

Per le persone civilmente risponsabili, V. *la nota all'art.* 4

Sarà fatta comunicazione della citazione al pubblico ministero.

349. Ne' delitti ne' quali vi è istanza di parte, sarà enunciata nell' atto di citazione.

Se l' offeso si costituisce parte civile, dovrà fare elezione di domicilio nel luogo ove risiede il giudice.

In mancanza di questa elezione non può opporre il difetto d' intimazione degli atti: V. *l' art.* 49.

350. L' atto di citazione dee contenere

1.° la copia del rapporto o processo verbale della querela o della denunzia che ha dato principio al procedimento;

2.° la nota de' testimonj a carico;

3.°

3.° l' enunciazione de' documenti che sostengono l' accusa, se ve ne sieno;

4.° la designazione del giorno in cui l' imputato dee comparire all' udienza;

5.° l' avvertimento, che egli può osservare nel corso del termine tutti gli atti, processi verbali e documenti; e che può far uso di patrocinatore, e presentare tutte le sue pruove a discolpa;

6.° l' indicazione del domicilio della parte civile, se essa è in giudizio; e se vi è interesse di qualche amministrazione dello Stato, l' indicazione della persona che per essa agisce, e del suo domicilio.

351. Se la causa verrà trattata per rinvio fattone alla giustizia correzionale da magistrato superiore, la decisione di rinvio verrà trascritta nell' atto di citazione, in vece del rapporto, processo verbale, della querela o denunzia indicati nel n.° 1.° dell' articolo precedente.

V. *gli art.* 113, *e* 300.

352. Intercederà, a pena di nullità, almeno un termine di tre giorni, oltre di un giorno per ogni quindici miglia, tra l' atto di citazione e l' apertura della *pubblica discussione*.

Questa nullità non potrà esser proposta, che innanzi ad ogni altra eccezione o difesa, nella prima udienza cui l' imputato viene a presentarsi.

353. Ne' delitti che non portano a pena di prigionia, l' imputato potrà farsi rappresentare da un patrocinatore. Il

Il giudice però potrà sempre ordinare che egli comparisca di persona.

354. Quando l' imputato è assente, o in altro modo impedito a presentarsi o ad esibire le sue pruove a discolpa, il giudice, a domanda dell' imputato o di un suo patrocinatore, o di un suo amico o congiunto, intesa la parte civile ed il pubblico ministero, ed in caso di delitti relativi alle amministrazioni dello Stato, intesi gli agenti di esse amministrazioni, può accordargli un' altra dilazione.

355. Se la dilazione accordata in forza dell' articolo precedente sarà maggiore di venti giorni, ed i testimonj non sieno stati ancora intesi, può il giudice istruire il processo, secondo le regole fissate per la istruzione delle pruove, affinchè le tracce non si disperdano.

356. Quando si è fatta una istruzione, a' termini dell' articolo precedente, l' imputato debbe essere chiamato al giudizio con una nuova citazione.

357. Nel tempo designato nell'atto di citazione o nella dilazione accordata, potranno l' imputato ed il suo difensore osservare nella cancelleria gli atti ed i documenti.

Almeno ventiquattr' ore prima che cada il termine, dovrà l' imputato presentare, se lo vuole, le posizioni a discolpa e la nota de' suoi testimonj. Queste saranno comunicate al ministero pubblico, alla parte civile; e nel-

e nelle cause appartenenti alle amministrazioni dello Stato, agli agenti dell' amministrazione interessata.

358. Se l' esibizione delle pruove presentate dall' accusato mostri il bisogno di un termine maggiore, per essere esaminate in *pubblica discussione*: o se il giudice crederà convenevole di procedere prima della *pubblica discussione* ad uno sperimento di fatto; in ciascuno di questi casi potrà il giudice stesso prorogare il giorno della discussione.

359. Se l' imputato presente non sia assistito da un difensore e lo richiegga al giudice, questi, a pena di nullità, glielo destinerà di ufizio.

360. Nel giorno ed ora designata il giudice di circondario assistito dal ministero pubblico e dal cancelliere tratterà la causa.

V. le osservazioni agli *artic.* 218, 225, 254, e 256.

Questa, a pena di nullità, si farà in udienza pubblica.

361. Se l' imputato è in arresto, sarà tratto dalle prigioni, e libero e sciolto da ogni legame, a pena di nullità, guardato solamente per impedirne la fuga, assisterà alla *pubblica discussione*.

362. Se l' imputato non è in arresto, e debitamente citato non comparisca, si procederà in contumacia.

Prima però di procedersi agli altri atti, si leggerà la citazione ed il processo verbale di notificazione. Quante volte in questi atti

non

non si trovino adempite tutte le formalità di rito, se ne ordinerà, a pena di nullità, la rinnovazione.

363. Se non comparisce la parte civile, o agente dell' amministrazione dello Stato interessata, non è necessario di sospendere il giudizio ed attendere l' intervento di costoro.

364. Aperta la *pubblica discussione*, il cancelliere darà lettura del rapporto, o processo verbale, o della querela, o denunzia, o decisione di rinvio, che han dato principio al procedimento.

365. In seguito il giudice procederà all' interrogatorio dell' imputato, se è presente: e quante volte fosse egli stato precedentemente interrogato, farà adempiere quanto è prescritto nell' articolo 238.

366. Fatto ciò, debbono proporsi tutte le eccezioni di fatto e di dritto, ugualmente che le repulse contro i testimonj.

Queste eccezioni o repulse debbono per la loro ammessibilità discutersi all' udienza pria di ogni altro esame sul merito della causa.

Non proposte in questo tempo, non possono più allegarsi dalle parti, meno che non riguardino l' incompetenza del giudice per ragion di materia.

367. Il giudice, inteso il ministero pubblico e le parti, delibererà sopra siffatte eccezioni.

Se

Se queste riguardano il procedimento, ed egli le rigetta, qualunque protesta o atto di appello non sospenderà la discussione: ogni specie di gravame sarà cumulato al gravame, se compete, avverso la sentenza diffinitiva.

368. I processi verbali degli agenti de' dazj indiretti e dell' amministrazion forestale avranno i privilegj voluti dalle leggi di queste amministrazioni.

369. Le disposizioni degli articoli 218 a 271 per la *pubblica discussione* delle cause criminali, sono comuni alle cause correzionali.

V. *anche gli art.* 375 *e* 376.

Nel caso dell' articolo 265 il giudice non può spedire che il mandato di deposito, e rimettere l' arrestato al procurator generale presso la gran Corte criminale.

370. Terminata la *pubblica discussione*, il giudice si ritirerà per deliberare: il ministero pubblico, a pena di nullità, non potrà più conferire con lui fino alla pubblicazione della sentenza.

Può il giudice farsi assistere dal cancelliere, se lo stima convenevole.

371. La sentenza si farà dal giudice, a pena di nullità, in continuazione dell' ultimo atto della *pubblica discussione*.

372. La sentenza sarà distinta, a pena di nullità, in due quistioni, la prima di fatto, la seconda di dritto.

La formola sarà la medesima designata per le cause criminali. Se

Se ne farà pubblicazione in udienza.

373. La sentenza sarà notificata al ministero pubblico, all' imputato, alle persone civilmente responsabili de' danni ed interessi, alla parte civile ed agli agenti delle amministrazioni dello Stato, se i delitti le riguardino.

Se l' imputato non è presente, la notificazione della sentenza si farà al suo domicilio.

374. La condanna in contumacia non sarà eseguita, se tra' cinque giorni dalla notificazione che ne sarà stata fatta all' imputato o al suo domicilio, oltre di un giorno per ogni quindici miglia di distanza dalla residenza del giudice, sia prodotto appello alla gran Corte criminale.

Ciò non ostante le spese del giudizio già fatto, e quelle della notificazione della sentenza contumaciale rimarranno a carico dell' imputato, qualunque sia l' esito del giudizio in grado di appello.

375. Se dalla discussione risulta che il fatto contiene una contravvenzione di polizia, il giudice vi pronunzierà; salvo l' appello ne' casi in cui le sentenze contravvenzionali pronunziate da' giudici di circondario sieno soggette ad appello.

376. Se il fatto è di natura tale che meriti una pena di giustizia criminale, il giudice potrà spedire incontanente un mandato di deposito contro l' imputato; e lo in-

invierà cogli atti al procurator generale presso la gran Corte criminale.

Se il misfatto però sia tale da poter l' imputato essere ammesso a spontanea presentazione, ed egli si trovi fuori carcere nel giudizio correzionale, il giudice di circondario potrà inviarlo sotto cauzione provvisoria innanzi alla gran Corte criminale la quale delibererà poi sul suo modo di custodia.

377. Se il fatto non si giudica reato, il giudice annullerà l'istruzione, la citazione e gli atti seguenti; assolverà l' imputato; e potrà condannare la parte civile a' danni ed interessi.

378. Ogni sentenza che pronunzierà pena contra l' imputato, o contra le persone civilmente risponsabili del delitto, o contra la parte civile, li condannerà benanche alle spese anticipate dall' amministrazione del registro e del bollo.

Le spese potranno essere liquidate nella stessa sentenza: lo potranno essere anche in seguito dallo stesso giudice di circondario.

379. La sentenza sarà eseguita dal giudice, a richiesta del ministero pubblico, della parte civile o dell' imputato assoluto, ciascuno in ciò che lo concerne. (1)

---

(1) *Legge organica giudiziaria de' 29 maggio* 1817.
« Art-31- Apparterrà ancora a' giudici di circondario
« la esecuzione delle proprie sentenze- « Ne-

CAPITOLO II.

Dell' appello ne' giudizj correzionali.

380. Le sentenze pronunziate in materia correzionale potranno essere impugnate coll' appello, se sieno di condanna ad una delle pene indicate nell' articolo 21 delle *leggi penali* (1), qualunque ne sia la durata, o di condanna di ammende, o danni ed interessi eccedenti i ducati venti.

Fuori di questi casi, non competerà che il ricorso alla Corte suprema di giustizia alle persone che han dritto di proporlo, ma per solo motivo d' incompetenza, di eccesso di potere o di manifesta contravvenzione al testo delle leggi.

381. L' appello non potrà prodursi che avverso le sentenze diffinitive.

382. La facoltà di appellare si apparterrà

1.°

Negli stessi termini è concepito l'art. 34 della legge organica giudiziaria de' 7 Giugno 1819 pe' dominj oltre il Faro.

(1) *Leggi penali.*

» Art. 21. Le pene correzionali sono

» 1. la prigionia;

» 2. il confino;

» 3. l' esilio correzionale;

» 4. le interdizioni a tempo. «

1.° alle parti incolpate o risponsabili ;

2.° alla parte civile in quanto a' soli interessi civili ;

V. le osservazioni *all'art.* 306.

3.° all' amministrazione forestale ed al- l'amministrazione de' dazj indiretti ne' delitti forestali o di contrabbando , solamente per le ammende , riparazioni e spese ;

4.° al ministero pubblico presso il giudice correzionale.

383. L' imputato , la parte civilmente risponsabile , la parte civile , gli agenti forestali e de' dazj indiretti , ed il ministero pubblico presso il giudice correzionale decaderanno dal dritto di appellare , quante volte la dichiarazione di appellare non sia fatta nella cancelleria del tribunale che ha pronunziato la sentenza nel termine fissato nell' articolo 374.

384. Pendenti i termini e pendente l' istanza di appello , sarà sospesa l'esecuzione della sentenza.

385. Quante volte l' atto di dichiarazione di appello non ne contenga i mezzi motivati , si decaderà dall'appello , se ventiquatt' ore prima della discussione nella gran Corte criminale questi non sieno prodotti e notificati.

386. Decaderà dall'appello l' imputato che nel termine datogli per appellare non si trovi sotto un modo qualunque di custodia , o non offra idonea cauzione.

V. *l'art.* 397.

La discussione della cauzione dee farsi preliminarmente alla discussione dell'appello nella gran Corte criminale.

Se la cauzione offerta non si trovi idonea, si avrà come non data; nè si avrà dritto a darne una migliore.

387. Gli atti de' giudizj correzionali, siasi o no interposto l' appello, saranno sempre infra dieci giorni dal dì della sentenza inviati al procurator generale presso la gran Corte criminale.

V. le osservazioni *all'art.* 272.

388. In caso di appello la gran Corte criminale nel numero di quattro giudici lo giudicherà nel corso, al più lungo, di un mese all'udienza pubblica sul rapporto fatto dal presidente, o da uno de' giudici.

389. Le parti vi saranno debitamente citate.

Questa citazione debbe essere fatta, a pena di nullità, almeno tre giorni prima della decisione, a persona o a domicilio, oltre un giorno per ogni quindici miglia dalla residenza della gran Corte.

390. Se l' imputato è in arresto, può domandare di essere condotto innanzi alla gran Corte per esservi inteso; e la gran Corte può anche ordinarlo di ufizio.

Può esservi anche rappresentato da un patrocinatore.

391. Se la gran Corte per giudicare l'appello non creda sufficiente l' istruzione che gli

gli è stata trasmessa, può ripetere la *pubblica discussione*.

In questo caso se l' imputato è in arresto, dee intervenire nella discussione a pena di nullità; e le altre regole delle *pubbliche discussioni* correzionali saranno tutte osservate.

392. Se la sentenza è riformata perchè il fatto non è da alcuna legge riputato reato, la gran Corte assolverà l' imputato, e delibererà, se vi ha luogo, sopra i suoi danni ed interessi.

393. Se la sentenza è riformata perchè il fatto non presenta che una contravvenzione di polizia, la gran Corte pronunzierà inappellabilmente la pena, e del pari delibererà, se vi ha luogo, su' danni ed interessi.

394. Se la sentenza è riformata perchè l' imputazione contiene un misfatto, la gran Corte spedirà, se vi ha luogo, il mandato di arresto, o proseguirà il giudizio secondo le regole de' procedimenti criminali.

395. Se la sentenza è riformata per nullità di rito o per cattiva applicazione di legge, la gran Corte criminale delibererà sul merito.

396. Avverso la decisione di appello non compete che il ricorso per annullamento nella suprema Corte di giustizia.

V. l'art. 305, e *seg.*

Le regole relative alle persone che possono ricorrere, al tempo in cui è aperto

* l'adi-

l'adito al ricorso, ed al modo di discuterlo nelle cause criminali, sono comuni anche alle cause correzionali.

V. l'art. 386, *e seg.*

397. Il ricorso del condannato sarà dichiarato irrecettibile, quante volte egli non si trovi sottoposto ad un de' modi di custodia, o non abbia dato idonea cauzione.

398. Nella Corte suprema di giustizia non possono presentarsi che le nullità incorse nel giudizio di appello.

Le nullità avvenute innanzi al giudice di circondario non possono esservi proposte, se non quando, prodotte innanzi alla gran Corte criminale, questa non le abbia riparate.

TI-

TITOLO V.

De' giudizj delle contravvenzioni di polizia.

399. Il giudice di circondario è il solo giudice delle contravvenzioni di polizia, di qualunque specie esse sieno.

V. l'art. 342.

Può egli anche commetterne a' supplenti il giudizio.

Se però le contravvenzioni sieno accadute fuori del capoluogo del circondario, il funzionario che quivi supplisce il giudice, procederà senza sua commessa, e gliene farà rapporto.

400. Il giudice di circondario può prima della discussione, tanto nel caso che egli abbia commessa la causa al supplente, quanto in quello in cui questi procede senza sua commessa, richiamarne a se il giudizio.

401. Il ministero pubblico nelle cause di polizia sarà lo stesso che nelle cause correzionali.

V. l'art. 343.

402. Le citazioni per contravvenzioni di polizia saranno fatte ad istanza della parte che reclama, o a richiesta del ministero pubblico, o anche di ufizio in tutti i casi ne' quali pel procedimento non vi è bisogno d' istanza di parte privata.

V. l'art. 350.

Un usciere ne lascerà copia all' imputato,

V. gli art. 39 *e* 40.

tato, o alla persona civilmente risponsabile, o al loro domicilio.

403. Ne' casi non dichiarati urgenti dal giudice il termine fissato nella citazione non può esser minore di ventiquattr' ore, oltre un giorno per ogni quindici miglia.

Se si trasgredisce questa regola l' imputato può domandarne l' osservanza alla prima udienza, innanzi ad ogni eccezione e difesa.

Ne' casi che il giudice dichiara urgenti, i termini potranno essere abbreviati, e le parti citate a comparire anche per giorno ed ora fissa indicata nella cedola.

404. Le parti potranno comparire volontariamente o sopra un semplice avvertimento, senza che vi sia d' uopo di citazione.

405. Prima del giorno dell' udienza il giudice potrà, sulla richiesta del ministero pubblico o della parte civile, apprezzare i danni, formare o far formare i processi verbali, fare o ordinare ogni atto che richiegga celerità.

406. Se la persona citata non comparisca al giorno o all' ora fissata nella citazione, sarà giudicata in contumacia.

407. Ne' giudizj di polizia l' imputato può sempre comparire da se stesso o per mezzo di un suo procuratore speciale.

408. La discussione dell' affare, a pena di nullità, sarà pubblica.

409.

409. La discussione pubblica verrà fatta nell' ordine seguente.

I processi verbali, se ve ne sono, saranno letti dal cancelliere.

I testimonj, se saranno stati chiamati dal ministero pubblico o dalla parte civile, verranno intesi, se vi ha luogo: la parte civile darà fuori le sue conclusioni.

La persona citata proporrà le sue difese, e farà sentire i suoi testimonj, se ne abbia presentato o fatto citare, e se, a' termini dell' articolo seguente, è ammessibile a produrli.

Il ministero pubblico esaminerà l'affare, e darà fuori le sue conclusioni. La parte citata potrà proporre le sue osservazioni.

Il giudice pronunzierà la sentenza nell' udienza in cui la discussione sarà stata terminata.

410. Gli articoli 369 e 379 sono comuni a' giudizj di polizia.

411. Se il fatto creduto prima contravvenzione risulti essere un delitto, il giudice col consenso del ministero pubblico e delle parti potrà pronunziare sul medesimo.

Se il ministero pubblico o una delle parti reclami al giudizio correzionale regolare, si ricomincerà, a pena di nullità, il procedimento correzionale dalla citazione in poi.

412. Se l' imputato è convinto di contrav-

travvenzione di polizia, il giudice pronunzierà la pena, e colla medesima sentenza giudicherà sulle domande di restituzione, e di danni ed interessi.

413. La parte che succumberà, sarà condannata alle spese, anche a favore della parte pubblica.

Le spese saranno liquidate nella sentenza.

414. Ogni giudizio diffinitivo di condanna sarà, a pena di nullità, motivato in fatto ed in dritto.

I termini della legge applicata vi saranno inseriti.

415. Il ministero pubblico e la parte civile solleciteranno l'esecuzione della sentenza, ciascuno in ciò che lo concerne.

416. Il cancelliere comunale sarà il cancelliere ne' giudizj di polizia, allorchè questi vengono renduti da' supplenti del giudice di circondario fuori della sua residenza.

417. I servienti comunali faranno le veci di uscieri ne' giudizj di polizia esercitati fuori del capo-luogo del circondario.

418. Le sentenze profferite in materia di polizia dal giudice di circondario o dal suo supplente, potranno essere impugnate per via di appello innanzi alla gran Corte criminale.

419. Perchè si dia luogo all'appello a' termini dell' articolo precedente, le sentenze di polizia dovranno contenere una condanna

danna di detenzione, di mandato in casa, o di pubblica riprensione: per le ammende, restituzioni ed altre riparazioni civili ivi espresse, quando eccedano la somma di ducati venti, avrà anche luogo l'appello.

420. L'appello non sospenderà il pagamento dell' ammenda.

Sarà sospensivo per le condanne di detenzione o di mandato in casa, o di pubblica riprensione.

421. Il tempo dentro il quale il giudice di polizia dee rimettere il processo al procurator generale presso la gran Corte criminale, i termini ad appellare, le persone che ne hanno il dritto, le regole della discussione dell' appello, sono le stesse che ne' giudizj correzionali.

V. gli art. 383, e seg.

422. Se però la gran Corte criminale crede necessario di rinnovare la discussione, serberà le regole de' giudizj di polizia: salvo il caso della prima parte dell' articolo 411, nel quale serberà le forme de' giudizj correzionali.

423. Avverso le sentenze inappellabili in materia di polizia pronunziate da' giudici di circondario e loro supplenti, compete il ricorso per annullamento nella Corte suprema di giustizia al ministero pubblico ed al condannato, pel solo motivo d' incompetenza, per eccesso di potere, e per manifesta contravvenzione al testo della legge.

424. Negli altri casi competerà il ricorso al ministero pubblico ed al condannato avverso le decisioni della gran Corte criminale pronunziate in appello, così per le violazioni di forme a pena di nullità e non coverte dal silenzio, come per manifesta contravvenzione al testo delle leggi.

425. Gli articoli 396, 397 e 398 sono comuni anche alle cause di polizia.

LIBRO III.

DI ALCUNE PROCEDURE PARTICOLARI, E DEGLI OGGETTI COMUNI A TUTTI I GIUDIZJ PENALI.

TITOLO I.

Del giudizio di rito speciale.

CAPITOLO I.

Della competenza e della composizione delle gran Corti speciali.

426. Le gran Corti speciali sono competenti a procedere

Gli arrestati per misfatti speciali non godono il beneficio di esser liberati sotto mandato, consegna, o cauzione, quantunque il misfatto non porti a pena maggiore della relegazione: *V. l'art.* 130.

1.° ne' misfatti compresi ne' capitoli I e II, titolo II, libro II; nelle sezioni I e II, capitolo I, titolo V, libro II; e negli articoli 309, 310 e 311 delle *leggi penali*;

2.° ne' misfatti di pubblica violenza (1);

3.°

---

(1) *Leggi penali*

« Art. 147. È accompagnato da *violenza pubbli-*
« *ca* ogni reato commesso da un numero non mi-
« nore di tre individui riuniti a fine di delinque-
« re, de' quali due almeno sieno portatori di armi
« proprie *. »

* Le armi proprie sono definite nell'art. 148 delle *Leggi penali*, riportato per nota alla pagina 31.

V. gli art. 477 e 479.

3.° ne' misfatti di evasione da' luoghi di pena o di custodia;

4.° in ogni recidiva di misfatto (1), quando nel giudizio del primo sia stata competente una gran Corte speciale.

V. gli art. 481 e 482.

427. L'incolpato di cui uno o più misfatti sieno di competenza della gran Corte speciale, sarà collo stesso rito e nel giudizio medesimo sottoposto alla stessa accusa. Se abbia delle altre imputazioni, benchè non soggette al rito speciale, saranno queste comprese nella stessa accusa.

V. l'art. 480.

Il complice nel fatto di competenza della gran Corte speciale sarà similmente per tutte le altre sue imputazioni giudicato col rito speciale.

Se un imputato giudicabile con rito speciale abbia complici, in un misfatto non sottoposto per ragion di materia alla competenza speciale, i complici saranno giudicati separatamente col rito ordinario.

428. Le gran Corti speciali sono composte di otto giudici votanti.

Per

---

(1) *Leggi penali.*

« Art- 78. È recidivo chiunque, dopo di essere
« stato condannato per un reato, commetta altro
« reato. Si ha per condannato ogni individuo, con-
« tro il quale si trova profferita irrevocabilmente
« una pena, in modo che se ne renda legale
« l'esecuzione. »

Per le provincie di Napoli e di Terra di lavoro, dove le gran Corti criminali contengono due Camere, il numero de' votanti sarà completato col chiamarsi da una Camera all'altra i giudici che occorrono, secondo l'ordine con cui seggono nella rispettiva Camera, cominciando dal regio procurator generale, ed indi dal presidente della medesima (1).

Per

---

(1) *Legge organica giudiziaria de' 29 Maggio* 1817.

« Art. 87. Nelle decisioni che dovranno essere « pronunziate in tempo della pubblica discussione « ne' giudizj di rito speciale, interverranno otto « giudici votanti. Questo numero si formerà, ag- « giungendo a' giudici criminali il presidente, ed « ove occorra, uno, o due giudici del tribunale « civile della provincia. »

Decreto de' 22 Luglio 1817.

« Art. 1. L'articolo 87 della legge organica de' « 29 maggio 1817, riguardante il modo come dee « completarsi il numero de' votanti nelle gran « corti speciali, non è applicabile a quelle delle « provincie di Napoli e di Terra di lavoro, ove « le gran corti sono composte di due camere.

« Nelle enunciate due gran corti speciali, « il numero de' votanti sarà completato col chia- « marsi da una camera all' altra i giudici che occor- « rono, secondo l'ordine con cui seggono nella ri- « spettiva camera, cominciando dal presidente del- « la medesima.

« 2. Nelle gran corti speciali delle altre pro- « vincie, quando manchi, o sia legalmente impe- « dito il presidente del tribunale civile, sarà chia- « mato in sua vece quel giudice dello stesso tri- « bunale che lo segue in ordine di rango. «

De-

Per la valle di Palermo dove la seconda Camera della gran Corte civile esercita anche le funzioni di gran Corte criminale, e per le valli di Messina e di Catania dove le gran Corti civili esercitano parimente le funzioni di gran Corti criminali, il nu-

---

Decreto de' 30 Dicembre 1818-

« Art- 1- Nelle gran corti criminali potranno in-
« tervenire per compiere il numero de' votanti,
« oltre i giudici de' tribunali civili, anche i pre-
« sidenti ed i regj procuratori presso i tribunali me-
» desimi-

« 2- Ne' giudizj di rito speciale, per compie-
« re il numero di otto votanti giusta l'art- 87- del-
« la legge organica, potranno intervenire non so-
« lo i presidenti, ma anche i regj procuratori civili-

« 3- In ogni caso però il numero de' compo-
« nenti del tribunale civile che andranno a vo-
« tare nelle gran corti criminali e speciali, non
« potrà mai eccedere quello fissato cogli art- 84
« ed 87 della suddetta legge-

« Art- 4- Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del
« presente decreto non sono applicabili alle gran
« corti criminali e speciali di Napoli, e di Terra di
« lavoro, per le quali rimangono ferme le disposi-
« zioni dell'articolo 84- della citata legge, e del
« nostro decreto de' 22 Luglio 1817- «

Legge organica giudiziaria de' 7 Giugno 1819 *pe' Dominj oltre il Faro.*

« Art- 198 n- 1- Le gran Corti speciali decide-
« ranno col numero di otto votanti- Questo nume-
« ro si formerà aggiungendo a' giudici criminali pri-
« ma il regio procuratore del tribunale civile,
« indi il presidente, e poi i giudici dello stesso
« tribunale per ordine di elezione, purchè non
« intervengano nelle gran Corti speciali più di tre
« componenti del tribunale civile- »

numero de' votanti sarà completato, aggiungendosi a' giudici delle mentovate gran Corti civili i giudici delle gran Corti criminali nell' ordine di sopra indicato.

Per tutte le altre provincie e valli saranno aggiunti a' giudici criminali prima il regio procuratore del tribunale civile, indi il presidente, e poi i giudici dello stesso tribunale per ordine di elezione; purchè non intervengano nelle gran Corti speciali più di tre componenti del tribunale civile.

CAPITOLO II.

Del procedimento di rito speciale.

429. Il processo de' misfatti di competenza della gran Corte speciale sarà istruito, secondo le forme stabilite ne' giudizj criminali.

430. Allorchè il pubblico ministero presso la gran Corte criminale formerà, a' termini degli articoli 138 e 139, l' accusa contro un imputato, se il di lui misfatto sia di competenza speciale, richiederà che la gran Corte criminale ne faccia la dichiarazione.

La gran Corte criminale nel caso che ammetta l' accusa, farà contemporaneamente, a' termini dell' articolo 155, la sua dichiarazione che si proceda con rito speciale.

431. Dopo questo atto l' accusato sarà provveduto del difensore a' termini dell' articolo 170.

Si

Si adempirà immediatamente alle ordinazioni dello articolo 167; ed il difensore dell' accusato avrà le facoltà espresse nell'articolo 169.

Tra le ventiquattr' ore dall' atto dell' adempimento dell' articolo 167, può presentarsi il ricorso alla Corte suprema di giustizia avverso la competenza speciale: niun' altra quistione può comularsi a questa.

La Corte suprema giudicherà queste cause come urgentissime, in preferenza di ogni altro affare, sulle carte e nel modo indicato nell' articolo 183.

V. la nota all' *art.* 428.

432. Se non vi è ricorso, o il ricorso vien rigettato, si procederà agli atti successivi dalla gran Corte criminale in nome della gran Corte speciale, come nel giudizio di rito ordinario.

Si comincerà però dall' ordinanza delle ventiquattr' ore, secondo l' articolo 195.

In questo termine potranno domandarsi gli sperimenti di fatto, di cui può esser capace la natura del misfatto, e delle vestigia dal misfatto lasciate: nel qual caso si adempirà alle ordinazioni degli articoli 186 a 194.

Le deliberazioni fino alla *pubblica discussione* si faranno col numero dispari di votanti non maggiore di cinque e non minore di tre, come ne' giudizj ordinarj.

Nella *pubblica discussione* interverranno i componenti della gran Corte speciale, a' termini dell' articolo 428.

Il

Il presidente potrà far uso delle facoltà mentovate nell' articolo 228.

433. Nel caso che nella *pubblica discussione* svanisca il misfatto di competenza speciale, o svanisca la circostanza che aveva dato luogo a tal procedimento, sarà ciò non ostante decisa la causa da tutti gli otto giudici che hanno assistito alla *pubblica discussione* (1).

Questa disposizione modifica l' artic. 92 della legge organica circa i giudici che debbono ritirarsi.

Quando poi si procede con rito ordinario, e si trova essere il reato speciale, la gran corte criminale continua a procedere colle facoltà ordinarie: *V. l' art.* 301.

434. Alle decisioni pronunziate a' termini dell' articolo precedente, ugualmente che a quelle per condanne a morte, o a pene perpetue, profferite dalle gran Corti speciali a sola maggioranza e senza il concorso di sei fra gli otto voti, è aperto l'adito al ricorso presso la suprema Corte di giustizia. Il

---

(1) *Legge organica giudiziaria de'* 29 *maggio* 1817.
« Art. 92. Se dopo di essersi proceduto ad un
« giudizio col rito speciale, svanisse in seguito del
« dibattimento il reato speciale, o la circostanza
« che avea fatto procedere con questo rito, e ciò
« non ostante rimanesse luogo a pena per altro rea-
« to cumulato nel giudizio speciale, o per lo stes-
« so reato, benchè spogliato di quella circostanza,
« la Gran Corte speciale assumerà il carattere di
« Gran Corte criminale, ed applicherà la corrispon-
« dente pena. A tal effetto farà tirare dal suo con-
« sesso quelli tra i giudici che l' erano stati aggiun-
« ti per formare il numero di otto votanti. «

La legge organica de' 7 Giugno 1819 pe' dominj oltre il Faro, contiene nell' art. 105 la stessa disposizione: tranne l' ultima parte relativa al ritirarsi de' giudici aggiunti.

Il ricorso non competerà in questo ultimo caso, che per la sola parte che riguarda l' applicazione della legge, quante volte questa sia stata fatta colla discrepanza indicata nel detto articolo (1).

Nel

---

(1) *Legge organica giudiziaria de' 29 maggio* 1817.
« Art- 137. La Corte Suprema di giustizia rive-
« derà di officio, e sugli atti stessi le decisioni per
« condanne a morte, o a pene perpetue profferite
« delle Gran Corti speciali a sola maggioranza,
« e senza il concorso di sei fra gli otto voti. Potrà
« inoltre raccomandare i condannati alla nostra so-
« vrana clemenza, per mezzo del nostro Segretario
« di Stato Ministro di grazia e giustizia- «

Sovrano Rescritto de 14. Febbrajo 1818-
« L' art. 91- della Legge organica giudiziaria
« de' 29 maggio 1817 ordina il rinvio di officio
« alla suprema Corte di quelle condanne a pena di
« morte, o a pena perpetua, che le gran corti spe-
« ciali pronunciano senza il concorso di sei voti-
« Questa disposizione ha dato luogo al seguen-
« te dubbio:
« Nel caso che lo stesso giudizio comprenda
« più accusati, de' quali alcuni vengano condannati
« col concorso di sei o più voti, e gli altri senza
« il concorso di sei voti; dovendosi per questi ulti-
« mi dar luogo alla revisione, deve farsi lo stesso
« esame anche per gli altri?
« Il citato articolo 91 stabilisce un'eccezione al prin-
« cipio generale, che sottrae i giudizj delle gran
« corti speciali dall' esame della suprema corte di
« giustizia; ed affinchè questa eccezione possa aver
« luogo, l' articolo suddetto espressamente ordina,
» che le condanne debbano contenere pena di mor-
« te o pena perpetua, e che inoltre debbano es-
« sere pronunziate sensa il concorso di sei voti -

Or

Nel caso poi dell' articolo precedente non può essere elevata a nullità la mancanza delle forme, dalle quali dispensa la legge nel rito speciale.

435.

« Or è chiaro che quando contra un condannato « non si verificano queste circostanze, la eccezio- « ne non deve avere luogo, poichè è segno allora « che nel giudizio vi è tale evidenza, che non la- « scia dubbio sulla giustizia della pena-

« Di più ciascun correo può essere incolpato di « un fatto proprio, o di una circostanza aggravante « che lo faccia soggiacere ad una pena diversa da « quella dell' altro correo: sarebbe assurdo che il « principio liberale che stabilisce un secondo esame « di quel giudizio in cui la discordanza de' giudici « mostra essere discutibile un articolo di legge, si « estenda anche al caso in cui il concorso nella stessa « opinione elimina qualunque dubbiezza.

« Sua Maestà alla di cui decisione ho sottoposto « questo dubbio, in considerazione de'sopraccennati « motivi, ha determinato, che nel caso in quistio- « ne debba eseguirsi la condanna pronunciata col- « la maggioranza di sei o più voti, sebbene nella « stessa decisione si contenga la condanna di altri « accusati soggetta a revisione, perchè pronunciata « senza il concorso di sei voti- «

Legge organica giudiziaria de' 7 Giugno 1819 *pe' dominj oltre il Faro.*

« Art. 107. Le gran Corti speciali, dopo di aver « profferite le condanne, potranno raccomandare « per motivi gravi i condannati alla nostra sovra- « na clemenza per mezzo del nostro Luogotenente « Generale, il quale ce ne renderà informati col « suo parere, ed attenderà le nostre deliberazioni-«

*

435. Tranne il solo caso de' due articoli precedenti, avverso qualunque deliberazione, ordinanza o decisione delle gran Corti speciali non compete alcun ricorso.

Le decisioni diffinitive saranno eseguite inappellabilmente.

436. In caso però di condanna, le gran Corti speciali potranno per motivi gravissimi raccomandare il condannato alla sovrana clemenza.

Se ne farà un processo verbale motivato e segreto, inteso il pubblico ministero.

Questo sarà inviato al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

Intanto la esecuzione rimarrà sospesa.

437. Per ogni imputato di misfatto speciale, che siasi presentato spontaneamente in prigione, verrà, in caso di condanna a morte, sospesa la esecuzione, e se ne farà rapporto al Ministero di grazia e giustizia.

438. I processi di competenza delle gran Corti speciali saranno istruiti e giudicati a preferenza degli altri. Le regole per la pubblica discussione, e per le decisioni delle cause criminali sono applicabili alle cause speciali.

TI-

TITOLO II.

Del giudizio di falsità.

439. In tutti i giudizj di falsità di scrittura, il documento attaccato di falso, subito che sarà stato prodotto, verrà numerato in tutte le pagine, e sarà fatto un processo verbale circostanziato del suo stato materiale, e vi sarà designata la persona che l' ha prodotto.

Il processo verbale dovrà descrivere le cancellature, le aggiunzioni, le interlinee del documento e tutte le altre circostanze che ne additano l' alterazione.

Tanto il documento attaccato di falso, quanto il processo verbale saranno sottoscritti, ed in tutte le pagine contrassegnati dal magistrato che istruisce il processo, e dal cancelliere: e saranno anche sottoscritti, e contrassegnati dalle parti in giudizio.

440. Quando un documento attaccato di falso si trova in deposito presso di un pubblico ufizio, o presso un particolare qualunque, il procurator generale presso la gran Corte criminale ordinerà che sia presentato senza indugio nella cancelleria.

Un giudice istruttore può dare anch' egli lo stesso ordine.

Il depositario è tenuto, sotto pena d' arresto personale, di presentarlo.

441.

441. Il documento che il depositario esibisce, dovrà essere da lui numerato, sottoscritto e contrassegnato in tutte le pagine. Il cancelliere gli darà un certificato del deposito dalle carte in cancelleria; e farà in esso menzione che sia stato sottoscritto e contrassegnato.

442. L' ordinanza per la consegna del documento, ed il certificato di esibizione terranno luogo al depositario di quietanza verso tutti coloro che abbiano interesse per l' esistenza del documento.

443. Sarà data in oltre al depositario copia del documento esibito, collazionata dal presidente; e ne sarà fatta menzione dal cancelliere nel certificato di esibizione.

Il depositario riporrà questa copia in luogo dell' atto originale esibito: potrà da questa rilasciare altre copie, facendo menzione in esse, che l' atto originale trovasi depositato in cancelleria perchè attaccato di falso.

444. Se l' atto attaccato di falso faccia parte di un registro in guisa da non poterne essere distaccato, potrà ordinarsi che si rechi il registro intero, dispensando dalle formalità stabilite ne' quattro precedenti articoli.

445. I particolari che sono possessori di scritture private, non possono essere costretti ad esibirle, se prima non sieno stati citati innanzi alla gran Corte criminale per farne

la

la consegna, o per dedurre il motivo del loro rifiuto.

Nel caso che questo non sia ammesso la gran Corte criminale ordinerà che vi sieno astretti anche coll' arresto personale.

446. Se un documento prodotto viene attaccato di falso, ed il giudizio sia di falso in privata scrittura, l' imputato sarà citato a dichiarare se intenda far uso, o se voglia desistere da far uso del documento.

447. Nel caso dell' articolo precedente se la parte dichiara di non volersi più servire del documento, sarà il documento rigettato dal processo, e non vi sarà più luogo a procedimento penale.

Questa dichiarazione non è più rivocabile nè nel giudizio criminale, nè nel giudizio civile.

La dichiarazione non produce effetto, che solamente per colui che la fa, e per coloro che hanno causa da lui.

Se la parte o non risponda fra otto giorni, o dichiari che intenda servirsi del documento, l' istruzione sulla falsità, sarà proseguita; nè la dichiarazione successiva dell' imputato di non più volersene servire produrrà alcun effetto.

448. Se una gran Corte, o un tribunale civile, o un giudice di circondario, o altra pubblica autorità trovi in un processo o in altri atti alcun indizio di falsità, o vi scuopra pruove contro chi l'ha commessa, sarà te-

tenuta di trasmetterne gli atti alla gran Corte criminale.

449. Se qualche atto autentico, o pubblico registro sarà stato dichiarato falso in tutto o in parte, la Corte o il tribunale che avrà giudicato sulla falsità, ordinerà che sia ristabilito, cancellato o riformato; e del tutto ne sarà fatto processo verbale.

Se l'atto sia stato estratto da un deposito, sarà, nel modo come è stato riformato, restituito al suo luogo; e ne sarà fatta menzione nel detto processo verbale.

450. Le scritture che dovranno servire di comparazione nelle cause di falsità, verranno numerate e sottoscritte dal giudice, dal cancelliere, e dalle parti che sono presenti in giudizio.

Per carte di comparazione non s'impiegheranno carte private, se non nel caso che non possa l'istruttore aver facilmente carte pubbliche o tratte da pubblici archivj.

Si farà uso con preferenza delle carte che portano una data prossima a quella della scrittura impugnata.

451. Le perizie ne' giudizj di falsità saranno fatte da notaj, da calligrafi o da altri periti, a' termini degli articoli 64 a 70.

452. Oltre i modi preveduti in questo titolo, le regole date pe' reperti e per le visite domiciliari saranno tutte osservate nella ricerca e nella sorpresa delle false monete, delle carte bancali false e di ogni altra falsa carta o falso documento.

V. l'art. 60, *e seg.*

453. Il giudice ne' processi di falsità potrà nel principio o nel corso della istruzione chiamare le parti a contraddizione in sua presenza, quando creda poter questo atto contribuire allo scoprimento della verità.

454. Ne'reati di falsa moneta la instruzione dovrà essere sempre accompagnata da una verificazione fatta delle monete attaccate di falso dalla direzione della zecca.

Le perizie per le falsità de'biglietti di lotto, si fanno anche in Napoli nella Direzione dei lotti. *Vedi il real rescritto degli* 11 *novembre* 1818 riportato nel *Comentario* sulla legge organica giudiziaria, *Vol. II*, *pag.* 50.

455. Se il processo vien istruito nel luogo dove risiede il regio ufizio della zecca, l'istruttore accompagnato dal regio procurator generale presso la gran Corte criminale, e coll' intervento di due testimonj assisterà allo sperimento. Il cancelliere ne distenderà processo verbale che sarà sottoscritto dal direttore della zecca o da un ufiziale dell' amministrazione da lui delegato, e dagli altri intervenuti all' esperimento.

456. Se per falsità di monete si proceda in luogo ove non risiede la direzione della zecca, il pubblico ministero presso la gran Corte criminale che sta procedendo, invierà le monete sospette di falsità, in un involglio chiuso legalmente, al pubblico ministero presso la gran Corte criminale del luogo ove la zecca risiede.

L' esperimento sarà fatto come nell' articolo precedente alla presenza di un giudice della gran Corte delegata, e del regio procurator generale presso la medesima.

Il

Il processo verbale che si farà, sarà rimesso alla gran Corte presso cui si tratta il giudizio , cogli oggetti nella forma in cui si son rimasti dopo lo sperimento , secondo le regole dell' articolo 71.

457. Nel resto del procedimento pe' reati di falsità si procederà come per gli altri reati.

458. Il cancelliere che avrà omesso ne' processi verbali o in altri atti enunciati nel presente titolo una delle formalità in esso stabilite , sarà tenuto ad una multa di ducati dieci a cinquecento. Potrà essere anche destituito se la gravezza del mancamento lo esige.

TITOLO III.

Del giudizio per contumacia contro gl' imputati di misfatto

459. Ne' giudizj di misfatti, qualunque sia la loro qualità, spedito il mandato di arresto dalla gran Corte criminale, e scorsi tre mesi senza essere stato eseguito, o senza che l' imputato siasi volontariamente presentato, avrà luogo il giudizio per contumacia.

460. Comincerà il giudizio per contumacia dalla spedizione d'un mandato col quale si ordinerà all' imputato di presentarsi in carcere fra 'l termine di giorni dieci a disposizione della gran Corte criminale, colla comminazione di procedersi in contumacia.

Di tutti gli atti del giudizio in contumacia, si dee fare un volume separato: *V. l'art.* 471.

461. L' intimazione di questo mandato si farà nella forma seguente.

1.° Il mandato verrà pubblicato nel comune ov' è stato l' ultimo domicilio dell' imputato. Questa pubblicazione si farà con affiggersene copia alla porta della casa comunale.

2.° Il mandato medesimo verrà di più notificato a due de' congiunti dell' imputato, ed in mancanza di questi a due de' suoi vicini.

3.° Se ne affiggerà parimente copia nella piazza del comune dove risiede la gran Corte criminale.

462. In caso di mandato contro uomini vagabondi e senza stato, i quali non abbiano certo domicilio, basterà l' affissione nella piazza del comune ove risiede la gran Corte criminale.

463. Chiunque nel termine stabilito nell' articolo 460 verrà ad allegare delle cause che impediscono all'imputato di presentarsi, potrà dalla gran Corte ottenere un secondo termine della durata che le sembrerà convenevole.

La gran Corte prolungherà questo secondo termine, qualora le si dimostri che l' allegato impedimento non sia ancor cessato.

464. Se nell'ultimo termine l'imputato non si presenti innanzi la gran Corte, si farà il giudizio di accusa a' termini degli articoli 138 e seguenti; e se vi ha luogo a sottoposizione ad accusa, la gran Corte colla stessa decisione dichiarerà il reo contumace, e disporrà che il suo nome sia annotato nell' albo dei rei assenti.

Un tal albo dovrà sempre tenersi affisso nella sala di udienza della gran Corte, ed in quelle di tutte le giustizie di circondario della provincia o valle, e delle cancellerie de' giudici d' istruzione.

465. Quando il misfatto non sia punibile di morte o di ergastolo, o del quarto e terzo grado di ferri, anche nel presidio, l' annotazione nell' albo de' rei assenti si riguarderà come l' ultimo atto del giudizio in contumacia.

Ogni

Ogni individuo della forza pubblica, ancorchè non sia portatore di un mandato di deposito o di arresto, può arrestare l' imputato inscritto nell' albo de' rei assenti; e gli sarà data in premio dell' arresto una gratificazione da due a dodici ducati, da fissarsi dal procurator generale, secondo la gravezza del misfatto.

La disposizione di qnesto articolocontiene una eccezione all' art. 593.

466. L' annotazione all' albo de' rei assenti produrrà i seguenti effetti:

1.° il reo sarà considerato come esule da tutto il territorio del regno:

2.° rimarrà sospeso da ogni diritto di cittadinanza, e interdetto della facoltà di fare ogni atto legittimo col quale possa contrarsi obbligazione (1).

Gli effetti suddetti cesseranno subito che l' iscritto diverrà presente al giudizio.

467.

---

(1) *Leggi Civili-*
« Art. 26. L' esercizio de' dritti civili si perde per
« effetto di condanna a quelle pene che ne produ-
« cono la privazione in tutto o in parte-
« 30. Le condanne in contumacia non la pro-
« durranno *, che dopo cinque anni successivi alla
« loro pubblicazione, nel decorso de' quali può il
« condaunato presentarsi-
« 31- Durante i cinque anni, i condannati in
« contumacia saranno privi dell' esercizio de' dritti
« civili sino a che si presentino in giudizio, o ven-
« gano nel corso di questo termine arrestati-
« I loro beni saranno amministrati, e le loro
« ragioni promosse come quelle degli assenti «
* Cioè, la privazione de' dritti civili.

Questa facoltà data alla parte privata di far uso in questo caso dell'azione, prima del giudizio definitivo, è una eccezione all' art 5

Questa dichiarazione di assenza è una aggiunzione alle *leggi civili*, le quali reputano solamente assente colui che avrà cessato di comparire nel suo domicilio o residenza, e del quale non si avranno notizie dopo quattro anni. Queste condizioni sono soggette a pruove: *V. le Leggi civili art.* 121, *e seg.*

467. La parte privata, pendente l' assenza dell' iscritto nell' albo, può far uso dell' azione civile pe' danni ed interessi presso i giudici civili.

Il documento della seguita annotazione le servirà fino a che il reo non sia presente al giudizio, tanto di titolo contro di esso, quanto contra le persone civilmente risponsabili del misfatto.

L' iscrizione nell' albo de' rei assenti costituisce un titolo indubitato della pruova dell' assenza. Il giudizio ne' tribunali civili relativamente a' rei assenti sarà fatto colle stesse forme che si praticano ne' giudizj degli assenti, escluse quelle che son ordinate alla pruova dell' assenza. Questa pruova si ha per compiutamente fatta colla inscrizione nell' albo.

468. Ferma restando l' iscrizione nell' albo de' rei assenti, se il misfatto di cui l'assente è imputato, sia punibile di morte o di ergastolo, o del quarto e terzo grado di ferri, anche nel presidio, allora la gran Corte spedirà un secondo mandato con nuovo ordine perentorio di doversi il reo iscritto presentare in carcere fra giorni quindici, colla comminazione che non presentandosi, la gran Corte procederà contro di lui alla decisione di condanna in contumacia.

L' intimazione di questo secondo mandato si farà nelle forme espresse dagli articoli 461 e 462.

469.

469. Scorso il termine ordinato nell' articolo precedente, copia dell' atto di accusa sarà affissa alla porta della sala di udienza della gran Corte, e vi rimarrà per otto giorni.

470. Scorsi gli otto giorni, verrà destinato un giorno di pubblica udienza per procedersi alla discussione della causa in contumacia. Il presidente o il giudice delegato inviterà con un editto i congiunti, gli amici dell' imputato e chiunque del popolo, affinchè nel giorno destinato possano presentarsi nel giudizio a fare da scusatori. Tal editto sarà affisso alla porta della sala di udienza della gran Corte, e vi rimarrà anche otto giorni.

471. Di tutti gli atti per esecuzione dell' articolo 460 e seguenti si farà un volume separato.

472. Chiunque si presenti col titolo di scusatore del reo, dovrà essere ascoltato.

Di tutti gli atti egli non potrà aver comunicazione, che del volume indicato nell' articolo precedente.

Lo scusatore potrà solamente allegare le nullità degli atti per incompetenza di giudice, o per violazione delle forme stabilite nel presente titolo.

Potrà ancora dedurre quelle ragioni di giustizia, che non abbiano bisogno di altre pruove, fuorchè di quelle che risultano dal solo volume mentovato nell' articolo precedente.

473. Se la decisione sarà di condanna ad una delle pene indicate nell' articolo 465, sarà intimata, a' termini degli articoli 461 e 462; ed elassi quindici giorni, sarà eseguita facendosi alla precedente iscrizione nell' albo de' rei assenti l' aggiunzione della condanna. La sentenza sarà eseguita per gli effetti civili, a' termini delle *leggi penali* (1). Se l' assente non sarà condannato ad una delle dette pene, si rimarrà nell' albo de' rei assenti a' termini dell' articolo 464.

Che

(1) *Leggi penali*

« Art. 16 Il condannato all'ergastolo perde la pro-
« prietà di tutti i beni che possedeva: la sua suc-
« cessione è aperta a vantaggio de' suoi eredi, co-
« me se egli fosse morto senza testamento, non po-
« tendo più disporre nè per atto tra vivi, nè per
« testamento, di tutti o di parte de' suoi beni.

« Non può nè anche acquistare nè per atto
« tra vivi, nè per causa di morte. Tuttavia la
« legge lo considera come mezzo ed organo per
« potere i di lui discendenti conseguire i dritti suc-
« cessorj ed i condizionali che si verificheranno a
« suo favore.

« Non può stare in giudizio civile nè per do-
« mandare nè per difendersi, altrimenti che sotto
« il nome e col ministero di un curatore nomi-
« nato specialmente da quel tribunale ove l'azio-
« ne è introdotta.

« Il tribunale civile può obbligare i di lui ere-
« di a somministrargli qualche sovvenzione a titolo
« di alimenti, i quali debbono limitarsi ad un pic-
« ciolo sollievo. «

N. B. Le disposizioni relative a' condannati a' ferri trovansi nell'art. 17 riportato per nota alla pagina 90.

Che se poi la condanna sarà di morte, scorso il termine de' giorni quindici, e ferma intanto la sua esecuzione, come sopra, per gli effetti civili, la gran Corte riesaminerà di ufizio la causa senza ammessione di scusatore. Confermando la condanna di morte, dichiarerà che se nel corso di un mese il condannato spontaneamente non si presenti, o non sia dalla forza pubblica arrestato, sarà proceduto alla dichiarazione solenne di *pubblico inimico*. Questa sentenza di conferma sarà parimente affissa, a' termini degli articoli 461 e 462.

Scorso questo ultimo termine, e non essendosi il condannato presentato, o non essendo stato arrestato, la stessa gran Corte darà di ufizio un difensore officioso al condannato anzidetto. Sarà questi ascoltato nella pubblica udienza; e quindi la gran Corte col numero di sei giudici pronunzierà o la rivocazione della sentenza, o la sua conferma. Nel caso di rivocazione sarà tolta l' aggiunzione della condanna di morte fatta nell' albo de' rei assenti: nel caso di conferma si dichiarerà il condannato *pubblico inimico*.

Sarà fatta l' ultima pubblicazione della sentenza colla *dichiarazione di pubblico inimico*, a' termini degli articoli 461 e 462.

Di questa dichiarazione sarà fatta annotazione alla precedente iscrizione nell' albo de' rei assenti.

L' effetto di questa dichiarazione sarà che qualunque individuo della forza pubblica nel procurarne l' arresto, per qualunque leggiera resistenza, anche presunta che il condannato opponesse, potrà impunemente ucciderlo.

Per l' arresto de' condannati a morte in contumacia sarà dato un premio di cinquanta a cento ducati alla forza pubblica, a giudizio del procurator generale. Il premio sarà doppio, se l' arresto segua dopo la *dichiarazione di pubblico inimico.*

474. Contra tutte le decisioni nel corso del giudizio contumaciale, non esclusa *la dichiarazione di pubblico inimico*, nè al condannato nè a' suoi scusatori compete il ricorso alla suprema Corte di giustizia.

Il ricorso compete soltanto al pubblico ministero.

475. Tutte le volte che il contumace anche dichiarato pubblico nemico pervenga nelle mani della giustizia, il giudizio contumaciale si avrà come non fatto. Egli verrà subito interrogato, e si procederà al giudizio nelle forme o di rito ordinario, o di rito speciale, secondo la diversità della competenza.

Non avrà dritto il contumace a chieder compenso de' danni ed interessi a lui cagionati per effetto del giudizio contumaciale, nè potrà attaccar gli effetti legali dell' annotazione nell' albo de' rei assenti, o della

con-

condanna in contumacia, qualunque sia l'esito del nuovo giudizio, ancorchè fosse di libertà assoluta (1).

TI-

---

(1) *Leggi civili.*

» Art. 32. Quando il condannato in contumacia
» si presenterà volontariamente fra cinque anni dal
» giorno della pubblicazione della sentenza, o verrà
» in questo termine preso e carcerato, la sentenza
» sarà annullata *ipso jure*: l'accusato sarà restituito
» nella integrità de' suoi dritti, e nuovamente giu-
« dicato. La nuova sentenza che sarà profferita,
» quando anche fosse conforme alla prima, non
» produrrà effetto, che dal giorno della sua ese-
» cuzione.

» 33. Quando il condannato in contumacia siasi
» presentato, o sia stato carcerato dopo i cinque
» anni, benchè con una nuova sentenza fosse asso-
» luto, o condannato ad una pena la quale non
» produca la privazione de' dritti civili, rientrerà
» nel godimento de' suoi dritti civili pel tempo av-
» venire, e dal giorno in cui sia comparso in giu-
» dizio: ma la prima sentenza conserverà per lo
» passato gli effetti che avea prodotti nell' inter-
» vallo decorso dopo la scadenza de' cinque anni
» sino al giorno della di lui comparsa in giudizio.

« 34. Se il condannato in contumacia muoja nel
» termine di grazia de' cinque anni, senza essersi
» presentato, o senza essere stato preso ed arre-
» stato; sarà considerato morto nella integrità de'
» suoi dritti: la sentenza contumaciale sarà annul-
» lata *ipso jure*, senza pregiudizio però dell'azione
» della parte civile.

» 35. In nessun caso la prescrizione della pena
» restituirà il condannato ne' suoi dritti civili pel
» tempo avvenire. »

TITOLO IV.

Del giudizio de' condannati fuggiti e nuovamente arrestati.

476. Il giudizio contro i condannati fuggiti dal luogo di pena e nuovamente arrestati, sarà fatto sulla semplice ricognizione della identità della persona.

V. l'art. 426, *num.* 3.

477. Se si tratta di condannato per misfatto, la gran Corte speciale della provincia o valle ove il condannato stava ad espiare la pena, procederà a riconoscere la di lui identità.

Nel caso d' infrazione dell' esilio dal regno o della rilegazione, tal ricognizione apparterrà alla gran Corte criminale o alla gran Corte speciale della provincia o valle ove è stata profferita la condanna.

478. Se si tratta di condannato per delitto o contravvenzione, la ricognizione della identità della persona si farà dal regio giudice del circondario ove il condannato si ritrovava ad espiare la pena.

479. Nel caso che il condannato, nell' atto della evasione o dopo, si renda colpevole di altro reato, il giudizio della evasione si cumulerà al giudizio del nuovo reato, e verrà fatto dalla gran Corte speciale della provincia o valle dove il nuovo reato è stato commesso.

TI-

TITOLO V.

Del giudizio de' complici.

480. I complici presenti sono giudicati nello stesso giudizio, secondo le regole stabilite nell' articolo 160, e salvo il caso preveduto nell'ultima parte dell'articolo 427.

481. L' autore principale di un reato, se si trovi in potere della giustizia mentre l'altro autor principale o il complice è assente, potrà nel termine stabilito dall' articolo 175 chiedere che si soprassegga dal giudizio fino a che il complice divenga presente. Il complice potrà fare la stessa domanda, se l' autor principale è assente.

V. gli articoli 158, *e* 160, *e l' ultima parte dell' art.* 427.

482. La gran Corte criminale, udito il pubblico ministero, delibererà sulla domanda indicata nell'articolo precedente; ma non potrà mai accordare una sospensione maggiore di sei mesi.

Accordata la sospensione una volta, niun imputato nella causa, benchè non ne abbia mai fatta la domanda, ha più diritto di chiederla.

L' ammessione o il rigetto della domanda è rimesso alla prudenza della gran Corte; nè vi è luogo a ricorso alla Corte suprema di giustizia.

483. Quando nel corso della *pubblica discussione* si scopra esservi un altro autor principale o un complice dello stesso reato, si

si spedirà contra il medesimo un mandato di custodia personale più o meno grave, secondo i casi.

Si potrà in tal caso sospendere il giudizio, se così detta la prudenza de' giudici: ma per darsi luogo a questa sospensione in causa di misfatto, conviene che nelle gran Corti speciali concorrano sette voti, e nelle gran Corti criminali cinque.

484. Se nel corso de' termini dopo il giudizio di sottoposizione all'accusa, o in tempo della *pubblica discussione* sopravvenga in potere della giustizia il reo principale o un complice, contro il quale è già istruito il processo, basterà la sola maggioranza di voti per ricominciare il giudizio dall' atto di accusa, ancorchè la gran Corte giudichi per rinvio fatto dalla Corte suprema.

TITOLO VI.

Del giudizio di competenza e de' conflitti giurisdizionali.

485. Ogni giudice, a pena di nullità, è tenuto di rimettere al giudice competente per ragion di materia tutte le procedure e gli affari che appartengono alla di lui giurisdizione: e ciò quando anche non vi sia richiamo di parte.

Quanto al ricorso d' incompetenza per ragion di materia, e suoi effetti: *V. l'art.* 157.

Lo farà anche nelle cause nelle quali è incompetente per ragion di persona: ma s' egli nol faccia, non si dà luogo a nullità fino al momento in cui non vi è richiamo di ministero pubblico, o di parte.

486. Se un giudice di polizia pronunziasse sopra delitti o misfatti; se un giudice correzionale pronunziasse in materia di misfatti; se un giudice di eccezione pronunziasse sopra reati ordinarj; o un giudice non rivestito di poter punitivo pronunziasse sopra reati di qualunque specie, eccetto il caso dell' articolo 347; l' incompetenza è per ragion di materia.

487. Non si può dall' imputato nel corso della istruzione produrre la incompetenza dell' ufiziale di polizia giudiziaria, che istruisce il processo.

V. l'art. 76.

488. Vi è conflitto di giurisdizione nell' istruzion di un processo, allorchè più ufi-

fiziali di polizia giudiziaria prendono parte nella sua compilazione.

489. Nel caso dell' articolo precedente, se gli ufiziali di polizia giudiziaria dipendono dalla stessa gran Corte criminale, la gran Corte medesima, inteso il pubblico ministero, deciderà a chi di loro si appartenga l' istruzione.

Contra tal decisione non compete ricorso alla suprema Corte di giustizia.

490. Se poi gli ufiziali di polizia giudiziaria dipendano da diverse gran Corti criminali, la più diligente con una decisione *motivata* dichiarerà qual sia l' ufiziale competente ad istruire il processo.

Questa decisione sarà rimessa per mezzo del pubblico ministero all' altra gran Corte criminale la quale fra tre giorni formerà anche la sua decisione.

Se le due decisioni sono di accordo sull' ufiziale competente ad istruire il processo, saranno esse eseguite senza ricorso alla suprema Corte di giustizia.

Se sono discordi, la suprema Corte di giustizia deciderà il conflitto.

491. Fino alla decisione diffinitiva del conflitto, l' istruzione sarà continuata dall' istruttore che è stato il primo a procedere.

Dopo la decisione tutte le carte saranno riunite presso l' ufiziale di polizia giudiziaria,

ria, che sarà stato dichiarato competente ad istruire.

492. Se diversi giudici correzionali e di semplice polizia stiano procedendo sul medesimo reato, il più diligente con una deliberazione farà la dichiarazione di competenza, e la invierà all'altro giudice il quale fra tre giorni farà anch' egli la sua dichiarazione.

Se queste dichiarazioni sono di accordo, verranno eseguite: in contrario ciascuno rimetterà la sua dichiarazione alla gran Corte criminale da cui dipende.

Si procederà in questo caso a dichiarare il giudice competente, colle norme stesse fissate negli articoli precedenti secondo i casi ivi contemplati tanto allorchè i suddetti giudici sono dipendenti dalla stessa gran Corte criminale, quanto allorchè dipendono da diverse gran Corti criminali.

493. Se pel medesimo misfatto stiano procedendo più gran Corti criminali, la più diligente farà la dichiarazione di competenza e la rimetterà all' altra.

Se queste decisioni sieno di accordo, verranno eseguite: altrimenti verrà deciso il conflitto dalla Corte suprema di giustizia.

La stessa norma sarà seguita nel caso di conflitto tra una gran Corte criminale ed un

un tribunale militare (1), o altra gran Corte, o tribunale di eccezione.

494.

---

(1) *Statuto penale militare.*
» Art. 77. Se una Corte criminale crederà di es-
» sere competente per un reato pel quale stia pro-
» cedendo un Consiglio di guerra, o questo creda
» di sua competenza una causa per la quale pro-
» ceda una Corte criminale, può ciascuna di queste
» due autorità che vuol sostenere la sua giurisdi-
» zione, esporre in una dichiarazione motivata le
» ragioni della sua competenza. Fra le ore venti-
» quattro la Corte criminale per mezzo del procu-
» rator generale, ed il Consiglio di guerra per mez-
» zo dell'ufiziale che fa le funzioni del pubblico mi-
» nistero, la farà passare all' autorità che crede
» incompetente.
» 78. Se questa non cede alle ragioni che le so-
» no state addotte, ne esporrà i motivi in un'altra
» dichiarazione responsiva che farà pervenire al-
» l' altra autorità tra le ore ventiquattro per mezzo
» del procurator generale, o dell'ufiziale incaricato
» del pubblico ministero.
» Da tal momento si dirà esistere conflitto di giu-
» risdizione fra le due autorità.
» 79. Le quistioni di competenza tra' Consigli
» di guerra di corpo e le autorità inferiori alle
» Corti criminali, non possono elevarsi in conflitto
» se non per mezzo de' Consigli di guarnigione e
» delle stesse Corti, da' quali dipendono le auto-
» rità inferiori, e nel modo di sopra indicato.
» Il consiglio di corpo in questi casi si rivolgerà
» al Consiglio di guarnigione per mezzo del com-
» missario del Re del corpo medesimo, adducendo
» le ragioni sopra le quali fonda le sue pretese.
» Se la Corte o il Consiglio di guarnigione crede-
» ranno ingiuste le pretensioni delle autorità infe-
» rio-

494. Ne' casi de' conflitti preveduti ne' due articoli precedenti, subito che un' autorità fa la sua dichiarazione di competenza per rimetterla all' altra, dee desistere da ogni atto ulteriore sul giudizio, a pena di nullità. Potrà soltanto proseguire gli atti d' istruzione a' termini dell' articolo 491.

Similmente dee desistere l' altra autorità subito che abbia ricevuto la suddetta dichiarazione.

Si proseguirà il giudizio allorchè la competenza sarà diffinitivamente decisa; e tutte le carte andranno a riunirsi in potere dell' autorità dichiarata competente.

Le stesse norme stabilite negli articoli precedenti saranno osservate pe' conflitti nega-

---

» riori, queste si conformeranno alle loro de-
» cisioni.

» 80. Ne' tre giorni dopo che si è elevato il con-
» flitto, i procuratori generali, e gli ufiziali incaricati
» del pubblico ministero, trasmetteranno al Segretario
» di Stato Ministro della giustizia tutte le carte rela-
» tive alla quistione di competenza, perchè le ri-
» metta alla competente suprema Corte di giusti-
» zia, la quale deciderà del conflitto, e deciderà in
» pari tempo della validità degli atti che potranno
» essere stati fatti dall' autorità dichiarata incom-
» petente.

» Pendente la decisione del conflitto, sarà in fa-
» coltà dell'autorità che avrà intrapresa l' istruzione
» del processo, di continuarla, onde non peri-
» scano le prove del reato. »

gativi, allorchè le due corti si dichiareranno incompetenti.

495. Ne' conflitti di giurisdizione si avrà principalmente in mira la competenza territoriale.

Ogni imputato è soggetto alla giurisdizione del giudice nel cui territorio commette il reato; salve le eccezioni espresse dalle *presenti leggi* o da altre leggi particolari.

V. l'art. 427.

Nel caso di più reati commessi dagli stessi individui in diverse giurisdizioni, il reato maggiore trarrà a se la cognizione del minore, se pure il minore non sia misfatto speciale.

Nel caso di più reati commessi in diverse giurisdizioni, e che portano alla stessa competenza, il giudice del luogo nel cui territorio l' imputato è stato arrestato, procederà per tutti i reati.

I complici di uno stesso misfatto, se sono imputati di altri reati particolari a ciascuno, e si trovino tutti in istato da esser giudicati, saranno sottoposti alla medesima accusa per tutti i reati; ed un solo giudice procederà secondo le regole espresse in questo articolo.

496. Nelle gran Corti criminali le decisioni di competenza e di conflitto si faranno da un numero dispari di votanti non maggiore di cinque nè minore di tre.

497. Tutte le cause di competenza, incluse quelle delle gran Corti speciali, e

tutti i conflitti giurisdizionali nella suprema Corte di giustizia saranno trattate in linea di regolamento di giudici, inteso il pubblico ministero.

Le parti non hanno diritto, che di presentare memorie scritte.

Ciò che nell' articolo 183 è detto per le cause di competenza, sarà eseguito anche per le cause de' conflitti giurisdizionali (1).

TI-

---

(1) *Legge de' 4 Luglio* 1817.

» Art. 1. L' imputato di reati commessi ne' nostri » dominj al di quà del Faro, o commessi ne' no- » stri dominj al di là del Faro, sia egli reo prin- » cipale, o complice, sarà giudicato dall' autorità » nel di cui territorio sono stati commessi i reati. » Se i reati sono stati commessi nel Faro, proce- » derà l'autorità del territorio più vicino al luogo » de' reati.

» 2. L' imputato di più reati, de' quali parte sia » stata commessa ne' dominj al di quà del Faro, » e parte ne' dominj al di là del Faro, sarà per » tutt' i reati giudicato dall' autorità nel cui terri- » torio è stato commesso il reato punibile con pe- » na più grave, a' termini delle leggi. Dall' auto- » rità medesima sarà giudicato ancora ogni correo » o complice del reato men grave, nel caso che » trovandosi presente al giudizio può essere giudi- » cato contemporaneamente coll' imputato del reato » più grave. Nel caso che non può esser tradotto » allo stesso giudizio, avrà luogo la competenza » territoriale, a' termini dell' articolo primo.

» 3. Se i reati commessi ne' dominj al di quà del » Faro, e i reati commessi ne' dominj al di là del

» Fa-

TITOLO VII.

De' giudizj di ricusa, e del giudizio di rimessione per motivo di pubblica sicurezza.

498. Nella materie penali ogni ufiziale di polizia giudiziaria può essere allegato a sospetto.

I mo-

» Faro sieno di egual gravezza, l' imputato sarà
» giudicato per tutti i reati da quell' autorità che
» ha prevenuto l' altra nell'arrestarlo o tenerlo pre-
» sente al giudizio in altro modo permesso dalla
» legge. Per lo correo o complice in uno de' reati
« vale la regola dell' articolo precedente.

» 4. Se l' autorità de' nostri dominj al di quà del
» Faro crede esser competente a procedere in un
» giudizio pel quale sta procedendo un'autorità de'
» nostri dominj al di là del Faro, o viceversa,
« esporrà in una ragionata dichiarazione i motivi
» della sua competenza, e la invierà per mezzo del-
» l' uffiziale del pubblico ministero all' autorità che
» crede incompetente. Se quest' autorità non cede
» alla dichiarazione che l' è stata comunicata,
» n' esporrà i motivi in una dichiarazione che do-
» vrà fare tra otto giorni, e la invierà alla prima
» autorità.

» Da tal momento si dirà esistere conflitto di giu-
» ridizione tra le due autorità. L' effetto del con-
» flitto è di sospendere il procedimento presso am-
» bedue le autorità, dalla contestazione della lite
» in poi, fino a che l'autorità superiore non diri-
» merà il suddetto conflitto. »

I motivi legali di ricusa sono quelli preveduti dalle *leggi della procedura ne' giudizj civili.*

499. Ne' giudizj di ricusa si procede colle norme stabilite dalle medesime *leggi della procedura ne' giudizj civili.*

Il giudizio di ricusa contro un ufiziale di polizia giudiziaria non impedisce fino alla sua decisione il proseguimento della istruzione.

500. Se viene allegato a sospetto un giudice istruttore, o un giudice di circondario, o un ufiziale di polizia giudiziaria qualunque, il giudizio si appartiene alla gran Corte criminale, e sarà pronunziato col numero dispari di votanti non maggiore di cinque nè minore di tre.

È nelle facoltà della gran Corte il decidere della ricusa, prima o dopo che sieno compiute le istruzioni.

501. Allorchè la gran Corte fa dritto alla ricusa, annullerà tutti gli atti fatti dal giudice di polizia giudiziaria ricusato, tranne l' *ingenere* ed ogni pruova di fatto permanente; e destinerà un nuovo istruttore che compili il processo.

Il nuovo istruttore avrà la facoltà di riesaminare i testimonj degli atti conservati, a' termini dell' articolo 59.

502. Se viene allegato a sospetto uno de' componenti la gran Corte criminale, questa stessa discuterà la ricusa col numero di cinque giudici.

503.

503. Nel caso de' tre articoli precedenti, se la ricusa viene ammessa, non è aperto ad alcuno il ricorso presso la suprema Corte di giustizia: se viene rigettata, è salvo il ricorso alle parti nel termine di tre giorni dalla notificazione della decisione.

La Corte suprema non potrà esaminare il fatto stabilito dalla gran Corte. Non le saranno trasmesse che le carte originali o copie delle carte relative alla ricusa, delle quali si farà un volume separato.

Il ricorso non sospenderà il procedimento fino alla *pubblica discussione*. Il giudice ricusato dovrà intanto astenersi.

504. Allegandosi a sospetto un consigliere della suprema Corte di giustizia, si osserveranno le *leggi della procedura ne' giudizj civili* ed i regolamenti della Corte suprema.

505. Se si allega a sospetto una intera gran Corte criminale o una tal parte di essa, che la rimanente non sia sufficiente a procedere, la ricusa sarà discussa dalla suprema Corte di giustizia, la quale, nel caso che la troverà sussistente, destinerà la nuova gran Corte che dovrà procedere nella causa. In questo caso il ricorso sospende il procedimento.

506. Ogni giudizio di ricusa può esser promosso e proseguito dal pubblico ministero, dalla parte civile e dall' imputato presente in giudizio.

507.

507. La parte che avrà proceduto volontariamente presso un'autorità, non sarà ammessa ad allegare la ricusa se non per motivi legittimi posteriormente scoverti o avvenuti.

508. Nelle cause di ricusa non saranno intese le parti in udienza.

Il ministero pubblico porterà le sue conclusioni, e le parti potranno presentar solamente memorie scritte, senza che il non uso di questa facoltà ritardi il corso del giudizio.

509. In ogni caso che la ricusa sarà rigettata, la parte che l'avrà prodotta, dovrà esser condannata ad una multa da ducati sei a dugento.

510. La rimessione di un' affare penale da un' autorità all' altra, oltre i casi della ricusa e della incompetenza, ha luogo ancora per motivi di sicurezza pubblica (1).

511. La rimessione per motivi di sicurezza pubblica non può esser in alcun caso pro-

---

(1) *Legge organica giudiziaria de' 29 maggio 1817.*

» Art. 133. La Corte suprema pronunzierà ancora
» sulle domande di remissione di cause da uno
» ad altro tribunale, o Gran Corte, per motivo di
» sicurezza pubblica, o di legittima sospezione. »

La medesima disposione si legge nell' art. 135 della legge organica de' 7 giugno 1819 pe' dominj oltre il Faro.

promossa che da' soli ufiziali pubblici, secondo le norme fissate negli articoli seguenti.

Le parti non potranno prendervi alcuna ingerenza: se presenteranno qualche memoria, questa servirà di solo rischiaramento, e sarà inserita nel processo.

512. La rimessione, per motivi di sicurezza pubblica, di un affare correzionale o di semplice polizia da un giudice di circondario ad un altro, si fa dalla gran Corte criminale, inteso il pubblico ministero.

Ne sarà data parte al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, e non sarà pubblicata che dopo l'approvazione del Ministro.

513. Non solo per motivi di sicurezza pubblica, ma anche per ogni altro motivo grave potrà rimettersi una istruzione criminale da un giudice istruttore ad un altro. La gran Corte criminale però dietro requisitoria del regio procuratore generale dovrà chiederne l'autorizzazione dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

Nella deliberazione debbono essere enunciate le cause che hanno indotto il procurator generale a chiederla, e la gran Corte a deliberarvi; e debbe essere indicato l' altro giudice cui si vuol delegare l' istruzione.

514. La rimessione della causa da una gran Corte criminale ad un' altra per motivi di sicurezza pubblica, si fa colle norme seguenti.

Le carte che contengono i motivi di rimessione, saranno trasmesse di ufizio dal pubblico ministero al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, il quale, se lo crederà espediente, potrà anche prenderne de' rischiaramenti da pubblici funzionarj di sua fiducia.

515. Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, se dalla lettura delle carte o da' rischiaramenti che ha presi, non trova svanito ogni dubbio, le trasmetterà alla suprema Corte di giustizia, onde deliberi se vi sia o no luogo alla rimessione della causa.

V. la nota all' art. 510.

Nel caso che deliberi per la remissione, la Corte suprema destinerà per regolamento di giudici la nuova gran Corte criminale che dovrà procedere nella causa.

516. Può la suprema Corte di giustizia, in vece di rimettere la causa ad altra gran Corte criminale, disporre che uno o più giudici della gran Corte da cui si vuol fare il rinvio, si astengano dallo intervenire nella causa, purchè la mancanza della parte de' giudici che debbe astenersi, non renda l' altra insufficiente a giudicare.

517. Può anche la Corte suprema ordinare che la commessa della causa passi

dal giudice delegato ad un altro. In tal caso disporrà che il presidente deleghi nuovamente la causa: e se il delegato era il presidente, la commessa si farà dalla stessa Corte suprema.

Il primo giudice delegato non potrà più intervenire nella causa.

518. In tutte le decisioni per rimessione, a' termini degli articoli 514 e seguenti, non saranno espressi i motivi su' quali è poggiata.

Le carte saranno restituite al Ministero di grazia e giustizia, e quivi rimarranno. Nella Corte suprema non si conserveranno che le lettere di corrispondenza e l'originale della decisione.

519. Se i motivi di sicurezza pubblica possano cessare coll' allontanamento di uno o più de' componenti la gran Corte, rimossi costoro, gli ufiziali che istruiscono i processi, il pubblico ministero e la gran Corte criminale continueranno il procedimento, a' termini delle rispettive loro facoltà.

TI-

TITOLO VIII.

Del giudizio contro i funzionarj dell' ordine giudiziario.

520. Se i regj giudici di circondario, o gli agenti del pubblico ministero presso di loro, o altri ufiziali inferiori dell' ordine giudiziario; se i cancellieri presso qualunque gran Corte o tribunale, eccetto il cancelliere della Corte suprema di giustizia, incorrano in reati relativi alle loro funzioni, il giudizio ne appartiene alle gran Corti criminali.

521. Il giudizio de' reati per ragion di ufizio de' giudici istruttori, ed in generale de' presidenti, vicepresidenti e giudici di qualunque gran Corte o tribunale, degli agenti del pubblico ministero presso i medesimi, e del cancelliere della Corte suprema di giustizia, spetta alla camera criminale della suprema Corte di giustizia (1).

V. la stessa disposizione nell' *art.* 535.

Que-

(1) *Legge organica giudiziaria de' 29 maggio 1817.*

» Art. 139. La Corte suprema di giustizia veglierà su tutt' i tribunali, e su tutte le Gran » Corti: avrà dritto di farsi rendere conto della » loro condotta, e di censurarli: giudicherà, co- » me tribunale delegato, de' delitti di officio de' » giudici, dietro la rimessione che glie ne sarà fatta » da Noi sul rapporto del nostro Segretario di » Stato Ministro di grazia e giustizia. »

Legge

Questa Camera procederà in tali cause con otto votanti nelle sole decisioni diffinitive; e negli altri atti interlocutorj o preparatorj, con numero dispari di votanti non minore di tre nè maggiore di cinque.

L' articolo 290 vi avrà esecuzione.

522. Il giudizio contra ogni funzionario dell' ordine giudiziario per reati relativi alla sua carica non può cominciare, se prima non se ne ottenga l' approvazione dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

523. Le indagini sommarie per conoscere la condotta degli ufiziali pubblici enunciati nell'articolo 520, possono ordinarsi e compilarsi dal regio procurator generale presso la gran Corte criminale.

Per la istruzione sopra imputazioni de-

Legge organica de' 7 giugno 1819 pe' dominj oltre il Faro.

» Art. 146. Veglierà (*la corte suprema di giu-*
» *stizia*) su tutti i tribunali e su tutte le gran Corti:
» avrà dritto di farsi render conto della loro con-
» dotta, e di censurarla: e giudicherà come tribu-
» nale delegato de' delitti di officio commessi da'
» giudici de' tribunali e delle gran Corti, o dagli
» esercenti il pubblico ministero presso i medesimi
» tribunali e gran Corti, dietro l' incarico che glie
» ne sarà dato da Noi per mezzo del nostro Luogo-
» tenente generale. »

determinate è necessaria l' autorizzazione enunciata nell' articolo precedente.

L' istruzione dopo l'autorizzazione sarà compilata da un giudice istruttore, o da un giudice della gran Corte criminale delegato dalla stessa gran Corte.

524. Contra gli ufiziali pubblici enunciati nell' articolo 521 non potrà nè anche darsi principio alle indagini senza l' autorizzazione del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

Ottenuta l'autorizzazione, il presidente della Corte suprema sulla domanda del procurator generale delegherà l' istruzione ad un consigliere della Corte stessa. Se gli atti d' istruzione si debbono fare fuori della città ove risiede la Corte suprema, l' istruttore verrà destinato tra i presidenti o vicepresidenti delle gran Corti civili o criminali, o tra i giudici delle medesime.

525. Pendente la istruzione, l' ufiziale pubblico imputato può essere d' ordine del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia sospeso dalle sue funzioni, o allontanato dal luogo.

526. Compilata la istruzione, sarà rimessa al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

Il Ministro dopo averla esaminata, nel caso dell' articolo 520 ordinerà, trovandovi sussistenza, che la gran Corte competente faccia noti all' imputato i suoi carichi e riceva

ceva sopra di essi le sue giustificazioni in iscritto; e gliele rimetta.

Per gli ufiziali pubblici indicati nell'articolo 521 lo stesso Ministro comunicherà direttamente i carichi, e riceverà in iscritto le giustificazioni.

527. Se le giustificazioni non sieno sufficienti ed esigano altra istruzione di pruove, il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia rimetterà le carte colle discolpe dell' imputato al giudice competente.

528. Compiuta la istruzione, il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, quando non trovi che le giustificazioni escludano ogni carico dell'incolpato, disporrà preliminarmente che l' autorità competente faccia l' esame, se sia il caso e se convenga di abbandonare l' imputato ad un regolare giudizio.

529. La stessa autorità competente può, se lo crede necessario, prender nuovi rischiaramenti sull' affare.

Quando ogni dubbio di fatto sia cessato, allora darà fuori il suo avviso o perchè si vieti ogni ulteriore procedimento, o perchè si adottino misure disciplinari, o perchè l' incolpato sia sottoposto ad un regolare giudizio.

530. Questo avviso sarà *motivato* e rimesso cogli atti al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

531.

531. Se viene autorizzata la sottoposizione dell' imputato al giudizio, se ne darà subito comunicazione al giudice competente con tutti gli atti relativi alla causa.

Quanto al modo come darsi quest' autorizzazione, *V*. la legge de' 19 ottobre 1818.

Da questo momento l' incolpato resterà di dritto sospeso dalla sua carica, durante il giudizio.

Il mandato d'arresto produce lo stesso effetto, *V*. *l'art*. 542.

532. L' autorizzazione a' termini dell' articolo precedente, equivarrà nelle cause di misfatti al giudizio di sottoposizione all'accusa.

533. Ne' casi preveduti dell' articolo 130 l' incolpato sarà rilasciato, sotto mandato o consegna o cauzione, fino al dì della *pubblica discussione*.

Negli altri casi di misfatti più gravi si spedirà contro di lui un mandato di arresto.

534. Tutto il rimanente del giudizio avrà luogo con le forme ordinarie.

535. Se il giudizio appartiene alla camera criminale della suprema Corte di giustizia, si eseguiranno da questa tutte le forme prescritte per le gran Corti criminali.

V. *l'art*. 521.

Il numero de' giudici per ogni decisione definitiva esser debbe di otto, e per le interlocutorie e preparatorie, esser debbe di un numero dispari non maggiore di cinque nè minore di tre.

Contro le sue decisioni non vi è luogo ad alcun rimedio legale nè anche di ricorso per annullamento.

536.

536. Se in esito del giudizio la gran Corte o la Corte suprema che avrà proceduto, non trovi luogo a pena, potrà proporre al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia qualche misura disciplinare contra l' imputato, quando il caso lo esiga.

537. Se gli ufiziali pubblici indicati nell' articolo 520 saranno imputati di misfatti o delitti non relativi alla carica, verranno giudicati dalle gran Corti criminali, se pure il misfatto non sia di competenza speciale.

Il giudizio per delitti sarà inappellabile: il rito che si osserverà, sarà lo stesso che si osserva in tutti gli altri giudizj correzionali.

538. La gran Corte criminale nominerà il magistrato che farà le funzioni di giudice istruttore tanto ne' giudizj per misfatto, quanto ne' giudizj per delitto.

Tosto che ne comincia il procedimento, ne sarà subito data parte al Ministro di grazia e giustizia, senza sospenderne l'istruzione.

539. Per gli ufiziali pubblici indicati nell' articolo 521 può la gran Corte criminale, quando si tratti di contravvenzione di semplice polizia non relativa alla carica, sospendere il procedimento; e dietro autorizzazione del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia sottoporre l' incolpato a misure

sure disciplinari, salvi i diritti della parte civile.

540. Contra gli ufiziali pubblici mentovati nell' articolo 521, se sono imputati di misfatti non relativi alla carica, procederà del pari l' autorità competente, come pel resto de' cittadini.

Il giudizio però non sarà mai fatto presso il collegio di cui l' imputato fa parte.

Le carte saranno rimesse al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia: questi le invierà alla Corte suprema, da cui verrà destinata una gran Corte di provincia, o valle vicina.

Da questo istante negli atti d' istruzione s' impiegheranno ufiziali di polizia giudiziaria non dipendenti dalla gran Corte o dal tribunale di cui l' incolpato fa parte.

541. Nel caso di delitti commessi fuori di ufizio ed imputati agli ufiziali pubblici mentovati nell' articolo 521, si procederà dalla gran Corte criminale, facendosene però prevenzione al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

L' imputato sarà rimesso ad una gran Corte diversa da quella di cui fa parte, secondo ciò che è stato stabilito nell' articolo precedente.

542. Anche pe' reati non relativi all' ufizio può il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, pendente la istruzione, dispor-

Alla sottoposizione all' accusa di cui si parla in quest'articolo equivale l'autorizzazione pel giudizio. *Vedi l'art.* 532.

disporre la sospensione dalla carica, o l'allontanamento dell'ufiziale pubblico imputato.

La sospensione è di pieno dritto allorchè si è spedito contra il medesimo un mandato di arresto, o è stato già sottoposto all' accusa.

TI-

TITOLO IX.

Del giudizio su' fatti che violano il rispetto dovuto alle pubbliche autorità.

543. La polizia dell' udienza in ogni tribunale o Corte è affidata al presidente, o a colui che ne fa attualmente le veci (1).

544. Gli astanti debbono stare nell'udienza col capo scoperto.

È vietato prorompere in voci indicanti approvazione o disapprovazione, o turbare in qualunque modo l'attenzione de' giudici o degli astanti.

545. In caso di contravvenzione all' articolo precedente il presidente intimerà il silenzio e ne richiamerà l' osservanza; e se lo crede conveniente, farà espellere il trasgressore dall' udienza.

La

---

(1) *Legge organica giudiziaria de'* 29 *maggio* 1817. Art. 143. « I presidenti della Corte suprema di giustizia, delle Gran Corti, e di tutti i tribunali avranno cura di mantenere il buon ordine, e la polizia interna delle medesime: distribueranno gli affari tra i giudici: formeranno il ruolo delle cause, intesi i regi proccuratori generali, ed i regi proccuratori. »

La simile diposizione si legge nell' art. 151 della *Legge organica* de' 7 giugno 1819 pe' dominj oltre il Faro.

La Corte può anche farlo arrestare e detenere per ventiquattr'ore, e ne sarà fatto processo verbale.

546. Se alcuno con parole o con gesti indecenti manchi al rispetto dovuto a' giudici o al pubblico ministero, o minacci o ingiurii chiunque altro degli astanti, verrà condannato sul momento dalla Corte, o dal tribunale medesimo alla detenzione per un tempo che può estendersi fino a nove giorni: il tutto colle forme prescritte negli articoli 346 e 347.

In caso che gli atti degenerassero in delitti preveduti dalle *leggi penali* (1), o nel recinto dell' udienza, nell' atto che questa si tiene, si commettessero delitti di altra specie, lo stesso articolo 347 verrà sempre osservato.

547. In caso di misfatti il presidente farà con sua ordinanza arrestare il colpevole: lo

---

(1) *Leggi penali.*

Art. 174. « Le ingiurie, e le minaccie contro un « magistrato dell' ordine amministrativo o giudiziario « commesse in atto che esercita le sue funzioni, o « per occasione di questo esercizio, son punite col « secondo al terzo grado di prigionia o confino, « salvi i casi in cui le minaccie portassero per lo« ro stesse a pene maggiori.

« Se le ingiurie, o minacce hanno avuto luogo « nell' udienza pubblica di una Corte, o tribunale « la pena sarà quella della reclusione. »

lo interrogherà: farà stendere processo verbale del fatto; e rinvierà la causa al giudice competente.

548. I regj giudici di circondario, salvo il caso preveduto nell' articolo 346, gl' Intendenti, i sottintendenti, i sindaci, gli ufiziali della polizia giudiziaria, ordinaria o amministrativa, quando sono nel pubblico esercizio di qualche atto del loro ministero, eserciteranno anch' essi il potere accordato a' presidenti nello articolo 545 e nell' articolo precedente; e ne ordineranno il processo verbale corrispondente soscritto da essoloro e da due almeno degli astanti.

TITOLO X.

Del modo di ricevere le deposizioni di alcuni funzionarj pubblici.

549. Niun grado esonera le persone costituite in dignità ed in carica dal prestare la loro testimonianza ne' giudizj penali.

Godono bensì del diritto di prestarla in una forma particolare le persone indicate nel presente titolo, ne' casi e ne' modi nello stesso dichiarati.

550. Gli Ambasciadori, i Ministri e gl'Inviati straordinarj residenti presso i Governi stranieri, durante la loro dimora fuori del regno non potranno esser citati come testimonj nè nella istruzione nè nella *pubblica discussione*. Essi risponderanno per iscritto a' quesiti che saranno loro trasmessi dal regio procurator generale presso la gran Corte in cui pende la istruzione o il giudizio.

Nel giudizio di delitti i quesiti saranno parimente rimessi dal procurator generale presso la gran Corte criminale da cui dipende la giustizia di circondario.

A' suddetti agenti diplomatici sarà fatto l' invio de' quesiti dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia per mezzo del Segretario di Stato Ministro degli affari esteri.

Quest'articolo contiene un' eccezione all' *art.* 247.

551. Le dichiarazioni fatte su' quesiti saranno lette ed asaminate nella *pubblica discus-*

scussione: se mancano di giuramento, questa mancanza non può essere elevata a nullità.

552. È nelle facoltà della gran Corte aggiungere nuovi quesiti a' primi.

553. I Consiglieri di Stato, i Segretarj di Stato Ministri, i Segretarj di Stato, i Cardinali, gli Arcivescovi e Vescovi, i quattro Capi di corte della casa del Re ed i Capitani generali saranno esaminati nella istruzione dal giudice istruttore, o dal giudice commessario della gran Corte criminale della provincia o valle ove riseggono. Il giudice istruttore o il giudice commessario dovrà trasferirsi nella loro abitazione per prendere le dichiarazioni.

Questa dichiarazione verrà letta ed esaminata in *pubblica discussione*, a' termini dell' articolo 551.

554. Quando la gran Corte in casi gravissimi creda necessaria la deposizione orale de' testimonj indicati nell' articolo precedente, allora farà una deliberazione motivata che sarà sottoposta al Re dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

L'art. 220 dà una simile facoltà al Presidente.

Ove il Re accordi l' autorzzazione dell' esame orale, questo avrà luogo in una sala chiusa innanzi a' soli giudici nel numero opportuno, presente il ministero pubblico e presenti le parti che vi hanno interesse.

555. Tutti gli altri ufiziali pubblici che non possono abbandonare la loro residenza

 sen-

senza uno special permesso del Re, o di uno de' Ministri Segretarj di Stato, saranno nella istruzione esaminati dal giudice istruttore, o da uno degli ufiziali della polizia giudiziaria del luogo ove riseggono, al quale dovranno presentarsi ad ogni richiesta.

La gran Corte nella *pubblica discussione* delibererà se basti la sola lettura di questa dichiarazione, o sia necessario l'intervento del testimonio.

TI-

TITOLO XI.

Del procedimento in caso di distruzione o involamento di qualche atto.

556. Quando per effetto d'incendio, d'inondazione, o di qualunque altra causa, qualche processo, sentenza o scrittura in materia penale fosse stata distrutta, involata, o si fosse in altro modo smarrita, si procederà come segue.

557. Se esiste copia legale delle indicate carte, la copia verrà considerata come originale, e sarà posta in suo luogo.

V. *gli art* 441 e 442.

A questo effetto ogni ufiziale pubblico, o qualunque depositario di tal copia legale è tenuto di rimetterla alla cancelleria della gran Corte criminale sull' ordine che ne verrà dato dal presidente o dal procurator generale.

Quest' ordine scioglierà il depositario da ogni obbligazione verso coloro che avessero interesse a questa carta.

I particolari possono essere astretti a siffatta esibizione anche coll' arresto personale. Avranno dritto però di farsene rilasciare una copia senza spese.

558. Quando in materia penale non esisterà copia legale della carta distrutta, involata o smarrita, verrà supplita per mez-

zo di testimonianze o di altri atti che ne assicurino l' esistenza precedente: e l' istruzione si riprenderà dal punto in cui comincia la mancanza.

TI-

TITOLO XII.

De' difensori.

559. Gli avvocati ed i patrocinatori sono tenuti di prestare il loro ufizio a coloro alla cui difesa il presidente li destina.

Tal difesa è gratuita, se riguardi persone povere.

560. Qualunque difensore che per privato o per pubblico ufizio assume il patrocinio simultaneo di più autori principali o complici del medesimo reato, quando trovi che la difesa dell' uno si opponga all' interesse di uno o più degli autori o complici, è tenuto di rinunziare sul momento ad una o più di tali difese, per ritenere quella o quelle che non soffrano la detta opposizione.

V. *gli art.* 172 *e* 174.

La rinunzia debbe essere sull' istante manifestata al presidente, del pari che alla stessa parte. Il presidente destina di ufizio un altro difensore, se la parte non se lo abbia scelto ella stessa.

561. Gli avvocati e i patrocinatori, se porranno, con cavillazioni e rigiri, dilazioni nelle cause, e ne intralceranno la spedizione, saranno ammoniti, o anche sospesi dalle gran Corti criminali, a' termini dell' articolo 173: salve sempre le disposizioni delle *leggi penali* ne' casi de' misfatti e delitti.

Per le mancanze di questa classe le pene sono stabilite negli art. 206 à 212 delle *leggi penali* riportati per nota all'art. 173.

562.

562. Il difensore sottoposto una volta in via disciplinare alla interdizione dal proprio ufizio pel tempo indicato nell' articolo 173 a ragion de' motivi espressi nello stesso articolo e nell' articolo precedente, se dopo il termine della sospensione incorra in un fatto che meriti la stessa misura, può anche in via disciplinare rimanere interdetto per un anno. L' interdizione in questo caso non può essere mai minore di due mesi.

Il recidivo per la terza volta sarà in via disciplinare condannato all' interdizione dal proprio ufizio da un anno a cinque.

563. Ne' casi de' due articoli precedenti sarà il difensore interdetto condannato benanche dalla gran Corte ad un' ammenda di ducati dieci a cinquanta.

La Corte suprema di giustizia può estendere quest' ammenda a ducati trecento.

564. I regj giudici di circondario negli affari di lor competenza potranno avvalersi della facoltà accordata alle gran Corti nel presente titolo.

Dalle loro deliberazioni vi è appello alla gran Corte criminale.

565. Le sentenze de' regj giudici di circondario, e le decisioni delle gran Corti criminali e della suprema Corte di giustizia pronunziate in via disciplinare contra i patrocinatori e gli avvocati, non saranno precedute da altre forme, che dal processo verbale

bale che attesti la loro mancanza. Eglino quindi saranno citati a giorno fisso per venire a discolparsi.

La deliberazione si farà, inteso l'imputato, se comparisce: se l'imputato non comparisce, la deliberazione si farà in contumacia.

566. Se le mancanze enunciate nell' articolo 561 si scuoprano nell' udienza pubblica nella quale l'avvocato o patrocinatore ha parte, può il giudice di circondario, la gran Corte, o la Corte suprema adottare in via disciplinare, e prima di sciogliere l' udienza, le misure indicate negli articoli precedenti.

TITOLO XIII.

Degli oggetti che pervengono presso gli atti de' giudizj penali.

567. Gli oggetti che pervengono presso gli atti de' giudizj penali, quando sieno d' ignoto padrone, saranno venduti all' asta pubblica colle forme che saranno appresso indicate, dopochè ne sarà stato fatto l' uso convenevole nel giudizio.

V. la nota all' art. 125

568. Il prezzo che si ritrae dalla vendita di tali oggetti, sarà depositato nella cassa delle ammende a' termini delle *leggi penali*.

569. Gli oggetti medesimi, o i depositi fatti in forza dell' articolo precedente saranno restituiti in natura o in prezzo a' padroni legittimi, se costoro compariranno prima di spirare il termine fissato dalla legge per la prescrizione.

570. Prima della vendita o della restituzione degli oggetti indicati ne' tre articoli precedenti si osserveranno le seguenti regole.

571. Gli oggetti di ogni genere che pervengano presso gli atti di qualunque giudizio, rimangono affidati alla custodia de' cancellieri, e se ne farà una esatta descrizione sul registro di cancelleria stabilito da' regolamenti.

572. Gli oggetti menzionati nell' articolo precedente possono esser posti sotto una custodia diversa, quando il pubblico ministero o l' interessato il richiegga.

573. Se sieno furtivi, o acquistati in qualunque guisa per mezzo di reato, o abbiano col medesimo alcuna relazione, allora si riterranno fino a che sarà necessario all' andamento del giudizio, e sino a che si potrà disputare della loro indole e qualità.

Subito che cesseranno i sopraddetti motivi, si restituiranno a' padroni legittimi senza alcun dispendio.

574. Quando non sieno furtivi, nè sieno acquistati col reato, nè abbiano col reato stesso alcuna relazione, si restituiranno a' padroni legittimi appena che saranno essi conosciuti, senza alcun dispendio.

575. Quando ne sia ignoto il padrone, se ne pubblicherà l' elenco per mezzo di manifesto da inserirsi ne' giornali ed affiggersi ne' luoghi del commesso reato, del domicilio dell' imputato o accusato, e della residenza della gran Corte.

L'indicazione si farà in modo che possa avvertire il vero padrone della esistenza degli oggetti, e nel tempo stesso prevenire le frodi di chi volesse appropriarsele senza dritto.

576. Nel manifesto si dichiarerà che gli oggetti verranno custoditi pel corso di un anno,

no, spirato il quale, se alcuno non comparirà a ripeterli dimostrandoli suoi, saranno venduti all' asta pubblica; ed il prezzo resterà in deposito fino allo spirare del termine fissato dalla legge per la prescrizione.

577. Scorso l' anno dalla pubblicazione di tal manifesto, si eseguirà quanto in esso è dichiarato.

Il termine sarà abbreviato, e la vendita verrà fatta anche al momento che gli oggetti saran pervenuti nelle mani del giudice, se non potranno conservarsi senza pericolo di deterioramento, o senza dispendio notabile.

578. Se gli oggetti si appartengano all' imputato e non abbiano col reato alcuna relazione, gli si restituiranno immediatamente.

Se egli fosse inabilitato a riceverli, si consegneranno alla persona legittima che amministra il di lui patrimonio, o a quella che egli indicherà.

579. Dalla esecuzione del precedente articolo è permesso recedere,

1.° quando il valore della cosa sia ragguardevole, e l' imputato di povera o di sospetta fortuna;

2.° quando l' imputato sia tratto a giudizio per falsità a fine di appropriarsi l' altrui roba, o per furto, o per altri reati che offendono le proprietà;

3.° quan-

3.° quando a richiesta della parte civile, o del pubblico ministero si ordini il sequestro per cautela delle spese del giudizio, de' danni ed interessi, e delle ammende.

580. L'eccezione preveduta nel precedente articolo cessa se l'imputato dia idonea cauzione.

581. Le robe appartenenti alla persona dell' imputato, quando abbiano relazione co' reati, o quando si verifichino i casi contemplati nell' articolo 579, si riterranno fino a che sarà terminato il giudizio, e scorsi i termini di ogni richiamo legale.

582. Finito il giudizio, se la decisione assolve l'imputato, le robe a lui pertinenti gli si restituiranno senza alcun suo dispendio.

Nel caso di condanna le robe a lui pertinenti gli si restituiranno ancora, deducendone prima le spese del giudizio, i danni ed interessi, e le ammende; purchè le robe stesse non sieno di tal natura che debbano confiscarsi per disposto delle *leggi penali* (1).

583.

---

(1) *Leggi penali.*

« Art. 44 La *confiscazione del corpo del delitto* e
« degl' istrumenti che han servito, o che erano de-
« stinati a commetterlo, quando la proprietà ne ap-
« partenga al condannato, è comune a' tre ordini
« di

583. Se l' imputato è assente, potranno gli oggetti esser restituiti a' proprietarj dopo la di lui condanna in contumacia.

Se non potranno esser conservati, saranno restituiti anche prima.

584. Restituiti gli oggetti a' proprietarj, a' termini dell' articolo precedente, si esigerà da essi l' obbligo di presentarli nuovamente, se vi ha luogo, ad ogni ordine del giudice.

585. La restituzione a' proprietarj sarà preceduta da un processo verbale in cui si conterrà un' esatta descrizione degli oggetti renduti da sottoscriversi dal pubblico ministero, dal giudice commessario, da due testimonj, e dal cancelliere.

Se possono aversi i testimonj del reperto, saranno essi preferiti.

Le suggellazioni e disuggellazioni si faranno a' termini degli articoli 71 e 92.

586. Le vendite, le pubblicazioni e le restituzioni disposte dal presente titolo saranno eseguite, previa deliberazione della gran

---

» di giustizia. Essa accompagna di regola ogni con-
« danna per misfatto o delitto.
« Non può esser pronununziata per le contrav-
« venzioni di polizia, che ne'casi indicati dalla
« legge.
« 45. Il prodotto della vendita degli oggetti indicati
« nell' articolo antecedente sarà versato nella cassa
« delle ammende. «

gran Corte, udito il pubblico ministero e gl' interessati.

587. Tutte le norme stabilite in questo titolo per le gran Corti criminali sono applicabili alle giustizie di circondario per gli oggetti che pervengouo presso gli atti de' giudizj penali di loro pertinenza.

588. Il prezzo delle robe delle quali non si conoscano i legittimi proprietarj sino al termine indicato nell' articolo 576, o che in vigore degli articoli precedenti, o delle disposizioni delle *leggi penali* non debbano ad essi restituirsi, rimarrà aggiudicato alla cassa delle ammende.

V. *la nota all' art.* 582.

TITOLO XIV.

Delle prigioni.

589. In ogni provincia o valle si formerà un elenco delle prigioni, delle case di custodia o di pena, inclusi i così detti *corpi di guardia*, e degli altri luoghi di questa destinazione, qualunque si sia la loro denominazione.

Questo elenco sarà stampato colla indicazione del distretto, del circondario, e del comune ove le suddette case esistono.

590. L' elenco formato a' termini dell' articolo precedente debbe essere affisso in ciascuna provincia o valle nelle sale di udienza della gran Corte criminale, de' giudici istruttori, de' giudici di circondario e de' supplenti, nelle case comunali, e negli atrj delle stesse prigioni.

591. Qualunque luogo di custodia o di pena, che non sia notato nell' elenco prescritto ne' due articoli precedenti, sarà considerato come un carcere privato; e qualunque sia la specie di ditenzione che in questo si esegue, darà luogo al procedimento, a' termini delle *leggi penali* (1).

592.

(1) *Leggi penali..*

» Art. 241. Sarà punito coll' interdizione temporanea dalla carica l' ufiziale pubblico che senza « necessità ritenga o faccia ritenere i detenuti fuori « de' luoghi riconosciuti per pubbliche prigioni. «

592. In ogni luogo autorizzato per pubblica prigione esisterà un registro pe' detenuti che vi entrano e ne escono.

Il registro sarà numerato nella residenza della gran Corte criminale, sarà in ogni pagina segnato e munito del proprio suggello dal presidente e dal procurator generale. In piè del registro eglino attesteranno di quante pagine esso sia composto.

Nelle residenze de' giudici istruttori ciò si eseguirà da costoro e dal sindaco: nelle residenze de' giudici di circondario, da esso loro e dal sindaco: negli altri comuni, dal supplente, dal sindaco e dall' incaricato del ministero pubblico nelle cause correzionali: ne' corpi di guardia e in tutte le prigioni appartenenti a corpi militari, dal comandante militare e dal sindaco.

593. Ogni individuo incaricato dell' arresto di una persona non potrà eseguirlo, se non avrà ricevuto in iscritto il mandato corrispondente.

Per un caso in cui si esegue l' arresto senza mandato, V. *l'art.* 465.

L' esibitore del carcerato sarà tenuto di far iscrivere sul registro l' atto di cui è latore.

594. L' annotazione nelle prigioni sarà sottoscritta dal custode e dal latore del mandato, se sappia scrivere.

Ove costui non sappia scrivere, il custode ne farà menzione.

595. Alcun custode non potrà ricevere nè ritenere qualsisia persona, se non in for-

forza di un mandato di un' autorità che abbia questo potere dalle leggi, e nel quale si esprima formalmente l' ordine dell' arresto e l' articolo della legge per la di cui esecuzione è ordinato.

In mancanza di queste indicazioni il custode sarà punito a' termini delle *leggi penali* (1).

596. Niun individuo potrà essere escarcerato se non in forza di una ordinanza dell' autorità alla quale la legge accorda questa facoltà.

Ogni custode che sprigioni un individuo senza questa ordinanza, sarà punito come negligente o connivente di evasione, a' termini delle *leggi penali*.

Le pene contra i custodi conniventi, o negligenti di evasione, sono stabilite dalle *leggi penali* negli artcoli 254, a 259.

597. Il registro di sopra mentovato conterrà la data dell' ingresso del ditenuto, come ancora quella dell' uscita dal carcere, e l' ordinanza in forza della quale questa liberazione avrà avuto luogo.

598. Ne' casi indicati negli articoli 101, 102 e 465 l'arrestato sarà presentato all' ufiziale di polizia giudiziaria del luogo ove è il

---

(1) *Leggi penali.*
» Art. 239. I custodi o carcerieri che abbiano
» ricevuto un prigione senza legal mandato o sen-
» tenza di chi ne ha il potere dalla legge, son puniti
» col primo grado di prigionia, e colla interdizione
» di due a cinque anni dall' ufizio. »

il carcere. Questo ufiziale spedirà il corrispondente mandato che verrà notato nel registro, a' termini degli articoli precedenti.

599. Trattandosi di un individuo che dalla forza pubblica si trasporta in un carcere lontano per ordine dell' autorità competente, se la medesima forza è obbligata ne' luoghi di riposo a depositarlo in un carcere per riprenderlo al momento di proseguire il cammino, si farà sul registro menzione dell' ordine di trasporto, dell' ora e del giorno in cui il detenuto viene consegnato, ed in cui vien riconsegnato.

L' ordine di trasporto che ha la forza pubblica, dovrà in questo caso essere *vistato* dal giudice di circondario, o dal funzionario locale che lo supplisce.

Il custode, senza questa formalità della quale sarà fatta menzione sul registro, non potrà ricevere il detenuto.

600. È ammesso chiunque a denunziare sia al giudice di circondario, sia al giudice istruttore, o al pubblico ministero presso la gran Corte criminale, o al presidente della medesima, ed a qualunque ufiziale incaricato della polizia giudiziaria, ordinaria ed amministrativa, che un individuo si trovi illegalmente ditenuto o perchè il luogo di ditenzione non è descritto nell' elenco menzionato nell' articolo 589, o perchè il ditenuto non è regolarmente annotato nel registro.

Chi ometta o ricusi di deferire a questo richiamo, cade nella disposizione delle *leggi penali* (1).

V. la nota all' art. precedente.

601. Verificata la illegalità dall' arresto nel capoluogo della provincia o valle dal presidente della gran Corte criminale, o dal pubblico ministero, entrambi di accordo fra loro faranno subito mettere in libertà il detenuto.

Se la illegalità dell' arresto è verificata nel capoluogo della provincia o valle da altri ufiziali pubblici, costoro ne faranno subito rapporto o al presidente, o al procurator generale; ed il presidente, di accordo col procurator generale, ordinerà che il ditenuto sia messo in libertà: il tutto sotto la pena stabilita dalle *leggi penali*, e senza pregiudizio delle pene più gravi ne' casi preveduti dalle medesime leggi.

602. Se però si adducesse qualche motivo legale dell' arresto, cosicchè non ne sia d' illegale altro che la forma, può il presidente di accordo col ministero pubblico pren-

(1) *Leggi penali.*
» Art. 238. Gli ufiziali pubblici incaricati della
» polizia amministrativa o giudiziaria, i quali o-
» mettono o ricusano di deferire ad un richiamo
» legale diretto a comprovare le detenzioni illega-
» li ed arbitrarie, nè giustificano di averlo de-
» nunziato alle autorità superiori, saran puniti colla
» interdizione da' pubblici ufizj da sei a dieci anni. »

prendere i rischiaramenti necessarj, porre in regola l'affare e rimettere legalmente il ditenuto a disposizione dell'autorità competente. Questa disposizione non impedirà che sia subito tratto dal luogo non riconosciuto per pubblica prigione, nel caso che egli sia quivi in arresto.

Le ordinanze per la esecuzione di questo e dell' articolo precedente saranno sottoscritte dal presidente, e *vistate* dal pubblico ministero.

Di tutto si farà processo verbale che sarà inscritto nel registro.

603. In ogni altro comune, che il capo-luogo della provincia o valle, la facoltà espressa ne' due articoli precedenti sarà esercitata da' giudici istruttori, o da' regj giudici di circondario.

604. Ogni custode che avrà ricusato di mostrare al portatore dell' ordine del giudice di circondario, del giudice istruttore, del presidente o del pubblico ministero presso la gran Corte criminale, la persona del ditenuto, o di mostrare l' ordine che glie lo proibisce; ugualmente che ogni custode che ricusa di far loro l' esibizione de' suoi registri, o di lasciarne prendere copia, sarà punito come colpevole di restrizioni vietate, a' termini delle *leggi penali* (1).

605.

(1) *Leggi penali.*
» Art. 240. I custodi o carcerieri che per qua- » lun-

605. La presentazione della persona detenuta non potrà esser negata a' portatori dell' ordine, secondo l' articolo precedente; non potrà esser negata nè anche a' suoi parenti, ed amici, a meno che il custode non presenti una ordinanza del giudice competente per tenere la persona in segreto.

606. Le autorità giudiziarie ed amministrative, a norma de' regolamenti, prenderanno cura perchè i luoghi di custodia o di pena sieno non solamente sicuri, ma mondi, e tali che la salute de' ditenuti non ne venga alterata.

607. Le autorità medesime invigileranno perchè il nutrimento de' ditennti sia sufficiente e sano, ed il loro trattamento sia conforme a' regolamenti.

Vigileranno particolarmente perchè non si commettano su' ditenuti le restrizioni vietate dalle *leggi penali*.

V. la nota all' art. 604.

Le dette autorità saranno perciò nell'obbli-

» lunque titolo si permettano atti arbitrarj su' detenuti, o restrizioni non permesse da' regolamenti della polizia delle prigioni, saran puniti col primo al secondo grado di prigionia.
» In caso che le restrizioni o atti arbitrarj suddetti degenerassero in sevizie, o costituissero per se stessi un misfatto o un delitto punibile col primo grado di prigionia, o con pena maggiore, la pena crescerà sempre di un grado. »

bligo di fare le visite periodiche in detti luoghi, a norma de' regolamenti.

608. Se qualche ditenuto trascorra in minacce, ingiurie o violenze contra i custodi, o contra gli altri carcerati o qualunque altra persona, sarà soggettato a restrizioni maggiori, secondo i luoghi di ditenzione, in seguito degli ordini del pubblico ministero presso la gran Corte criminale, del giudice istruttore, o del giudice di circircondario, o di chi soprantende in Napoli ed in Palermo alle carceri. Questa misura disciplinare non esenterà il colpevole dalle pene nelle quali abbia potuto incorrere.

V. l'art. 184 delle leggi penali.

TITOLO XV.

De' registri generali delle condanne.

609. I cancellieri delle gran Corti criminali, de' giudici di circondario e della suprema Corte di giustizia allorchè questa ne' casi preveduti dall' articolo 521 fa le veci di gran Corte criminale, saranno tenuti di trascrivere sopra un registro particolare il nome, cognome, professione, età, patria e domicilio di tutti i condannati.

Oltre a ciò, questo registro conterrà una notizia sommaria della causa e della condanna: il tutto sotto pena contro il cancelliere di dieci ducati di ammenda per ciascuna omessione.

610. In fine d' ogni tre mesi i cancellieri passeranno al procurator generale, sotto pena dell' ammenda indicata nel precedente articolo, una copia di questi registri; ed il procurator generale la invierà al Ministero di grazia e giustizia, presso il quale sarà tenuto un registro generale di tutte le condanne, ritratto da queste copie.

TITOLO XVI.

Della revisione de' giudizj penali.

611. Vi sarà luogo a revisione ne' giudizj penali, quando esistono due giudicati irrevocabili e contraddittorj in modo che ammettendo la giustizia della condanna per l' uno, dee per necessità trovarsi ingiusta per l' altro.

612. Nel caso preveduto dall'articolo precedente il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia tanto di ufizio, quanto sul richiamo de' condannati, o di uno di essi, o del pubblico ministero, incaricherà la suprema Corte di giustizia di esaminare le due condanne.

Se la suprema Corte le troverà irreconciliabili, e tali che sieno la pruova dell' innocenza dell' uno o dell' altro condannato, le annullerà amendue, e rimetterà l' affare per trattarsi in giudizio ad un giudice diverso da quelli che hanno pronunziato le due condanne.

Questo giudice procederà dall' atto che la Corte suprema avrà indicato per rinnovare il giudizio.

TITOLO XVII.

Della prescrizione.

613. Non si prescrivono mai le condanne a pena di morte, nè a pene di ergastolo, o del quarto e terzo grado de' ferri.

L' azione penale per misfatto che porti a queste pene, si prescrive nel termine di anni venti.

614. Le condanne a pene criminali minori delle pene indicate nell' articolo precedente, si prescrivono in venti anni.

L' azione penale per misfatto che porti alle pene anzidette, si prescrive in dieci anni.

615. Le condanne a pene correzionali si prescrivono in cinque anni.

L' azione penale per delitto si prescrive in due anni.

616. Le condanne a pene di semplice polizia si prescrivono in un anno.

L' azione penale per contravvenzione si prescrive in tre mesi.

617. Le ingiurie punibili correzionalmente e i delitti verbali si prescrivono come le contravvenzioni.

Se le ingiurie sono punibili di pena di polizia, la condanna se ne prescrive in tre mesi, l' azione in un mese.

618. La prescrizione ne' misfatti sarà interrotta dalla recidiva in misfatto; e ne' de-

delitti dalla recidiva in delitto o misfatto.

Il tempo non comincerà a decorrere nuovamente che dal giorno in cui decorrerà la prescrizione dell'ultimo reato.

619. Per le condanne le quali non possono esser prescritte, a' termini dell'articolo 613, nulla opera che esse sieno state pronunziate prima della pubblicazione delle *presenti leggi*, e che la prescrizione sia già per le leggi abolite, cominciata.

Per ogni altra pena pronunziata prima della pubblicazione delle *presenti leggi*, e per l'azion penale di ogni reato ugualmente commesso prima della loro pubblicazione, si eseguirà la norma delle nuove leggi o delle antecedenti, secondo che le une o le altre saranno più favorevoli al reo o all'imputato.

620. Nel caso di prescrizione di pene criminali inferiori al terzo grado de' ferri anche nel presidio, pronunziate per omicidio o per altro misfatto contro alle persone, il condannato sarà obbligato all'esilio correzionale nel *maximum* del tempo; se pure gli offesi non consentissero che il reo rimanesse sciolto da questa pena accessoria.

621. Le prescrizioni dell' azione civile risultante da un reato qualunque, se l'azion civile sia stata intentata unitamente all' azione penale, saranno regolate secondo la prescrizione del reato dal quale essa nasce: altrimenti saranno regolate colle disposizioni delle *leggi civili*.

Per le prescrizioni civili vedi gli articoli 2125. e seguenti delle *Leggi civili*.

Le

Le prescrizioni però delle condanne civili pronunziate in materia penale saranno sempre regolate colle disposizioni delle *leggi civili*.

622. Le disposizioni del presente titolo non derogano alle leggi particolari relative alla prescrizione delle azioni risultanti da certi delitti, e da certe contravvenzioni (1).

---

(1) *Decreto del primo Febbrajo* 1819.

« Visto l'art. 65. della legge de' 20 Gennajo « 1811 provvisoriamente in vigore sulla prescrizio- « ne de' reati forestali.

Sulla proposizione ec. ec.

« Art. 1 Il termine di tre mesi stabilito dal sud- « detto articolo a prescrivere le trasgressioni fore- « stali è prolungato a sei mesi decorrendi dalla da- « ta del processo verbale che le riguarda. «

TITOLO XVIII.

Della riabilitazione de' condannati.

La riabilitazione della interdizione dev' essere espressamente conceduta: *V. l'art.* 633.

623. Ogni condannato ad una pena temporanea criminale, compiuto il tempo, potrà essere riabilitato. I condannati alla interdizione perpetua da' pubblici ufizj potranno essere riabilitati dopo venti anni di pena.

La *riabilitazione* fa cessare di dritto tutti gli effetti della condanna precedente; salvi quelli della recidiva.

624. I condannati a' ferri non potranno formar domanda di riabilitazione, se non cinque anni dopo che abbiano legalmente cessato di essere sottoposti alla pena.

I condannati a pene criminali minori non potranno farla se non dopo tre anni.

625. La domanda di riabilitazione debbe essere accompagnata da' seguenti documenti.

1.° Da un certificato del sindaco e decurionato, con cui si attesti che il condannato abbia negli ultimi due anni avuto un domicilio stabile nel comune.

2.° Da uno o più certificati di buona condotta, de' sindaci e decurioni de' comuni ove ha fatto dimora, durante tutto il tempo trascorso dopo l' espiazione della pena.

Questi certificati dovranno esser vistati dal giudice di circondario, dal giudice istruttore e dal sottintendente del distretto, e nel distretto capoluogo dell' Intendente.

3.°

3.° Da una fede di perquisizione degli archivj giudiziarj, che dimostri non aver la persona che chiede la riabilitazione, commesso nuovi misfatti o delitti.

4.° Dalla copia legale della condanna.

626. La domanda di riabilitazione co'documenti richiesti dal precedente articolo, verrà depositata nella cancelleria della gran Corte criminale, ove ha il suo domicilio colui che domanda la riabilitazione; qualunque sia stato il giudice che abbia profferita la condanna.

627. La domanda di riabilitazione dovrà essere pubblicata in tre settimane consecutive nel giornale della provincia o valle dell' ultimo domicilio del condannato, e nel giornale di quella ove fu pronunziata la condanna.

628. Dopochè saranno scorsi tre mesi dall' ultima pubblicazione, il procurator generale presso la gran Corte criminale darà sulla domanda le sue conclusioni motivate e per iscritto.

629. La gran Corte ed il ministero pubblico potranno prima della deliberazione ordinare nuove informazioni.

630. La gran Corte nel numero di sei giudici manifesterà il suo parere sulla domanda, con una deliberazione motivata.

631. Se la gran Corte è di parere che la domanda di riabilitazione non possa essere ammessa, il condannato potrà ricorrere nuova-

vamente dopo l' intervallo di tre altri anni nel caso di pene di ferri, e di un anno nel caso di pene criminali minori.

632. Se la gran Corte crede che la domanda di riabilitazione possa essere ammessa, la sua deliberazione e tutte le carte che l'appoggiano, saranno per mezzo del pubblico ministero nel più breve termine trasmesse al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

Se la gran Corte che delibera sulla riabilitazione, non è il tribunale che pronunziò la condanna, questo potrà esser consultato dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizio.

633. In seguito se ne farà dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia rapporto a Sua Maestà.

Se Sua Maestà aderisca alla deliberazione della gran Corte criminale, si spedirà il decreto di grazia, il quale verrà inviato tanto alla gran Corte che avrà deliberato per la riabilitazione, quanto all'autorità che avrà pronunziato la condanna.

La prima gran Corte darà lettura della grazia al riabilitato nelle forme ordinarie di grazia: la seconda la trascriverà nel processo di condanna e nel registro de' condannati.

Perchè la riabilitazione cancelli la interdizione da' pubblici ufizj, sia perpetua, sia

sia temporanea, bisognerà che nel decreto di grazia se ne faccia espressa menzione.

634. Il condannato per recidiva in misfatti non potrà far dimanda di riabilitazione, se non dopo il triplo del tempo enunciato nell' articolo 624.

TI-

TITOLO XIX.

Delle amnistie complessive di più reati; de' rescritti particolari di abolizione, e de' decreti di grazia dopo le condanne.

635. Le amnistie complessive di più reati, dette volgarmente *indulti generali*, sono annunziate con real decreto.

Questo decreto definisce i reati che vi sono compresi, le condizioni per esservi ammesso, e finalmente se il consentimento degli offesi sia o no necessario.

636. L' eccezione dell' amnistia non può opporsi, se l' incolpato non sia presente al giudizio. Se egli è assente, per poterla opporre si dee render presente. In caso che l' eccezione sia rigettata, rimane egli soggetto al giudizio ed alle sue conseguenze. Gli rimane però salvo il ricorso alla Corte suprema di giustizia. Il ricorso non sospenderà il giudizio, ma sarà riunito all' esame del ricorso avverso la decisione diffinitiva.

637. Le amnistie complessive non comprendono le condanne passate in giudicato, sia il condannato passato al luogo della pena, o che tuttora si rimanga in carcere, o sotto altra costodia, o cauzione. Le amnistie non riguardano che i giudizj pendenti; e per conseguenza impediscono soltanto l' ulteriore procedimento pe' reati che vi si comprendono, quando l' eccezione dell' amnistia sia stata ammessa.

L'am-

L' ammessione dell' incolpato all' amnistia non reca alcun pregiudizio all' azione civile nescente dal reato, e lascia salva all' amministrazione del registro e del bollo, ed alla parte civile l' azione per la ricuperazione delle spese (1).

658. Il *rescritto particolare di abolizione* è una grazia che il Re accorda pe' soli delitti e contravvenzioni, esclusi i misfatti. Questa grazia si accorda o pienamente, o sotto condizione, sulla domanda autentica dell' incolpato o del suo difensore, e sul consenso dell' offeso. Essa produce l' effetto di abolire l' azione penale, e la dichiara graziosamente prescritta: in conseguenza impedisce ogni ulterior procedimento. Se vi sono delle condizioni, se ne dovrà prescrivere l' osservanza, sotto pena di aversi per ravvivata l' azione penale.

---

(1) *Leggi penali.*

« Art. 89. Quando le amnistie aboliscono il pro-
« cedimento, se colui che ne ha goduto, commet-
« te nuovi reati, sarà giudicato qual reiteratore a'
« termini degli articoli precedenti, come se non
« avesse goduto dell' indulto.

« La stessa regola dee osservarsi ne' casi ne'
« quali viene interrotto il procedimento per la ri-
« nunzia all' istanza della parte privata. »

639. Il rescritto di abolizione lascia intatta l' azione della ricuperazione delle spese tanto all' amministrazione del registro e del bollo, se saranno state anticipate, quanto alla parte civile: lascia pur anche nel suo pieno vigore l' azione civile nascente dal reato abolito.

V. l' art. 1.

640. Il *decreto di grazia* riguarda una condanna passata in cosa giudicata. La grazia può esser piena, condonando interamente la pena: può esser di minorazione pel grado della pena, o per la sua durata, o per l' una e l' altra insieme (1).

641. Dee precedere al decreto di grazia la domanda autentica del condannato da lui sottoscritta o dal suo difensore. Il decreto debbe esser fatto a proposizione soltanto del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

642. La grazia può esser fatta sotto alcune condizioni, alla trasgressione delle quali si può stabilire una pena. Questa pena non può esser maggiore della condanna di cui è stata fatta la grazia. 643.

---

(1) *Leggi penali.*

« Art- 90 La grazia del Principe che o commuta « o condona una pena legalmente pronunziata, non « toglie in colui che ne è favorito, il carattere di « condannato per gli effetti della recidiva-

« L' *aggraziato* sarà tenuto anche alla condizio- « ne più severa degli effetti della recediva, se « mai tal condizione è apposta nella grazia- »

643. Il real decreto di grazia vien rimesso dal Ministero di grazia e giustizia alla gran Corte criminale della provincia o valle in cui il graziato si trova, qualunque sia il tribunale o il giudice che abbia profferita la condanna.

Sarà rimesso ancora al tribunale che avea profferito la condanna, onde l'inserisca nel processo e ne prenda conto su' registri.

Le disposizioni delle leggi penali relative alla recidiva, sono comprese negli articoli 78 a 84.

644. Il presidente della gran Corte criminale darà nella pubblica udienza lettura del decreto di grazia al condannato, e gli leggerà gli articoli delle *leggi penali* relativi alla recidiva.

645. Il decreto di grazia lascia intatta l' azione per la ricuperazione delle spese, e l' azione civile nascente dal reato.

FINE.

TAVOLA ALFABETICA

DELLE MATERIE

CONTENUTE

NELLE LEGGI DI PROCEDURA

NE' GIUDIZJ PENALI.

(La citazione in numeri arabi è relativa agli articoli, non già alle pagine).

A

C

vi è appello, Art. 374 e 418 — Ne' giudizj per misfatti si procede in contumacia, Art. 459 e seguenti — Per alcuni misfatti l'annotazione dell' imputato nell' albo de' rei assenti, è l'ultimo atto contumaciale, Art. 465 — Effetti di quest' annotazione, Art. 466 — Misfatti pe' quali si procede fino alla condanna, e modo del procedimento contumaciale, Art 468 e seguenti — Dichiarazione di pubblico inimico pe' condannati a morte, Art. 473 e seguent — Se il contumace diviene presente, il giudizio contumaciale si ha come non fatto, Art. 475 — Non può ripetere i danni interessi, nè attaccare gli effetti legali della condanna, *ivi.*

D

DECISIONE — Si fa nella camera del consiglio esclusa ogni persona, ed il pubblico ministero: vi assiste il cancelliere, Art. 272 — Il presidente propone le quistioni, Art. 273 e 288 — L'ultimo a dare il voto è il presidente, Art. 289 — Le quistioni si risolvono col criterio morale, Art. 292 — Deve essere sottoscritta dal presidente, da' giudici, e dal cancelliere, Art. 302 — Deve essere pubblicata nella pubblica udienza, Art. 303 — *Vedi*, *Ricorso.*

DENUNZIA — La denunzia e il rapporto anonimo non sono ricevuti che ne' casi di flagranza, o di fatto permanente, Art. 28 — Si possono presentare scritti alla polizia giudiziaria, o riceversi in forma di dichiarazione, Art. 29 — Devono essere sottoscritti dalle parti, Art. 31 — Gli autori possono esigerne un riscontro Art. 39 — *Vedi*, *Denunzianti.*

DENUNZIANTI — Non sono ammessi a far testimonianze quando la loro denunzia è pecuniariamente ricompensata dalla legge, Art. 202.

DEPOSIZIONI — Persone esentate a deporre oralmente nella istruzione, e nella pubblica discus-

E

F

FUN-

I

L

M

N

O

P

RI-

S

T

FINE DELLA TAVOLA.

CODICE
E
PROC. PENALE